

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 337059)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2016, n. 30
Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I***Riordino delle funzioni non fondamentali delle province
e della Città metropolitana di Venezia*****Art. 1****Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia.**

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell'Allegato A della presente legge.
2. Sono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione delle funzioni individuate nell'Allegato A della presente legge.
3. Nelle more del trasferimento delle funzioni in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 15 dello Statuto del Veneto, oltre alle funzioni di cui al comma 2, sono confermate in capo alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite ai sensi della normativa regionale vigente nelle materie di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, ad esclusione della caccia e pesca.
4. Sono confermate in capo alla Provincia di Rovigo le funzioni relative ai diritti esclusivi di pesca.
5. Il conferimento delle funzioni avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite: sono comunque confermate in capo alle Province le funzioni non fondamentali in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile.
6. L'esercizio delle funzioni conferite ai comuni avviene anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane".
7. Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni dei comuni, la Giunta regionale valorizza la funzione delle province e della Città metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", finalizzata alla assistenza tecnico amministrativa per l'esercizio, in forma associata di provvedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse della Unione europea o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni.

8. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, per l'anno 2017 continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n.19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".

Art. 2

Disposizioni transitorie.

1. La Regione, con uno o più disegni di legge, adegua la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con la presente legge.
2. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e dell'Osservatorio regionale, definisce con proprio provvedimento gli indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.
3. Ferma restando la titolarità delle funzioni in materia di turismo in capo alla Regione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la Giunta regionale, d'intesa con le province e la Città metropolitana di Venezia, anche disgiuntamente, definisce le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni di statistica e di classificazione delle strutture ricettive e il relativo accertamento delle violazioni, l'applicazione e l'introito delle sanzioni amministrative, salvo i casi riservati ai comuni.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì le risorse strumentali da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla stessa ai sensi della presente legge.
5. Le province e la Città metropolitana di Venezia, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 3, continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione ai sensi della presente legge, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e il provvedimento di cui ai commi 1 e 2.
6. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19.

Art. 3

Funzioni urbanistiche della Città metropolitana di Venezia.

1. La Giunta regionale, fino all'approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all'articolo 1, comma 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell'approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
2. Gli strumenti urbanistici comunali, giacenti presso la Città metropolitana di Venezia, per i quali non si è concluso l'iter di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla medesima data sono trasmessi alla Giunta regionale.
3. La Regione e la Città metropolitana di Venezia possono concludere un protocollo d'intesa per organizzare l'attività istruttoria degli strumenti urbanistici comunali di cui al comma 2.
4. A seguito dell'approvazione del piano strategico e del piano territoriale generale di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'ultimo dei due piani, disciplina le modalità di trasferimento delle funzioni in materia urbanistica alla Città metropolitana di Venezia.
5. Nel caso previsto dal comma 2, in via transitoria il termine per l'approvazione dei piani di assetto del territorio e loro varianti di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, si interrompe e comincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento del piano da parte della Giunta regionale.

Art. 4

Clausola valutativa.

1. Trascorsi due anni dalla attuazione della disciplina del riordino delle funzioni amministrative non fondamentali di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, d'intesa con le autonomie locali, procede alla valutazione dei risultati di efficacia, di efficienza, di semplificazione amministrativa nella gestione delle funzioni attribuite e degli standard qualitativi nell'erogazione dei servizi, in attuazione della presente legge e, anche sulla base delle risultanze della valutazione, alle eventuali, conseguenti iniziative di nuovo riordino.

Art. 5
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, quantificati in euro 17.308.088,85 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO II
Servizio regionale di vigilanza

Art. 6
Servizio regionale di vigilanza.

1. È istituito il Servizio regionale di vigilanza.
2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" individua la struttura di cui al comma 1 e ne determina le relative competenze.
3. In particolare spettano al Servizio regionale di vigilanza le attività di controllo e di vigilanza:
 - a) correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;
 - b) relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all'attività di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" nonché della fauna ittica e della pesca nelle acque interne di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" ricadenti nelle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;
 - c) relative alle competenze di cui all'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario".
4. Il personale addetto alle attività di polizia provinciale correlate alle funzioni di cui al comma 3, lettere a) e b) già inserito, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, nella dotazione organica delle province e della Città metropolitana di Venezia viene trasferito nella dotazione organica della Regione e assegnato al Servizio regionale di vigilanza.
5. Al personale di cui al comma 4 sono garantite tutte le indennità e il trattamento economico già maturati ed in godimento nell'Amministrazione di provenienza e sono conservate le qualifiche di cui sono titolari.
6. Al Servizio regionale di vigilanza è assegnato altresì il personale regionale appartenente al Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare di cui all'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 "Legge generale per gli interventi nel settore primario".
7. Al personale di cui al comma 4 sono attribuite le attività di controllo e vigilanza di cui al comma 3, lettere a) e b).

8. Il coordinamento della vigilanza venatoria volontaria, individuato dall'articolo 27, comma 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", spetta al responsabile del Servizio regionale di vigilanza.
9. Al personale di cui al comma 6, spettano le attività di controllo e vigilanza previste dall'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.
10. L'organizzazione della struttura di cui al comma 1 e le modalità di esercizio dell'attività di coordinamento sono disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto.
11. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui al comma 10.
12. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito di cui al comma 4, che deve garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni svolte presso l'amministrazione di appartenenza.
13. La Giunta regionale apporta, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, le necessarie modifiche organizzative derivanti dall'applicazione della presente legge.
14. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui ai commi 11, 12 e 13, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere esercitate dalle province.
15. Ogni riferimento contenuto in norme regionali alle funzioni di polizia provinciale poste in capo alle province e alla Città metropolitana di Venezia, correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione, si intende sostituito con quello di Servizio regionale di vigilanza di cui alla presente legge.
16. L'articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è abrogato.
17. L'articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è abrogato.
18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo, quantificati in euro 6.941.911,15 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 02 "Caccia e Pesca", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO III

Disposizioni in materia di società partecipate

SEZIONE I

Modifiche della legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 "Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna Spa"

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 "Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna Spa".

1. Nel titolo e nella legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 le parole: "*Immobiliare Marco Polo srl,*" sono soppresse.

SEZIONE II

Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"

Art. 8**Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".**

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 le parole: "*ed acquisisce il parere della competente commissione consiliare*" sono soppresse.

Art. 9**Abrogazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".**

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è abrogato.

Art. 10**Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è inserito il seguente:

"1 bis. Fatti salvi i limiti complessivi massimi previsti, omnicomprensivi dei rimborsi spese previsti dal comma 1, i rimborsi delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate sono riconosciuti nelle seguenti misure massime:

a) *per i presidenti e gli amministratori delegati, fino al 30 per cento dell'indennità ove questa sia minore o uguale a euro 20.000,00, fino al 20 per cento dell'indennità ove questa sia compresa tra euro 20.001,00 e euro 30.000,00, fino al 10 per cento dell'indennità ove questa sia superiore a euro 30.001,00;*

b) *per i componenti degli organi di amministrazione fino al 15 per cento dell'indennità;*

c) *per i componenti degli organi di vigilanza e controllo fino al 10 per cento dell'indennità."*

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

"2. *I limiti di cui al comma 1 si applicano con decorrenza dal primo rinnovo degli organi."*

Art. 11**Modifica all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".**

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

"1. *Le società controllate pubblicano sul loro sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, i dati richiesti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" per le società in controllo pubblico."*

SEZIONE III**Modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A."****Art. 12****Modifica all'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A."**

1. Il secondo periodo del comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente: "*Potranno essere soci della Veneto Sviluppo SpA, oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro*

consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie."

SEZIONE IV

Recesso dalla società consortile di capitali di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" e modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale".

Art. 13

Recesso dalla società consortile di capitali di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete".

1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla società costituita ai sensi dell'articolo 5, della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" e ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 è aggiunto il seguente:

"3 bis. La società potrà inoltre svolgere le attività di promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi e di promozione dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie."

SEZIONE V

Modifiche della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007"

Art. 15

Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007".

1. Alla rubrica dell'articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: *"per la gestione di reti autostradali"* sono sostituite dalle seguenti: *"per la realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria"*.

2. Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali a controllo pubblico, diretto o indiretto, o a mantenere la partecipazione nella società esistente a controllo pubblico, finalizzata alla costruzione e gestione di reti autostradali di interesse regionale nonché all'esercizio di tutte le attività, gli atti e gli investimenti inerenti, connessi o strumentali alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria di interesse regionale."

SEZIONE VI

Norme in materie di autovie

Art. 16**Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35 "Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete Spa con sede in Trieste".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni della SpA Autovie Venete, con sede legale a Trieste, fino ad un importo massimo di euro 3.400.000,00."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.400.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 17**Destinazione dell'indennizzo di subentro e di altri attivi relativi ad Autovie Venete S.p.A. per la partecipazione da parte della Regione del Veneto al capitale della nuova società a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali.**

1. I proventi spettanti alla Regione del Veneto, derivanti dalla distribuzione dell'indennizzo di subentro connesso ad Autovie Venete S.p.A. e dovuto dalla nuova società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione di reti autostradali, oltre altri attivi spettanti alla Regione del Veneto, sono destinati alla partecipazione al capitale della stessa nuova società da parte della Regione del Veneto.

Art. 18**Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire insieme ad altri soggetti pubblici una società di capitali a totale partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la gestione delle reti autostradali attualmente in concessione alla società per azioni Autovie Venete.

2. La Regione del Veneto partecipa direttamente o tramite propria società partecipata alla costituzione della società con un capitale iniziale pari ad euro 5.000.000,00.

3. La Giunta regionale può innalzare la partecipazione al capitale sociale di cui al comma 2 fino a un massimo di euro 50.000.000,00, previo parere della competente Commissione consiliare.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017-2019.

SEZIONE VII***Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.*****Art. 19****Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.**

1. La Giunta regionale è autorizzata alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto nella società Finest S.p.A. costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe"" in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 della

legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe".

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta tutti gli atti conseguenti e necessari entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono introitate al Titolo 05 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 100 "Alienazione di attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO IV

Disposizioni in materia di enti regionali

Art. 20

Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".

1. All'articolo 12 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza i dirigenti e dipendenti dell'Agenzia, mantengono l'iscrizione all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici - ex Gestione INPDAP - ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali".

CAPO V

Disposizioni in materia di fondazioni

Art. 21

Razionalizzazione delle fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo.

1. Per rendere più omogenea ed efficace la politica regionale con particolare attenzione alla divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale ed artistico del territorio, nonché allo scopo di razionalizzare la compresenza di fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo, avuto riguardo agli enti partecipanti alla Fondazione Rovigo Cultura e alla Fondazione Ca' Vendramin, delle quali la Regione è socio fondatore, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure ritenute più idonee per giungere alla costituzione di un unico soggetto di riferimento nel territorio.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 22

Recesso dal Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale e abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe"".

1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dall'Associazione Informest (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale) con sede in Gorizia di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 è abrogato a decorrere dalla data di efficacia della dichiarazione di recesso ai sensi della normativa vigente.

Art. 23**Recesso dalla "Fondazione slow food per la biodiversità - ONLUS".**

1. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla "Fondazione slow food per la biodiversità - ONLUS", con sede in Firenze.
2. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure previste dalla normativa vigente.
3. L'articolo 27 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" è abrogato.

Art. 24**Partecipazione della Regione alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.**

1. La Regione del Veneto partecipa, in qualità di aderente istituzionale, alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in seguito denominata Fondazione, istituzione culturale-scientifica permanente avente, in particolare, finalità di studio, ricerca e approfondimento scientifico in materia di pubblica amministrazione, di innovazione e sviluppo tecnologico anche attraverso l'alta formazione e la ricerca, nonché di sviluppo della qualità in ogni ambito della pubblica amministrazione.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
3. La Regione può partecipare alle spese per il funzionamento e per il finanziamento delle attività della Fondazione.
4. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di aderente istituzionale della Regione del Veneto.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO VI***Razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto*****Art. 25****Razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi e degli uffici operativi dell'amministrazione.**

1. La Regione del Veneto, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 2 commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, intende proseguire nella politica di ottimizzazione degli spazi attualmente occupati ad uso ufficio e per attività istituzionali.
2. L'accorpamento degli uffici regionali ed il riuso razionale degli spazi costituiscono azioni prioritarie in materia.
3. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a disporre tutti gli atti e provvedimenti necessari al raggiungimento di tale obiettivo, anche mediante la dismissione di immobili di proprietà utilizzati ad uso istituzionale e la cessazione dei rapporti di locazione passiva in essere.
4. Le dismissioni e cessazioni di cui al comma 3 sono finalizzate anche alla razionalizzazione dei locali ospitanti il Presidente della Regione del Veneto, della Giunta regionale, nonché degli uffici operativi dell'amministrazione regionale e al loro accorpamento presso i compendi immobiliari di proprietà ubicati in prossimità della Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia.

Art. 26**Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".**

1. Al fine di dare compiuta attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7:

a) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il parere previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 deve essere espresso entro il termine perentorio di giorni trenta dalla trasmissione alla competente Commissione consiliare della deliberazione di Giunta regionale di adozione o aggiornamento del Piano. Decorso tale termine si prescinde dal parere.";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. La Giunta regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:

a) conferimento del bene a fondi immobiliari, nel rispetto della normativa di settore;

b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante tra l'altro, disposizioni in materia di partenariato pubblico privato.

3 ter. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma 3 bis non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del conferimento nel caso di trattativa diretta non potrà essere inferiore oltre il 25 per cento del valore attribuito allo stesso, tramite perizia di stima.

3 quater. Le perizie di stima degli immobili oggetto di valorizzazione e/o alienazione e i loro aggiornamenti possono essere affidati all'Agenzia del territorio o all'Agenzia del demanio o a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno."

2. L'inserimento degli immobili nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, di cui all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale dell'articolo 35, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010".

Art. 27**Norme applicative.**

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a tutti gli enti e/o aziende indicati dall'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", ad esclusione delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

Art. 28**Norma finanziaria.**

1. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente capo, sono allocate al Titolo 4 "Entrate in conto capitale" Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO VII**Disposizioni in materia di sanità**

Art. 29**Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.**

1. La disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 37 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" è confermata per il biennio 2016-2018, prorogabile di un anno.
2. Le aziende ed enti del servizio sanitario regionale si conformano alle disposizioni di principio di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermi restando i vincoli di costo in materia di personale, le aziende ed enti del servizio sanitario regionale possono disporre acquisizioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza ed urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
3. Al fine del conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" ed all'articolo 17, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", con effetto dal 1° gennaio 2017 in presenza di riorganizzazioni dell'area tecnico-amministrativa degli enti del servizio sanitario regionale derivanti dall'applicazione della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS" i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo sono permanentemente ridotti di un importo pari ai risparmi derivanti dalla diminuzione delle strutture complesse operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione, anche laddove non abbiano comportato riduzione del personale in servizio.
4. I risparmi conseguiti dagli enti del servizio sanitario regionale ai sensi del comma 3 possono essere destinati in quota parte dalla Regione alla costituzione e integrazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dell'azienda costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 in relazione alla dotazione organica dell'azienda predetta e delle funzioni alla stessa trasferite dagli enti del servizio sanitario regionale.
5. La Giunta regionale definisce le necessarie disposizioni attuative.
6. Sui provvedimenti di cui al presente articolo viene acquisito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 30**Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 517/99, dovendo pertanto essere garantita, a carico del servizio sanitario regionale, l'equiparazione della retribuzione complessiva tra personale universitario e personale del servizio sanitario nazionale, mediante l'attribuzione di un'eventuale indennità integrativa determinata nella misura necessaria ad assicurare al personale universitario un trattamento economico complessivo non inferiore a quello attribuito al personale del servizio sanitario nazionale di pari anzianità ed incarico.

3 ter. La Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, può assumere, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, oneri per la chiamata di professori ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della predetta legge n. 240 del 2010, limitatamente ai dipendenti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona muniti di abilitazione all'insegnamento universitario."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute" Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 31**Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo**

30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

1. L'articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è così sostituito:

*"Art. 40
Collegio sindacale.*

1. A norma dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", il Collegio sindacale delle Aziende ULSS è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero della Salute e dura in carica tre anni. Tale normativa si applica anche alle Aziende Ospedaliere, agli IRCSS e alle Aziende Ospedaliere Integrate Universitarie. Per quest'ultime il componente regionale deve essere designato di concerto con il Rettore dell'Università.

2. Al collegio sindacale spettano funzioni di:

- a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;*
- b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;*
- c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.*

3. A norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, salve eventuali variazioni in conseguenza di provvedimenti legislativi statali.

4. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. Nella base presa a riferimento per il calcolo della suddetta indennità non rientrano le quote premiali erogate ai Direttori Generali.

5. I componenti del Collegio hanno diritto al rimborso delle sole spese vive e documentate, per effetto del loro trasferimento in diverse sedi aziendali nell'esercizio delle loro funzioni. Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell'Azienda Sanitaria."

2. I Collegi dei revisori delle Aziende ULSS in carica all'entrata in vigore della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS", restano in carica per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3-ter, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 502 del 1992, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2016.

3. Nella legislazione regionale ovunque ricorrano le parole "collegio dei revisori" o "revisori", le stesse sono sostituite rispettivamente con le parole "collegio sindacale" o "sindaci".

Art. 32

**Disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero".
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".**

1. Le Aziende di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 subentrano con successione a titolo universale nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alle Aziende ULSS di cui al comma 3 del medesimo articolo, in ragione dell'ambito di competenza, così come risultante dall'Allegato A della legge regionale sopra citata.

2. La legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 costituisce titolo per la trascrizione dei beni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e nell'esercizio delle sue funzioni, Azienda Zero di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale predetta può subentrare nella posizione detenuta dalla Regione o dalle Aziende del Sistema sanitario regionale in enti, società e consorzi, al fine della razionalizzazione complessiva delle funzioni e dei relativi costi, nonché subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni.

Art. 33

Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

1. Le gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994 n. 56 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2016, e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017, subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie.

Art. 34

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è sostituito dal seguente:

"1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 3 è subordinato alla previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera g), n. 7, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19."

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è abrogato.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 dopo le parole: *"nei rimanenti casi"* sono inserite le seguenti: *"con esclusione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice"*.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice richiesta da istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché da strutture private è rilasciata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), n. 7, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19."

Art. 35

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica".

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, è aggiunto il seguente:

*"Art. 25 bis
Disposizioni in materia di distribuzione dei medicinali.*

1. Ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", le Aziende ULSS del territorio regionale sono individuate quali autorità competenti:

- a) al rilascio dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 e all'espletamento della relativa procedura di cui all'articolo 103 del medesimo decreto legislativo;
- b) alla registrazione dei distributori di sostanze attive secondo le previsioni di cui all'articolo 108-bis del medesimo decreto legislativo;
- c) all'effettuazione delle ispezioni presso i magazzini e le altre sedi autorizzate in cui vengono conservati medicinali e sostanze attive ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
- d) al rilascio dell'autorizzazione dell'attività di vendita di medicinali a distanza al pubblico da parte di farmacie ed esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", ai sensi dell'articolo 112 quater del medesimo decreto legislativo;
- e) all'espletamento delle procedure relative all'apertura degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ivi inclusa la successiva vigilanza;
- f) all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 144 del medesimo decreto legislativo, in caso di irregolarità nel commercio dei medicinali.

2. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano e delle sostanze attive, per il monitoraggio delle autorizzazioni e delle registrazioni di cui al comma 1 e della presenza di stati di carenza o indisponibilità dei medicinali stessi."

Art. 36

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 "Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità".

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23, è sostituita dalla seguente:

"c) al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperatura controllate, consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle presso i punti di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e). I medicinali così recuperati sono riutilizzabili dalle strutture sanitarie e dalle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitaria operanti nella Regione che ne facciano richiesta."

Art. 37

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 "Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità".

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23, le parole: "riconosciute ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40", sono sostituite dalle seguenti: "operanti nella Regione".

Art. 38

Interventi per il governo delle liste d'attesa.

1. La Regione del Veneto promuove il governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del Piano nazionale di governo delle liste di attesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Aziende ULSS e ospedaliere, anche tramite gli erogatori privati accreditati, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie.
3. L'attività della Regione è volta, in particolare:
- a) a perseguire la riduzione ed il rispetto dei tempi di attesa;
 - b) ad assicurare all'assistito l'effettiva possibilità di vedersi garantita l'erogazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito delle strutture pubbliche e private accreditate;
 - c) a monitorare e vigilare sui risultati raggiunti;
 - d) a prevedere idonee misure da adottarsi nei confronti del direttore generale delle Aziende ULSS e Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), nonché degli erogatori privati accreditati, in caso di mancato rispetto dei tempi individuati per l'erogazione delle prestazioni.
 - e) a vigilare che Aziende ULSS, aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), nonché erogatori privati accreditati, rispettino le disposizioni e gli adempimenti impartiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul rispetto degli obblighi in tema di anticorruzione e trasparenza.
4. Al fine di garantire l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale:
- a) il medico prescrittore ha l'obbligo, nel caso di prima visita o di esami diagnostici, di attribuire la appropriata classe di priorità e di indicare il sospetto diagnostico.
 - b) le classi di priorità sono lo strumento per assegnare il corretto tempo di accesso alle prestazioni sanitarie considerando la data della richiesta della prestazione rivolta all'erogatore e la data di erogazione proposta.
 - c) le classi di priorità sono le seguenti:
 - 1) classe U (Urgente);
 - 2) classe B (Breve Attesa);
 - 3) classe D (Differita);
 - 4) classe P (Programmabile).
 - d) ad ogni classe di priorità corrisponde una diversa tempistica di erogazione della prestazione sanitaria, come di seguito indicato:
 - 1) classe U entro 24 ore dalla presentazione;
 - 2) classe B entro 10 giorni dalla prenotazione;
 - 3) classe D entro 30 giorni dalla prenotazione;
 - 4) classe P entro 60/90 giorni dalla prenotazione secondo indicazione del medico prescrittore.
 - e) le Aziende ULSS hanno l'obbligo di erogare le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge nei confronti dei propri assistiti, anche tramite l'offerta delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati previa stipula degli appositi accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
 - f) almeno il 90 per cento delle prestazioni prioritarie deve essere erogato entro i tempi massimi previsti da ogni classe di priorità da parte delle Aziende ULSS e ospedaliere nonché dalle strutture private accreditate. Il restante 10 per cento deve essere erogato entro i successivi dieci giorni nel caso di classe B, entro i successivi trenta giorni negli altri casi.

g) qualora alla prima visita sia attribuita la classe di priorità U, le Aziende ULSS e ospedaliere nonché gli erogatori privati accreditati devono organizzare idonei percorsi assistenziali, anche mediante l'accesso diretto agli ambulatori, ove possibile.

h) la classe di priorità U è riservata, di norma, alle prescrizioni di prima visita specialistica ambulatoriale. Nel caso di necessità di ulteriori accertamenti e controlli, le Aziende ULSS e ospedaliere, anche mediante gli erogatori privati accreditati, devono organizzare la presa in carico dell'assistito da parte del medico specialista.

i) le visite e gli accertamenti di controllo devono essere effettuati, nel tempo previsto dal medico prescrittore, dallo stesso ovvero da altri medici appartenenti alla medesima struttura sanitaria.

l) non è ammessa la chiusura delle agende di prenotazione.

m) i Direttori generali delle Aziende ULSS elaborano annualmente un documento di analisi e previsione relativo alla domanda di prestazioni ambulatoriali proveniente dai propri assistiti e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle Aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati.

5. Le Aziende ULSS e Ospedaliere, nonché gli erogatori privati accreditati, devono rendere possibile il teleconsulto tra i medici ospedalieri e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta di afferenza territoriale.

6. Il medico specialista, che ritiene necessari ulteriori accertamenti al fine di completare il sospetto diagnostico, ha l'obbligo della presa in carico dell'assistito fino alla completa conclusione del percorso diagnostico.

7. Il Direttore generale dell'Azienda ULSS e ospedaliera determina adeguate forme e modalità per il ricevimento dei propri utenti, almeno un giorno alla settimana, dandone idonea comunicazione al pubblico nel sito istituzionale dell'Azienda.

8. È istituito un numero verde regionale a cui gli assistiti possono rivolgersi per segnalare criticità legate ai tempi di attesa per accedere alle prestazioni sanitarie.

9. Il Centro di prenotazione (CUP) deve essere unico a livello provinciale e gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono afferire al Centro unico di prenotazione. Le prestazioni specialistiche, ad eccezione di quelle di medicina di laboratorio, devono essere prenotate esclusivamente tramite il Centro unico di prenotazione.

10. Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager con il compito di organizzare e monitorare i processi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

11. Il Centro unico di prenotazione deve prevedere un sistema di recall per ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione e per ricevere le disdette delle prenotazioni.

12. L'assistito che non si presenta nel giorno previsto per l'erogazione della prestazione, senza aver dato idonea disdetta, fatti salvi i casi di forza maggiore, è tenuto al pagamento della prestazione all'erogatore pubblico o privato accreditato, secondo la tariffa prevista dal vigente Nomenclatore tariffario, anche se esente dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

13. Le Aziende ULSS e le Aziende ospedaliere nonché i presidi ospedalieri accreditati privati assicurano ordinariamente i servizi ambulatoriali per l'utenza esterna attraverso l'apertura delle strutture fino alle ore 23.00, per almeno tre giorni alla settimana, e dalle ore 8.00 alle 12.00 la domenica ed i giorni festivi. La programmazione dell'attività delle apparecchiature diagnostiche deve prevedere il loro utilizzo minimo per dodici ore al giorno per almeno sei giorni alla settimana.

14. È istituito il Tavolo di monitoraggio aziendale i cui componenti sono nominati dal Direttore generale. Il tavolo è presieduto dal Direttore sanitario ed è composto da: Direttore Medico responsabile della funzione ospedaliera, Direttore del Distretto, CUP Manager, rappresentanti dei medici dipendenti e dei medici convenzionati, un rappresentante delle associazioni degli erogatori privati accreditati e rappresentanti delle associazioni degli utenti. Il Tavolo di monitoraggio ha il compito di verificare l'appropriatezza prescrittiva e l'andamento dell'offerta aziendale, sia ospedaliera sia di specialistica interna, nonché quella degli erogatori privati accreditati, consentendo la modulazione della stessa anche attraverso l'utilizzo degli istituti contrattuali all'uopo previsti.

15. I professionisti che erogano una prestazione in regime di libera professione non possono prescrivere prestazioni, per proseguire l'iter diagnostico-terapeutico, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale. Il volume di prestazioni ambulatoriali erogate dal professionista in regime di libera professione non può essere superiore al volume di prestazioni erogate in regime istituzionale.

16. I tempi massimi per l'effettuazione di interventi chirurgici correlati alle classi di priorità sono, inderogabilmente, i seguenti:

- a) classe A: 30 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;
- b) classe B: 60 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;
- c) classe C: 90 giorni dalla data di fissazione dell'intervento;
- d) classe D: 180 giorni dalla data di fissazione dell'intervento.

17. Il Direttore Medico responsabile organizzativo-funzionale dell'intera funzione ospedaliera è responsabile del rispetto dei tempi di cui al comma 16.

18. Gli interventi di chirurgia correlati al trattamento di una neoplasia maligna (primaria, secondaria, in situ) sono inseriti nella classe di priorità A, anche nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale.

19. La Giunta regionale individua le sedi per lo svolgimento dell'attività chirurgica correlata a patologie oncologiche di maggiore complessità clinica e organizzativa, al fine di assicurare il rispetto del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" per quanto attiene, in particolare, ai volumi di attività e agli esiti.

20. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo da parte dei professionisti, si applicano le procedure e le sanzioni previste dagli istituti contrattuali vigenti.

21. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 39

Disposizioni in materia di immobili rientranti nel patrimonio disponibile delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale devono approvare e trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2017 un Piano straordinario delle alienazioni degli immobili classificati ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517", come beni del patrimonio disponibile e non utilizzati per i fini istituzionali. La Giunta regionale approva i Piani, autorizzando le alienazioni da essi previste, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, decorsi i quali si prescinde dal parere.

2. Le aziende ed enti predetti devono procedere alle alienazioni previste dai piani alla vendita di tutti gli immobili non utilizzati a fini istituzionali già classificati come beni del patrimonio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicando idoneo avviso di alienazione entro tre mesi dal ricevimento dell'autorizzazione regionale dall'entrata in vigore della legge medesima, sul profilo dell'ente e dandone ogni opportuna pubblicità. Le aziende ed enti procedono alla vendita degli immobili non utilizzati a fini istituzionali classificati come beni del patrimonio disponibile dopo l'entrata in vigore della presente legge, procedendo come stabilito nel periodo precedente entro sei mesi dall'atto di classificazione del bene nel patrimonio disponibile.

3. La perizia di stima degli immobili è affidata all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia del demanio, a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.

4. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare utilizzato a fini istituzionali e per investimenti esclusivamente in sanità.

Art. 40

Funzioni di controllo delle attività di ARPAV.

1. A far data dal 1° gennaio 2017, l'ARPAV è finanziata in particolare con le risorse del Fondo Sanitario Regionale, assicurando la piena erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA) secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale."
2. La Giunta regionale, per il tramite dell'Area sanità e sociale, definisce gli obiettivi gestionali annuali di ARPAV, di intesa con l'Area tutela e sviluppo del territorio per gli aspetti tecnici di competenza.
3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, ARPAV viene assoggettata alla disciplina dei controlli economico - finanziari - patrimoniali vigenti per le aziende del servizio sanitario regionale, per il tramite dell'Area sanità e sociale.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 41

Contributo ad ARPAV per attività di carattere ambientale.

1. Al fine di consentire il proseguimento delle peculiari attività di carattere ambientale svolte dall'agenzia per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV), procedure che si distinguono, nel più ampio contesto del programma annuale delle attività, per la loro specificità ed interconnessione con le competenze degli uffici regionali, viene riconosciuto all'ARPAV un contributo annuale di euro 400.000,00.
2. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento delle suddette attività, alle rispettive modalità di esecuzione e all'assegnazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente" - Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 42

Modifiche della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".

1. All'articolo 14, comma 4, lettera h), dopo le parole: "*Provincia di Rovigo*" aggiungere le parole: "*e inoltre il Comune di Boara Pisani*".
2. All'articolo 14, comma 4, lettera g), dopo le parole: "*Provincia di Padova*" aggiungere le parole: "*ad esclusione del Comune di Boara Pisani*".

Art. 43

Modifica dell'allegato A di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".

1. All'allegato A di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nell'elenco dei comuni appartenenti all'ambito territoriale della Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" è aggiunto il Comune di "*Cavallino Treporti*" fino al 31 dicembre 2017 e contestualmente è tolto dall'elenco dei comuni dell'Azienda ULSS n. 4;
 - b) nell'elenco dei comuni appartenenti all'ambito territoriale della Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" è aggiunto il Comune di "*Cavallino Treporti*" dal 1° gennaio 2018 e contestualmente è tolto dall'elenco dei comuni dell'Azienda ULSS n. 3.

Art. 44**Modifiche della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto-Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".**

1. Al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 le parole: *"devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attuazione delle schede di dotazione territoriale incrementando, rispetto all'attuale programmazione, i posti letto degli ospedali di comunità del 15 per cento"* sono sostituite con le parole: *"devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attivazione del 50 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità ed entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio"*.

Art. 45**Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".**

1. Al comma 3 ter dell'articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, come introdotto dall'articolo 19 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS" il numero "3.000" è sostituito con il numero "1.000".

Art. 46**Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".**

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 23 (Fabbisogno di personale medico ospedaliero) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, sono inserite le parole: *"Nel rispetto della normativa nazionale"*.

Art. 47**Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".**

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 15 (riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari a seguito della ridefinizione dell'assetto delle ULSS e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016") della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, sono inserite le parole: *"Nel rispetto dei principi sanciti dalla legislazione statale in materia"*.

Art. 48**Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS".**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 (Personale) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, dopo le parole: *"ovvero assunto direttamente"* sono aggiunte le parole: *"mediante procedura concorsuale"*.

Art. 49**Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta**

denominato "Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS."

1. Al comma 1 dell'articolo 5 (Direttore generale) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, dopo le parole: "... servizio sanitario regionale" sono aggiunte le parole: "alla data della nomina stessa".

Art. 50

Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS."

1. Dopo la lettera b) del comma 1, dell'articolo 4 (Organi dell'Azienda) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, è inserita la seguente:

"b bis) il Collegio di direzione."

Art. 51

Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS."

1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 7) (Funzioni dell'Azienda Zero) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, dopo le parole: "l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie" sono aggiunte le parole: "svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante".

Art. 52

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 sono aggiunti i seguenti:

"Ibis. Con riferimento alle associazioni iscritte ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001" e dell'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", l'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo consiste nel pubblicare annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotate di sito internet, mediante affissione nella sede in cui operano, in spazi accessibili al pubblico un prospetto dal quale si evidenzino con completezza i valori espressi in percentuale della ripartizione dei costi sostenuti per la gestione e per la raccolta dei fondi sul totale di tutto quanto introitato. La Giunta regionale definisce e trasmette alle associazioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema al quale attenersi per la suddetta pubblicazione.

Iter. La Giunta regionale provvede alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma Ibis del presente articolo, anche mediante controlli a campione, effettuati mediante sorteggio."

Art. 53

Disposizioni in materia di pazienti diabetici di minore età.

1. La Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione, un documento che individui le modalità relative all'erogazione dei dispositivi di automonitoraggio della glicemia che adottano il sistema FGM (Flash Glucose Monitor), per i pazienti di minore età con patologia, dal quarto mese dalla prescrizione dei medesimi dispositivi.

Art. 54**Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.**

1. Con il presente articolo la Regione del Veneto, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale di settore ed in armonia con le previsioni dettate dall'articolo 20 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)" della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, detta norme relative all'ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.
2. Ai fini delle disposizioni recate dal presente articolo si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano accessibili e presenti, in forma prevalente, apparecchiature per il gioco di azzardo lecito previste dalla normativa vigente.
3. La Giunta regionale, al fine di consentire un'omogenea applicazione in tutto il territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli esercizi da considerarsi assimilati alle sale da gioco; decorso inutilmente tale termine i comuni possono, comunque, applicare le disposizioni di cui al presente articolo individuando loro stessi tali tipologie di esercizi e comunicandolo alla Regione.
4. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", e successive modificazioni, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.
5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 i comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all'ubicazione delle sale da gioco, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ed in particolare dal comma 3 del medesimo articolo.
6. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 1, i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.
7. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", gli interventi edilizi di ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati, al rilascio del permesso di costruire. Per i medesimi interventi e per quelli di nuova costruzione i termini istruttori per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati.
8. Gli interventi e le opere di cui al comma 7, eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale o in parziale difformità dallo stesso, sono rimossi o demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro un termine congruo stabilito dal comune, comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine la demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Per i medesimi interventi, in deroga alla vigente normativa regionale, non può essere irrogata la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli esercizi assimilati alle sale da gioco individuati ai sensi del comma 3.
10. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 5, le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati sono realizzati:
 - a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
 - b) nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765."
11. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, non si applicano alle sale da gioco ed agli esercizi alle stesse assimilati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.

Art. 55

Modifica della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il trattamento di cui al comma 1 è previsto anche nel caso di dipendenti regionali, appartenenti all'area del comparto, in posizione di comando presso enti del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, compatibilmente con quanto previsto dalla disciplina contrattuale in materia."

CAPO VIII

Disposizioni in materia di servizi sociali

Art. 56

Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e modifica di leggi regionali.

1. Le IPAB sono classificate ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997" e dei paragrafi 1 e 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 7 maggio 1998 "Classificazione tipologica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel Veneto. Articolo 72, legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e dell'articolo 9 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37" (BUR n. 50/1998). Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'IPAB, è stabilito in tre componenti per le IPAB di classe 2 e in cinque componenti per le IPAB di classe 1. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di cinque anni.

2. Al fine di introdurre nel sistema regionale delle IPAB condizioni volte a razionalizzare i processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali, contribuendo alla realizzazione di economie di scala nell'utilizzo delle risorse ed al contenimento dei costi della produzione, la Giunta regionale, compatibilmente con la vigente normativa statale, definisce anche in via sperimentale misure atte a promuovere moduli di aggregazione tra più istituzioni negli approvvigionamenti di beni e servizi, nello svolgimento integrato delle attività di gestione e formazione del personale, dei servizi tecnici e della logistica, dei servizi informatici e di altre eventuali attività di supporto, compresa la possibilità di sviluppare collaborazioni con le aziende sanitarie aventi le medesime finalità.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 8, della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria" è aggiunto il seguente:

"8 bis. La dismissione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, in alternativa all'ipotesi di cui al comma 8, può essere compiuta, dopo avere effettuato il passaggio al patrimonio disponibile secondo le norme di legge vigenti, nell'ambito di un piano di risanamento risolutivo, comunque nel rispetto della programmazione regionale e locale."

4. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale del 23 novembre del 2012, n. 43 prima delle parole: "La Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "Qualora lo scopo dell'IPAB sia cessato o non sussistano più le condizioni economico-finanziarie sufficienti per la prosecuzione dell'attività istituzionale della stessa, nemmeno nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23,".

5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale del 23 novembre 2012, n. 43 è abrogato.

6. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 dopo le parole: "che eventualmente residui" sono aggiunte le parole: "ad altra IPAB del territorio, anche contiguo, o al comune in cui essa abbia la sede, previa acquisizione del parere delle conferenze dei sindaci dei territori interessati."

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il commissario straordinario verifica, altresì, la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione."

8. Le IPAB si dotano di un revisore dei conti o di un collegio di revisori, iscritti nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominati fra i revisori inseriti nell'elenco regionale articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale e soggetto ad aggiornamento periodico. La competente struttura regionale provvede a istruire le proposte di iscrizione, presentate dai revisori dei conti legali ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale, verificando la regolarità della documentazione prodotta e l'esistenza dell'iscrizione al registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

9. Le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta regionale; un componente dalla conferenza dei sindaci della sede legale dell'IPAB e un componente dal consiglio di amministrazione. Le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale. Le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal consiglio di amministrazione.

10. I revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta. Ai revisori si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 2399 del codice civile.

11. I revisori vigilano sull'osservanza da parte dell'IPAB delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercitano le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ed esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

12. I revisori hanno, altresì, l'obbligo, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'IPAB, di riferirne immediatamente al consiglio di amministrazione e sono tenuti a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, qualora lo ritengano opportuno, la struttura regionale competente.

13. I revisori sono tenuti, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.

14. Al revisore e a ciascun membro del collegio dei revisori spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal consiglio di amministrazione all'inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni.

15. L'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 "Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale" è abrogato.

16. I segretari-direttori delle IPAB sono individuati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni, ed in particolare:

- a) per le IPAB di classe 1A l'incarico di segretario-direttore è conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico da almeno cinque anni;
- b) per le IPAB di classe 1B l'incarico di segretario-direttore è conferito a persone dotate di qualifica di dirigente pubblico;
- c) per le IPAB di classe 2 l'incarico di segretario-direttore è conferito a persone appartenenti alla categoria D.

17. Il comma 5 ter dell'articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1997)" è così sostituito:

"5 ter. Per tutelare il perseguimento dell'economicità ed efficienza nelle IPAB, i compensi del personale dirigenziale e quelli del segretario-direttore, anche se titolari di più incarichi nelle istituzioni, non possono superare quelli previsti per il personale regionale avente, rispettivamente, l'incarico di direttore di unità organizzativa e di direttore di direzione, di cui agli articoli 17 e 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni."

18. Le IPAB provvedono ad adeguare i propri statuti a valere dalla scadenza dei consigli di amministrazione in essere all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 57

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario".

1. L'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Ammissione al servizio civile regionale volontario.

1. Possono svolgere il servizio civile regionale volontario i giovani residenti o domiciliati in Veneto che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e non superato il ventottesimo.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le cause di esclusione dal servizio civile di cui alla normativa nazionale vigente.

3. La Regione pubblica ogni anno un bando per l'avviamento al servizio civile regionale volontario. Il numero di posti disponibili è determinato ogni anno entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio regionale di previsione annuale, in relazione alle risorse finanziate stanziare.

4. Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, i criteri di selezione dei giovani, i progetti d'impiego, gli enti gestori, le sedi di servizio, il periodo presunto di avviamento al servizio, l'importo delle indennità di servizio."

Art. 58

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario".

1. L'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 è così sostituito:

"Art. 8

Indennità di servizio.

1. Ai giovani in servizio civile regionale viene corrisposta dagli enti gestori un'indennità di servizio definita secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale."

2. In sede di prima applicazione l'indennità di servizio di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, viene stabilita dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more del provvedimento della Giunta regionale ferma restando la soppressione dei premi di fine servizio, l'indennità di servizio continua ad essere corrisposta secondo quanto previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 59**Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore.**

1. La Regione del Veneto, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione e dall'articolo 6, comma 1, lettera n), dello Statuto del Veneto, istituisce un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, a sostegno dei figli rimasti orfani che non hanno ancora concluso l'obbligo scolastico e la cui famiglia si trova in situazione di difficoltà economica.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali, a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico delle famiglie nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di un genitore. La Regione del Veneto promuove, altresì, forme di collaborazione con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famiglie.
3. La Giunta regionale eroga annualmente contributi alle famiglie di cui al presente articolo che si trovino in situazione di difficoltà economica e con figli a carico che non abbiano concluso l'obbligo scolastico e per tale finalità entro il 31 gennaio individua, in un apposito bando, le priorità per l'attribuzione dei contributi nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle domande tenendo conto in particolare:
 - a) del reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare, così come risultante in seguito al decesso del genitore;
 - b) del numero dei figli presenti nel nucleo familiare che non abbiano conseguito l'obbligo scolastico;
 - c) della eventuale presenza di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
 - d) degli anni in cui la famiglia risiede in Veneto.
4. I contributi di cui al comma 3 sono erogati alle famiglie per il tramite dei comuni in due rate: l'anticipo entro il 30 giugno e il saldo entro dicembre. Tali contributi sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o contributi concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.
5. In fase di prima applicazione la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui al comma 3 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 60**Modifiche della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà".**

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 sono aggiunte le seguenti parole: *"e sono cumulabili con altri interventi, contributi o finanziamenti concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie."*
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, al fine di consentire una adeguata e capillare informazione in tutto il territorio regionale, promuove, in concomitanza all'emissione dei bandi per l'accesso ai finanziamenti, la conoscenza di tutte le iniziative previste dalla presente legge dandone pubblicità nel proprio sito istituzionale, ovvero con ogni altra modalità ritenga opportuna ed invitando anche i comuni ad effettuare tale informazione con quegli strumenti che loro stessi ritengano effettivi ed efficaci a raggiungere tutta la popolazione."
3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, sono soppresse le parole: *" , sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"*.

4. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, le parole: "*il prestito è concesso a tasso zero*" sono sostituite con le parole: "*il contributo è concesso a fondo perduto*".
5. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 la parola: "*prestito*" è sostituita con la parola: "*contributo*".
6. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 dopo le parole: "*difficoltà economica*" sono inserite le seguenti: "; *il contributo regionale è concesso a fondo perduto*".
7. L'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, è così sostituito:

"Art. 7

Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le disposizioni attuative della presente legge ed in particolare quelle volte a stabilire le priorità tra gli aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 nonché quelle necessarie per la richiesta dei contributi e per la gestione dei fondi di cui agli articoli 4 e 5, secondo i principi della semplificazione amministrativa, della tempestività nell'erogazione dei contributi ai beneficiari e del sostegno al maggior numero di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, anche individuando le relative modalità ed attività di informazione e promozione delle diverse misure previste. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento; decorso tale termine la Giunta regionale ne prescinde."

CAPO IX

Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 61

Istituzione del numero unico di emergenza-112 sul territorio regionale.

1. Al fine di attuare il numero unico di emergenza europeo NUE 112 secondo le modalità di cui all'articolo 75 bis, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", ed all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", la Giunta regionale è autorizzata a definire, in relazione alle specificità della Regione del Veneto, le soluzioni operative in previsione dell'attivazione delle procedure per l'impianto e l'attivazione del NUE 112.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00, per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 62

Contributo straordinario alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di volontariato, iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modificazioni, in misura proporzionale all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) versata nell'anno 2016.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 "Soccorso civile" - Programma 01 "Sistema di protezione civile" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO X**Disposizioni in materia di governo del territorio****Art. 63**

Modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" e disposizioni transitorie.

1. Dopo l'articolo 11 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

"Art. 11 ter

Misure per il coordinamento degli strumenti di pianificazione incidenti sul governo del territorio.

1. Al fine di garantire il coordinamento tra la pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica di competenza regionale, e quella di competenza di altri enti, la Giunta regionale può convocare, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di governo del territorio, una conferenza di servizi istruttoria tra gli enti interessati per verificare se sussistano disposizioni della pianificazione incoerenti o contrastanti tra loro.

2. Qualora la conferenza di servizi di cui al comma 1 evidenzia la necessità di apportare modifiche alla pianificazione urbanistica e territoriale, il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione". La variazione degli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, conseguente all'accordo di programma, è determinata sulla base delle risultanze della conferenza di servizi e dei pareri espressi in quella sede dai soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto delle gerarchie dei piani e delle competenze dei soggetti in rapporto al livello di pianificazione.

3. Per ipotesi diverse da quelle di cui al comma 2, la conferenza di servizi può, altresì, segnalare alla Giunta regionale, sulla base degli esiti della verifica effettuata, la necessità di revisioni, integrazioni o precisazioni dei contenuti degli strumenti di pianificazione di competenza del Consiglio regionale."

2. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", come introdotto dal comma 1 del presente articolo, le previsioni urbanistiche contenute nei piani di assetto del territorio (PAT) o piani di assetto del territorio intercomunali (PATI), approvati dalla Regione in conformità al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), mantengono validità ed efficacia anche nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 5, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

3. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è sostituito dal seguente:

"5. Le varianti al PATI sono adottate e approvate con le procedure di cui all'articolo 15, comma 2 e seguenti. Qualora le varianti riguardino il territorio di un solo comune e non incidano sui contenuti intercomunali del piano, ovvero si rendano necessarie ai soli fini dell'adeguamento alle prescrizioni del PTRC o del PTCP, o riguardino opere di competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, possono essere approvate anche con le procedure previste all'articolo 14 dal comune nel cui territorio ricade la variante proposta."

4. Il comma 4 bis dell'articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:

"4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e successive modificazioni, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi."

5. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

"4 ter. Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del PAT e del PI ubicate nelle fasce di rispetto delle strade, come definite sulla base delle vigenti disposizioni statali, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario. Il piano degli interventi può altresì consentire, attraverso specifiche schede di intervento, gli ampliamenti dei fabbricati residenziali esistenti nelle fasce di rispetto delle strade, in misura non superiore al 20 per cento del volume esistente, necessari per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, alle norme di sicurezza e alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, purché tali ampliamenti siano realizzati sul lato opposto a quello fronteggiante la strada e a condizione che non comportino, rispetto alla situazione preesistente, pregiudizi maggiori alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione. Il rilascio del titolo abilitativo all'ampliamento è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione dell'ente proprietario o gestore della strada, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, nonché alla sottoscrizione di un atto d'obbligo contenente l'impegno dell'avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali lavori di adeguamento, modifica o ampliamento della sede viaria."

6. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:

"5 quinquies. Il PI, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di cavalli, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità."

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La Giunta regionale, in attuazione all'accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) di cui agli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del Codice, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico di cui al comma 1, procede alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge di cui, rispettivamente, agli articoli 136 e 142, comma 1, del Codice.

1 ter. La ricognizione degli immobili e delle aree di cui al comma 1 bis è costituita dalla delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione e consiste nella trasposizione su carta tecnica regionale della perimetrazione degli stessi.

1 quater. La Giunta regionale approva la ricognizione di cui ai commi 1 bis e 1 ter ed il relativo provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale della Giunta regionale."

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono inseriti i seguenti:

"2 bis. L'Osservatorio regionale per il paesaggio coordina la Rete regionale degli Osservatori locali di cui al comma 2 ter che si riconoscono nei principi in materia di paesaggio stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice. Le modalità di adesione degli Osservatori locali per il paesaggio alla Rete regionale sono disciplinate dalla Giunta regionale.

2 ter. Gli Osservatori locali per il paesaggio sono forme organizzative costituite da soggetti pubblici e privati, finalizzate a rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio nonché a favorire la partecipazione delle popolazioni alle politiche e alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio. Gli Osservatori locali concorrono altresì a dare concreta applicazione ai principi enunciati nella Convenzione europea del paesaggio.

2 quater. L'Osservatorio regionale, in collaborazione con gli Osservatori locali valuta i caratteri del paesaggio locale, le dinamiche e le pressioni che li modificano, accerta i degradi in atto, con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza dei paesaggi del Veneto.

2 quinquies. Gli Osservatori locali, per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio veneto, al fine di poter acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati, possono costituirsi in forma associativa."

9. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015" sono soppresse.

10. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01

"Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 64

Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

1. Le norme di deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all'articolo 2, comma 1, e di prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 8 della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale.

2. Gli eventuali provvedimenti di rigetto o di annullamento emessi dal comune sulla base di una interpretazione degli articoli 2, comma 1, 6, comma 1, e 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dai medesimi.

Art. 65

Modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

1. Al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: "*10 maggio 2017*" sono sostituite con le seguenti parole: "*31 dicembre 2018*".

Art. 66

Modifica dell'articolo 8 della legge 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali".

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell'edificio per non più di metri 1,50. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all'apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino."

Art. 67

Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante" e disposizione applicativa.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 è aggiunto il seguente articolo:

*"Art. 4 bis
Eccellenze Produttive.*

1. *Le attività produttive cui siano riconosciute caratteristiche di "eccellenza" ai sensi del presente articolo, possono ampliarsi anche in deroga ai limiti stabiliti dai PTCP, dai PAT e PATI, nel rispetto delle specificità territoriali e ambientali.*

2. I parametri e le caratteristiche di "eccellenza" di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale in ragione del valore strategico sovra comunale e dell'influenza sul sistema sociale e territoriale dell'impresa richiedente, nonché sulla base dei seguenti criteri:

- a) valore della produzione;
- b) numero dei lavoratori dipendenti;
- c) entità degli investimenti su ricerca e innovazione;
- d) presenza di sistemi di gestione per la qualità, ambiente, sicurezza o altre certificazioni di prodotto o processo.

3. La valutazione di eccellenza è assegnata da una commissione regionale la cui composizione è stabilita dalla Giunta che provvede, altresì, a definire i termini, non superiori a venti giorni, e le modalità per ottenere il riconoscimento.

4. Le aziende riconosciute di eccellenza ai sensi del comma 3 sono considerate di rilievo sovra comunale anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

5. Alle richieste di ampliamento di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'articolo 4 ed i termini ivi previsti sono ridotti della metà.

6. Le istanze di ampliamento degli edifici produttivi possono comportare anche la parziale modifica e definizione di specifici parametri edilizi in variante agli strumenti urbanistici comunali, quali indici di copertura, altezze e distanze, in correlazione alle esigenze dell'azienda, previo parere favorevole del Comune e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

7. L'istanza di ampliamento è corredata, oltre che dai specifici elaborati progettuali richiesti ai sensi della normativa vigente, anche della seguente documentazione:

- a) certificazione dell'esistenza da almeno cinque anni in uno specifico territorio dell'attività produttiva dell'impresa richiedente;
- b) certificazione di eccellenza attribuita all'azienda ai sensi del comma 3;
- c) dettagliato piano di investimento aziendale, che evidenzia le necessità delle nuove superfici coperte e scoperte e la ricaduta occupazionale nel territorio di appartenenza;
- d) previsione di adeguate misure di mitigazione ambientale, idraulica e di contenimento energetico, anche mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili."

2. L'articolo 4 bis della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica alle attività produttive esistenti da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 68

Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica.

1. Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni" e della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

CAPO XI**Disposizioni in materia di lavori pubblici, trasporti e parchi****Art. 69****Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: *"all'articolo 2, comma 2, lettera a),"* sono inserite le seguenti: *"numero 1),"*;
- b) dopo le parole: *"di singolo importo"* sono aggiunte le seguenti: *"pari o"*;
- c) le parole: *" , avvalendosi a tal fine delle valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione""* sono soppresse;
- d) il secondo periodo è sostituito dal seguente: *"Il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori di cui al primo periodo sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate."*

2. Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"1 bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni dall'approvazione, per la presa d'atto da parte della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni."

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

"1 ter. Per gli interventi di importo dell'investimento superiore a 5.000.000 euro e per gli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato previste dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici, il relativo inserimento negli elenchi annuali di cui ai commi 1 e 1 bis è subordinato alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell'intervento."

4. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"2. Il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco annuale dei lavori sono adottati dalla Giunta regionale, approvati dal Consiglio regionale e pubblicati, secondo le modalità e nei termini disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori."

5. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: *"ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006"* sono sostituite dalle seguenti: *"ai sensi della normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori"*.

6. Il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

"9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove previsti, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale sono predisposti sulla base della documentazione prevista dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori. Per i lavori di manutenzione è in ogni caso sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi."

7. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

"9 bis. Per la predisposizione da parte delle strutture regionali degli strumenti di programmazione di cui al presente articolo, la Giunta regionale destina specifiche risorse ai sensi dell'articolo 11, qualora si renda necessario ricorrere all'affidamento all'esterno del servizio di elaborazione della necessaria documentazione prevista dalla vigente legislazione in materia di programmazione dei lavori pubblici."

8. Per gli interventi di qualunque importo, inclusi negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici dopo l'entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 "Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2007, n. 23 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" " e sino all'entrata in vigore della presente legge, per i quali è stato pubblicato il bando, l'inserimento negli elenchi annuali di cui all'articolo 4, commi 1 e 1 bis, non è subordinato alla valutazione da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", sotto il profilo della sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento.

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 come modificato della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 70

Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei" e disposizioni transitorie.

1. Nelle more dell'insediamento dell'Ente gestore, la Giunta regionale, d'intesa con l'Ente Parco regionale dei Colli Euganei e con i comuni ricompresi nell'area del Parco medesimo e nelle aree contigue, sottopone al Consiglio regionale la modifica della planimetria del Parco dei Colli Euganei e delle aree contigue, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 la parola: "*comprende*" è sostituita dalle seguenti parole: "*e le aree contigue comprendono*".

3. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis Aree contigue.

1. *La Regione, in applicazione dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", d'intesa con l'Ente parco, individua, all'interno delle aree attualmente incluse nel parco, i confini delle aree contigue e stabilisce, d'intesa con l'Ente parco e gli enti locali interessati, la relativa disciplina. In tali aree, anche al fine di assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse, possono essere dettate misure di disciplina della caccia, della pesca e per la tutela dell'ambiente. In particolare, all'interno delle stesse può essere disciplinato l'esercizio della caccia, soltanto nella forma della caccia controllata.*

2. *La Regione provvede all'individuazione ed alla disciplina delle aree contigue nel piano ambientale di cui all'articolo 3 o mediante modifica dello stesso con le procedure di cui all'articolo 7, sentita la competente commissione consiliare."*

4. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è abrogato.

5. L'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è così modificato:

a) l'alinnea del comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: "*1. Il territorio del parco può essere suddiviso nelle seguenti zone così come definite dagli articoli 9, 10, 11 e 12:*";

b) al comma 2 dell'articolo 8 le parole: "*dei citati articoli 9, 10, 11 e 12*" sono sostituite dalle seguenti: "*contenuti negli articoli 9, 10, 11 e 12,*".

6. Nel comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 le parole: "*zone di pre-parco di cui all'articolo 3, comma 4*" sono sostituite dalle seguenti: "*aree contigue di cui all'articolo 2 bis*".

7. Nelle more dell'approvazione o della modifica del Piano ambientale del parco regionale dei Colli Euganei ai fini dell'adeguamento delle norme di piano alla presente legge ed alla nuova perimetrazione del parco regionale dei Colli Euganei:

a) nelle zone interne al nuovo perimetro del parco continuano a trovare applicazione le relative disposizioni contenute nel Piano ambientale del parco regionale dei Colli Euganei;

b) nelle zone esterne al nuovo perimetro del parco, precedentemente ricomprese nell'ambito del parco regionale dei Colli Euganei, si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 18 del Piano ambientale del parco regionale dei Colli Euganei e nelle stesse l'esercizio della caccia è consentito unicamente nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni delle aree interessate e dell'area naturale protetta.

Art. 71

Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia" e disposizioni transitorie.

1. L'articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, viene sostituito dal seguente:

"Art. 8

Classificazione delle aree protette..

1. Il Piano ambientale, in conformità agli indirizzi indicati all'articolo 9, procede alla perimetrazione definitiva del territorio del parco, tenuto conto degli obiettivi e finalità della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nelle seguenti zone: zone di riserva naturale e zone agro-silvo-pastorali, nonché all'individuazione delle aree contigue secondo i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 9 bis."

2. Il comma 6, dell'articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 è così sostituito:

"6. Le zone agro-silvo-pastorali sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistico ambientali connessi e integrati a particolari forme colturali e da un sistema insediativo formato da piccoli nuclei, contrade, malghe ed edilizia rurale sparsa nonché dalla presenza di aree appartenenti alla Rete Natura 2000."

3. Dopo il comma 6, dell'articolo 9, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Le aree contigue sono quelle individuate e definite dall'articolo 32, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette"."

4. Dopo l'articolo 9, della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Aree contigue.

1. La Regione, in applicazione dell'articolo 32 della legge n. 394 del 1991, d'intesa con l'Ente parco, individua i confini delle aree contigue all'interno dell'attuale perimetro del parco e stabilisce, d'intesa con l'Ente parco e gli enti locali interessati la relativa disciplina. In tali aree, anche al fine di assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse, possono essere dettate misure di disciplina della caccia, della pesca e per la tutela dell'ambiente. In particolare, all'interno delle stesse può essere disciplinato l'esercizio della caccia, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge n. 394 del 1991."

5. Nelle more dell'insediamento dell'Ente gestore, la Giunta regionale, d'intesa con i Comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2017, provvede ad una revisione complessiva della zonizzazione e dei confini del territorio del Parco della Lessinia nonché all'individuazione ed alla disciplina delle aree contigue nel piano ambientale di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12, o mediante modifica dello stesso con le procedure di cui all'articolo 7 della legge medesima, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 72**Norme regionali sulla cremazione e dispersione delle ceneri.**

1. Nelle more dell'adozione del Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione di impianti di cremazione di cui alla legge medesima.
2. La Giunta regionale, anche ai fini dell'adozione del Piano di cui al presente articolo, è altresì autorizzata ad effettuare studi e analisi sulle emissioni in atmosfera relativamente ai crematori di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte mediante aumento della disponibilità della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 73**Azioni per lo sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).**

1. Al fine di favorire lo sviluppo del trasporto su ferro su scala regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere specifiche azioni per la realizzazione di interventi relativi al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).
2. L'ordine di priorità degli interventi di cui al comma 1 è stabilito dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
3. Nell'ambito delle risorse programmate fra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Regione del Veneto, la Regione concorre con una quota fino a 28.548.000,00 euro destinata alla progettazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 12.688.000,00 per l'esercizio 2017, euro 9.516.000,00 per l'esercizio 2018 ed euro 6.344.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 74**Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".**

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, dopo le parole: "*si applica successivamente all'attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale*", sono aggiunte le seguenti: "*in almeno un ambito provinciale*".

Art. 75**Sostegno al rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo pari ad euro 300.000,00 all'Azienda Gardesana Servizi per il sostegno delle spese di investimento per la progettazione del rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 04 "Sistema Idrico Integrato" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 76**Sviluppo di modelli per la prevenzione del rischio idrogeologico.**

1. Al fine della tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere accordi con enti ed istituzioni pubbliche per lo sviluppo e l'applicazione di modelli idrologici, idrodinamici e previsionali per la mitigazione del rischio alluvionale nel territorio veneto.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 "Difesa del Suolo" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO XII**Disposizioni in materia di sostegno alle attività produttive****Art. 77****Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".**

1. Il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è abrogato.

Art. 78**Disposizioni in materia di sviluppo del sistema produttivo veneto.**

1. Le disponibilità giacenti presso Veneto Sviluppo S.p.A. riferite alla conclusa attività di associazione in partecipazione denominata "Patrimonio Destinato", quantificate in euro 4.000.000,00, sono introitate nel bilancio regionale.
2. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002", per un importo di euro 3.000.000,00 sono introitate nel bilancio regionale.
3. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio", per un importo di euro 3.000.000,00 sono introitate nel bilancio regionale.
4. Le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono destinate a favorire lo sviluppo del sistema produttivo mediante il finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", Sub-azione A "Settore Manifattura" e Sub-azione B "Settore Commercio".
5. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" è sostituito dal seguente:

"4. L'ammontare di cui al comma 2, lettera a), è destinato ad operazioni di garanzia su portafogli "tranché cover" e ad operazioni di riassicurazione del credito, anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle risorse."
6. Agli oneri d'investimento, derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte per euro 7.000.000,00 relativi alla Sub-azione A "Settore Manifattura" con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 01 "Industria e Artigianato" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e per euro 3.000.000,00 relativi alla Sub-azione B "Settore Commercio" con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori" - Titolo 2 "Spese in conto capitale", le cui disponibilità vengono incrementate mediante le nuove entrate di cui ai commi 1, 2 e 3. allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale" - Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 79**Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi.**

1. In considerazione della gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo regionale veneto, al fine di non creare disparità di trattamento con le imprese di cui all'articolo 55, comma 3, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", non si procede alla revoca dell'agevolazione nei casi di violazione delle lettere b), c) e d), del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 "Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile" di cui alla abrogata legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile". Sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi già adottati, con esclusione degli accertamenti e delle procedure di riscossione coattiva non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Accertata la chiusura dell'intervento agevolativo di cui al comma 1, ai fini della restituzione al Ministero dello Sviluppo Economico dei fondi non utilizzati, le disponibilità di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, quantificate in euro 4.500.000,00, sono introitate nel bilancio regionale per essere restituite.

3. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 4.500.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 1 "Industria PMI e Artigianato" Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 2 allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale" Tipologia 300 "Altri trasferimenti in conto capitale", del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 80**Disposizioni urgenti per favorire l'accesso al credito delle imprese danneggiate dalla crisi bancaria.**

1. La Regione del Veneto sostiene le imprese che abbiano subito, nel periodo di tempo intercorrente fra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2016, una rilevante diminuzione del merito creditizio a causa dell'acquisto di prodotti finanziari emessi dalle banche finanziatrici, presso sedi o filiali dei medesimi istituti bancari autorizzati ad operare in territorio veneto in conformità alla normativa vigente.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente articolo individuando una nuova linea di intervento nell'ambito del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 aprile 2004 n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" e successive modificazioni.

3. Qualora l'intervento di cui al comma 2 si espliciti in forma di riassicurazione di singole garanzie concesse ai beneficiari da garanti, la Giunta regionale può prevedere un innalzamento del limite complessivo escutibile (CAP) sino ad un massimo del 20 per cento della sommatoria degli importi delle operazioni riassicurate nell'ambito della fattispecie di cui al presente articolo, imputate a ciascun CONFIDI che abbia rilasciato garanzia.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo rivestono carattere di eccezionalità e urgenza e, pertanto, le operazioni previste a valere sul Fondo di cui al comma 2, sono consentite sino al 31 dicembre 2017.

Art. 81**Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)".**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 2, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo."

Art. 82**Attivazione di misure per la riqualificazione ed il sostegno a favore dei territori facenti parte dei Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Stino di Livenza**

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese che insistono sui territori dei Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro e San Stino di Livenza che non sono stati inclusi tra le aree di crisi industriale non complessa, di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016 "Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.", pur possedendo i requisiti di candidabilità previsti dallo stesso.
2. La Giunta regionale determina le procedure per l'attribuzione delle risorse prevedendo criteri analoghi a quelli stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico relativamente alle aree di crisi industriale non complessa di cui al decreto citato al comma 1 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"- Programma 03 "Sostegno all'occupazione" Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 83

Limitazione degli interventi sul fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa.

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), tenuto conto dell'operatività del fondo regionale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per limitare nel territorio della Regione del Veneto l'intervento del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", alla controgaranzia delle garanzie emesse dal predetto fondo regionale e di quelle emesse dai consorzi di garanzia fidi, aventi sede operativa in Veneto ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. La limitazione dell'intervento del fondo di garanzia di cui al comma 1 è richiesta in via sperimentale per un periodo massimo di anni due e per operazioni di importo fino a 100.000,00 euro e potrà conformarsi alle evoluzioni della normativa che regola il funzionamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.

Art. 84

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

1. L'articolo 20 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016" è sostituito dal seguente:

"Art. 20

Misure urgenti per il credito delle aziende vittime di mancati pagamenti.

1. *La Giunta regionale, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitorie, è autorizzata a concedere un contributo straordinario in misura proporzionale all'ammontare dei crediti maturati nei confronti dei debitori imputati e, comunque, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per impresa.*
2. *Possono accedere al contributo di cui al comma 1 le micro, piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debitorie imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali)."*
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 20 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 85

Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l'area del litorale veneto.

1. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro, costituenti l'area del litorale veneto.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante iniziative decise con la partecipazione dei Comuni di cui al comma 1, in forma singola o associata e promosse dalla Conferenza dei Sindaci di cui al comma 3, tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituita la Conferenza dei Sindaci del litorale veneto, con il compito di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area del litorale veneto, per le quali è previsto il rilascio, da parte della Conferenza, di apposito parere.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO XIII

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 86

Programma di contenimento biologico del parassita "Drosophila suzukii".

1. Al fine di ridurre la diffusione del parassita denominato "Drosophila suzukii" negli areali della coltura del ciliegio, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con istituti universitari ed enti pubblici, un programma biennale di contenimento biologico del parassita.

2. La Giunta regionale individua i soggetti che, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia fitosanitaria, realizzano il programma di intervento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2017 e euro 80.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 87

Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le spese per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, sono a carico di tutti i soci del Consorzio. Il Consorzio può estendere la partecipazione alle spese a tutti i concessionari del marchio, anche se non aderenti al Consorzio stesso."

Art. 88**Disposizioni in materia di valorizzazione delle piccole produzioni locali (PPL) in ambito agro-zootecnico.**

1. La Giunta regionale al fine di valorizzare le piccole produzioni locali in ambito agro-zootecnico (PPL), definisce per tali tipologie di produzione un piano di monitoraggio chimico e microbiologico, identificando i potenziali rischi connessi, per garantire un adeguato livello di protezione del consumatore finale e valutare anche la possibilità della vendita on line di tali produzioni.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 130.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 89**Disposizioni in materia di tutela del patrimonio bovino regionale.**

1. Al fine di tutelare il proprio patrimonio zootecnico bovino, la Giunta regionale predispone sui bovini introdotti dai paesi membri in cui si siano riscontrati casi di Blue Tongue, un piano di campionamento aggiuntivo, per verificare a campione che i suddetti bovini siano stati vaccinati per la Blue Tongue nei confronti dei sierotipi circolanti, ovvero che siano rispettate le condizioni previste dal Regolamento (CE) 26 ottobre 2007, n. 1266/2007, "Regolamento della Commissione relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale" per la loro movimentazione.
2. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 90**Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi".**

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", è sostituito dal seguente:

"6. I volontari antincendi boschivi che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi operano secondo quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 6 e dalle procedure operative di intervento e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *età superiore a 18 anni;*
- b) *adeguata preparazione professionale e certificata idoneità fisica, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera b) della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";*
- c) *indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale;*
- d) *essere assicurati contro gli infortuni in ogni fase di intervento."*

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 75.000,00, per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 05 "Programma aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO XIV**Disposizioni in materia di turismo**

Art. 91**Inserimento di articolo alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. Dopo l'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" è aggiunto il seguente:

*"Art. 27 ter**Strutture ricettive in ambienti naturali.*

1. Sono strutture ricettive in ambienti naturali, avendone i requisiti di cui al presente articolo, le attività ricettive in edifici o manufatti, anche adattati con elementi facilmente rimovibili, aventi particolari aspetti costruttivi e collocati in ambienti naturali del paesaggio veneto, con capacità ricettiva non superiore a otto posti letto e non riconducibili ad una delle tipologie ricettive di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 della presente legge regionale e agli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

2. Possono essere, in particolare, avendone i requisiti di cui al presente articolo, strutture ricettive in ambienti naturali:

a) gli alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati in modo permanente alla riva o all'alveo di fiumi e canali;

b) le case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo nell'ambito di contesti arborei di alto fusto;

c) le palafitte: alloggi collocati stabilmente su superfici acquee;

d) le botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno;

e) le grotte: alloggi realizzati in cavità naturali.

3. Le strutture ricettive di cui al presente articolo soggiacciono alle disposizioni previste per le altre strutture ricettive della presente legge regionale, ovvero alle disposizioni della legge regionale 8 agosto 2012, n. 28, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

4. Per le strutture ricettive di cui al presente articolo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:

a) detta direttive e specifiche prescrizioni edilizie ed urbanistiche anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali;

b) definisce i requisiti igienico-sanitari, le disposizioni per la sicurezza degli impianti e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalla presente legge;

c) individua il numero massimo delle strutture ricettive in ambienti naturali, compatibile con la tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale;

d) stabilisce le modalità di apertura e di esercizio nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in ambienti naturali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31.

5. Alle strutture ricettive di cui al presente articolo non si applicano i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui all'articolo 23, comma 6.

6. La progettazione architettonica, ambientale e paesaggistica, le caratteristiche costruttive e i materiali usati per le strutture ricettive in ambienti naturali dovranno essere compatibili e adattabili con l'ambiente nel quale sono collocate.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli alberi monumentali in conformità con la tutela prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni."

Art. 92**Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".**

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 è inserito il seguente:

"1 ter. La Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le strutture turistico ricettive di cui alla presente legge regionale, detta i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza degli impianti delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate nelle Ville venete, negli altri edifici di pregio storico di cui al comma 1 bis nonché in ogni altro edificio soggetto a specifiche forme di tutela, nel rispetto della vigente normativa statale."

2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, dopo la parola: "alberghiera" sono inserite le seguenti: ", anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente".

Art. 93**Semplificazione degli adempimenti degli stabilimenti balneari.**

1. L'articolo 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" è sostituito dal seguente:

*"Art. 59
Disciplina dei prezzi.*

1. *È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico nella zona ricevimento, una tabella con i prezzi applicati dallo stabilimento balneare.*

2. *La mancata esposizione dei prezzi al pubblico comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00."*

2. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 60 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Art. 94**Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 "Adesione della Regione del Veneto all'Associazione "Centro Internazionale di Studi sull'economia Turistica promosso dall'Università di Venezia" "**

1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 "Adesione della Regione del Veneto all'Associazione "Centro Internazionale di Studi sull'economia turistica promosso dall'Università di Venezia" " sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole: "pari a lire 250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad euro 120.000,00";*

b) *dopo le parole: "per la realizzazione dei programmi annuali di attività" sono aggiunte le parole: "che devono essere anche funzionali alle iniziative previste dalla programmazione turistica della Regione ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" "*

CAPO XV**Disposizioni in materia di cave****Art. 95****Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.**

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 5 e seguenti della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni ed al fine di concorrere alla valorizzazione delle risorse non rinnovabili del territorio regionale mediante un loro utilizzo razionale anche attraverso il massimo sfruttamento dei giacimenti ed in coerenza con le politiche regionali di riduzione del consumo di suolo sotto il profilo del contenimento della estrazione di sabbie e ghiaie nel territorio, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della migliore gestione dei materiali inerti estratti nel corso della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, sono definite prime disposizioni di pianificazione regionale delle attività di cava per i materiali del Gruppo A), di cui all'articolo 3, primo comma della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, relativamente a sabbie e ghiaie.

2. È consentito, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, lo stoccaggio e la lavorazione, nelle cave non estinte, di materiali da scavo costituiti da sabbie e ghiaie, provenienti dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1, con almeno 500.000 metri cubi di materiale di risulta, ove sussistano le seguenti condizioni:

- a) i materiali sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi della vigente normativa;
- b) i materiali conferiti sono equiparabili per tipologia al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava.

3. I termini stabiliti per la coltivazione delle cave interessate dal conferimento dei materiali di cui al comma 2 del presente articolo, sono rideterminati in proporzione alla misura del conferimento medesimo.

4. Per un periodo di nove (9) anni non può essere autorizzata l'apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia.

5. Sono consentiti i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora integralmente estinte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, quali aree di cui all'articolo 5, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, nel caso ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'impresa richiedente sia titolare di autorizzazioni di cava per sabbia e ghiaia che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi;
- b) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna ditta richiedente, cinquecentomila (500.000) metri cubi e, per ciascuna cava, il 50 per cento del volume complessivamente già autorizzato;
- c) per la cava oggetto di ampliamento la autorizzazione sia ancora in essere al momento di presentazione della istanza e la superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al 50 per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell'area occupata da impianti di lavorazione eventualmente presenti all'interno del sito;
- d) ai fini di cui all'articolo 5, lettere b) e c) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, i volumi autorizzati in ampliamento ai sensi del presente comma 5, non superino complessivamente 8,5 milioni di metri cubi così suddivisi: 4,5 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Vicenza. Tali previsioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, sono novennali e soggette a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità;
- e) il progetto preveda che la porzione in ampliamento raggiunga una profondità analoga a quella già autorizzata, ma comunque mai sottofalda.

6. Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5, deve essere allegata all'istanza di ampliamento una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.

7. Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo, allo scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione ottimale del sito, può essere presentato un unico progetto congiunto che, fermo restando le quantità autorizzabili di cui al comma 5, lettere b) e d), può prevedere una diversa ripartizione delle quantità in ampliamento tra le singole autorizzazioni.

8. Per i progetti di ampliamento, presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo, non si applica il comma 1 dell'articolo 24 della legge 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" e non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e all'articolo 34, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni)", nonché può essere ridotta la fascia di rispetto di cui all'articolo 44, primo comma, lettera d) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.

9. I progetti di ampliamento presentati ai sensi del comma 5 del presente articolo devono essere sottoposti al procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
10. Ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
11. Per tutta la durata della coltivazione, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il titolare di autorizzazione di cava di sabbia e ghiaia corrisponde alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una somma pari al 20 per cento di quanto corrisposto al Comune ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.
12. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 11 sono introitate al Titolo 02 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 103 "Trasferimenti correnti da imprese" del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO XVI
Disposizioni in materia venatoria

Art. 96

Norme regionali per una corretta gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico del Veneto.

1. La Regione del Veneto, al fine di concorrere a promuovere una complessiva e coordinata gestione del patrimonio faunistico, ambientale e della produzione agricola, ittica e zootecnica, interviene, nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti, per introdurre un modello di gestione che intervenga in modo organico per rendere compatibili tra di loro le componenti faunistiche, ambientali e produttive.
2. La Giunta regionale a tal fine predispose, sulla base di un approccio tecnico scientifico, un programma regionale pluriennale di gestione sostenibile del patrimonio faunistico con lo scopo precipuo di prevenire fenomeni di disequilibri faunistico-ambientali e gravi danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche, definendo, al contempo, strumenti di rilevazione e metodologie di gestione applicabili ai diversi contesti/situazioni.
3. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, il programma regionale pluriennale di gestione faunistico, ambientale e produttiva che, operando sulla base di un approccio tecnico-scientifico, introduce strumenti di studio, rilevazione dati e loro analisi e di individuazione di metodologie di gestione al fine di prevenire il determinarsi di fenomeni di disequilibri faunistico-ambientali e di situazioni di gravi danni alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche.
4. Il programma che è soggetto a revisione ogni cinque anni:
- a) opera il censimento del patrimonio costituito dalla fauna selvatica; monitora lo stato di conservazione e la consistenza delle singole specie selvatiche; rileva i dati biometrici, al precipuo fine di verificare la distribuzione, consistenza e tendenza delle singole specie nell'ambito del territorio regionale;
 - b) individua strumenti e attiva metodologie di rilevazione e monitoraggio dei disequilibri tra le diverse specie di fauna selvatica e dei danni alle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche causate sul territorio dalle specie di fauna selvatica;
 - c) diffonde gli studi, i dati e i censimenti fra i soggetti interessati;
 - d) individua, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le metodologie ecologiche da utilizzare per il controllo selettivo della fauna selvatica, in particolare quali mezzi di difesa delle colture agrarie e delle produzioni ittiche e quali soluzioni di controllo ed eradicazione di specie alloctone e nocive;
 - e) disciplina le modalità generali e procedurali dei piani pluriennali di controllo e di contenimento regionale della fauna selvatica nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti e qualora i metodi ecologici ordinari siano risultati inefficaci o inadeguati;

g) dispone le modalità per la gestione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti dei danni di cui all'articolo 26 comma 1 legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." e del fondo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 "Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria".

5. Per le attività di rilevazione, monitoraggio e divulgazione delle informazioni, la Giunta regionale coinvolge, coordinandole, associazioni rappresentative delle categorie interessate, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, per quanto di competenza.

6. Il controllo e il contenimento della fauna selvatica viene attuato dalla Giunta regionale, sulla base delle risultanze e secondo le metodologie di carattere selettivo individuate dalla stessa, secondo le procedure di cui ai precedenti commi, anche utilizzando i soggetti da questa individuati ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, anche a tal fine appositamente formati.

7. Il controllo ed il contenimento della fauna selvatica nelle riserve e nei parchi naturali regionali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore: le attività di controllo e di contenimento sono svolte dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso, in conformità a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".

8. La Giunta regionale adotta piani regionali pluriennali di controllo e contenimento per il perseguimento di particolari finalità caratterizzate dalla necessità di coordinamento su scala sovraprovinciale o interregionale.

Art. 97

Contenimento ed eradicazione delle popolazioni di ungulati nel parco regionale dei Colli Euganei.

1. La Regione del Veneto interviene per concorrere alle iniziative di contenimento e di eradicazione delle popolazioni di ungulati presenti all'interno del territorio del parco regionale dei Colli Euganei.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento della finalità di cui al comma 1, è autorizzata a concedere al parco regionale dei Colli Euganei regionale contributi per la predisposizione e la gestione di piani ordinari ed integrati di controllo, contenimento ed eradicazione delle popolazioni di ungulati.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2017 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 98

Modifica alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornamentiche non cacciabili nate in cattività".

1. L'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornamentiche non cacciabili nate in cattività" è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Inanellamento.

1. *I soggetti riproduttori devono essere inanellati con anello numerato inamovibile chiuso fornito dalla provincia o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla federazione italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione ornitologica mondiale (COM) oppure, infine, riconosciute dalla Regione. La Giunta regionale provvede alla definizione ed approvazione dei criteri per il riconoscimento.*

2. *I pulcini (pullus) devono essere inanellati a cura dell'allevatore entro il decimo giorno di vita, con anello inamovibile chiuso di diametro adeguato, riportante il numero progressivo del soggetto allevato e fornito dall'amministrazione provinciale o dalla Federazione italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione ornicoltori italiana (FOI) o*

da altra federazione riconosciuta dalla Regione ai sensi del comma 1.

3. *La Giunta regionale definisce le caratteristiche degli anelli inamovibili da utilizzare.*"

CAPO XVII

Disposizioni afferenti la autonomia del Consiglio regionale

Art. 99

Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

1. Al comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" le parole: *"in possesso della qualifica dirigenziale"* sono soppresse.

Art. 100

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)".

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)" e così sostituito:

"1. Le funzioni di cui all'articolo 12 sono delegate al Comitato mediante la stipula delle convenzioni previste all'articolo 2 adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio."

Art. 101

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)".

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)" è così sostituito:

"3. Ai componenti del Comitato che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora facciano uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti."

2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si fa fronte con le risorse, afferenti il bilancio del Consiglio regionale, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 102

Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

1. Alla fine della tabella 1 di cui all'allegato B dell'articolo 44 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" è aggiunta la seguente frase: *"Le unità di supporto di categoria C1 e B3 indicate nella tabella 1 dell'Allegato B possono essere sostituite con unità di personale di categoria non superiore a D3"*.

2. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 quantificati in euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 si fa fronte con le risorse, afferenti il bilancio del Consiglio regionale, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generale e di gestione" - Programma 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 103

Disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari.

1. La spesa per la dotazione di personale e la spesa per il funzionamento spettanti, ai sensi rispettivamente della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari", ai gruppi consiliari composti da uno solo o da due consiglieri regionali e non utilizzate negli esercizi di riferimento sono riassegnate ai gruppi costituiti da un numero minimo di tre consiglieri eletti in liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione ed in misura proporzionale ai rispettivi consiglieri aderenti.

2. In prima applicazione della presente legge la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2016.

CAPO XVIII

Disposizioni in materia di bonifica

Art. 104

Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. In ragione della tutela assoluta dell'ambiente riconosciuta dalla normativa di settore alle zone di riserva integrale di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali", come individuate nei piani ambientali dei parchi regionali o nelle leggi istitutive delle relative aree naturali protette, la Regione si sostituisce ai proprietari degli immobili situati in tali zone tenuti al pagamento degli oneri contributivi consortili.

2 ter. I consorzi di bonifica interessati individuano gli immobili di cui al comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, e quantificano l'importo del contributo consortile ai fini del relativo contributo regionale."

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Consorzi di bonifica interessati, quantificato per un ammontare complessivo di 20.000,00 euro.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 105

Modifiche dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e i commi 3 bis e 3 ter del medesimo articolo 37, come introdotti dal comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012", sono abrogati.

CAPO XIX
Ulteriori disposizioni diverse

Art. 106

Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista Il diritto della regione, alla modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e alla modifica della legge finanziaria regionale 2002".

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 recante collegato alla legge finanziaria 2003, le parole: *"Giunta regionale è autorizzata a promuovere"* sono sostituite con le parole: *"Regione promuove"*.
2. L'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 recante collegato alla legge finanziaria 2003, è sostituito dal presente:

"Art. 2
Organi della rivista.

1. *Per la realizzazione della rivista di cui all'articolo 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono di intesa alla nomina di un comitato di direzione, composto da un numero massimo di dieci esperti, scelti anche tra i dirigenti della Regione, nelle materie legale, legislativa e degli enti locali.*
 2. *Tra gli esperti di cui al comma 1 sono scelti il direttore responsabile, il direttore scientifico e il direttore editoriale.*
 3. *Con l'intesa di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono individuare ulteriori organi, quali un comitato di redazione ed un comitato scientifico, e nominarne i componenti.*
 4. *Con la medesima intesa sono altresì definite le modalità di costituzione della segreteria della rivista, a supporto dell'attività del comitato di direzione.*
 5. *La partecipazione agli organi di cui ai precedenti commi è a titolo gratuito."*
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 107

Disposizioni transitorie per il personale delle unità organizzative di supporto dei componenti della Giunta regionale.

1. La disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", trova applicazione anche per la sola legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La individuazione della figura di cui al comma 1 costituisce una facoltà nella disponibilità di ciascun componente della Giunta regionale e può avvenire esclusivamente nel rispetto del limite del tetto massimo di spesa conseguente alla applicazione del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, da assumersi con riferimento alla dotazione di ogni singola struttura ivi indicata.

Art. 108
Interventi di formazione.

1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di iniziative per lo sviluppo del territorio della provincia di Rovigo mediante contributi per l'avvio e lo svolgimento di attività didattiche e formative di livello universitario idonee a promuovere

l'occupazione e a favorire un migliore equilibrio tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso il Consorzio Università Rovigo (CUR).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere i contributi su presentazione di apposita domanda da parte del soggetto realizzatore delle attività didattiche e formative adeguatamente documentate e corredate della descrizione degli interventi programmati e da un piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione consuntiva sull'attività svolta e sulle spese sostenute.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00, si fa fronte per l'esercizio 2017 con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 109

Celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale. Sostegno interventi e attività.

1. La Giunta regionale è autorizzata, al fine di continuare a sostenere la programmazione territoriale per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra, a istituire un fondo per il finanziamento di interventi e attività promosse da istituzioni pubbliche o private e/o associazioni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato, prioritariamente, a interventi per la valorizzazione dei beni e promozione della conoscenza delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, attraverso ricerche, attività editoriali, espositive e performative, manifestazioni, convegni, eventi culturali e progetti educativi e formativi, rivolti al mondo della scuola, nonché per progetti di studio e ricerca che favoriscano in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici, sia alla realizzazione di interventi mirati al recupero strutturale o infrastrutturale di beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione dei criteri e modalità di sostegno per la realizzazione delle iniziative e attività di cui al comma 2.

4. Alla dotazione finanziaria del fondo, pari ad euro 200.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte per euro 100.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 100.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 110

Modifiche dell'articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23, della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Per lo studio e l'approfondimento delle implicazioni e degli effetti negativi sull'ambiente di determinate tipologie progettuali ed attività assoggettate alle procedure di cui alla presente legge, nell'ambito dell'attività del Comitato tecnico VIA di cui all'articolo 7, è stanziata la somma di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 a valere sulla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - Titoli 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

2 ter. Le attività di cui al comma 2 bis sono affidate ad esperti esterni in possesso di idonea professionalità, da individuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi e consulenze pubblici."

Art. 111

Disposizioni in materia di impianti energetici.

1. Al fine di contemperare il ricorso all'uso di fonti energetiche rinnovabili con le esigenze di tutela della salute umana, di protezione dell'ambiente e di tutela del paesaggio, di contenimento del consumo di suolo, di preservazione delle risorse

naturalistiche, relativamente agli impianti energetici a biomassa, agli impianti energetici a biogas e gas di discarica e di processi di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 999 kW elettrici si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Tutti i manufatti che costituiscono gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse quali digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia, impianti di combustione o gassificazione della biomassa per la cogenerazione di energia elettrica e calore, devono essere collocati ad una distanza pari a:

a) per gli impianti sopra i 1.000 kW elettrici di potenza:

- 1) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 150 metri;
- 2) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 300 metri;

b) per gli impianti sopra i 3.000 kW elettrici di potenza:

- 1) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili sparse: 300 metri;
- 2) distanza minima reciproca rispetto alle residenze civili concentrate (centri abitati): 500 metri.

3. I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 1 possono essere autorizzati qualora conformi alle disposizioni stabilite per gli elementi costituenti la rete ecologica, come individuata e disciplinata nei piani urbanistici approvati o adottati e in regime di salvaguardia ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Qualora la realizzazione di tali manufatti ed installazioni sia condizionata all'esecuzione di interventi di mitigazione, compensazione e di riequilibrio ecologico e ambientale, l'esercizio degli impianti è subordinato al completamento degli interventi predetti, ovvero alla presenza di adeguate garanzie finanziarie per la loro realizzazione.

4. In assenza di piani urbanistici con individuazione e disciplina degli elementi della rete ecologica, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla rete ecologica individuata e normata nei piani gerarchicamente sovraordinati.

5. I manufatti e le installazioni relativi agli impianti energetici di cui al comma 1 possono essere autorizzati qualora conformi alle prescrizioni contenute negli elaborati di valutazione ambientale strategica e pareri connessi relativi al piano energetico regionale, al piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera e, ove presenti, ai piani energetici comunali.

6. La Giunta regionale, al fine di predisporre le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", avvia attività di studio per definire le ulteriori misure atte a garantire il rispetto delle esigenze pubbliche di tutela, prevenzione e preservazione di cui al comma 1.

7. Sino all'entrata in vigore delle linee guida regionali di cui al comma 6, gli impianti energetici di cui al comma 1, e loro ampliamenti, possono essere autorizzati in zona agricola esclusivamente qualora richiesti dall'imprenditore agricolo a titolo principale.

8. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti esplicativi e di indirizzo in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Le norme di cui al presente articolo non si applicano agli impianti di cui al comma 1 a servizio di opere pubbliche o di pubblica utilità e agli ampliamenti di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 112

Modifica della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e disposizioni relative all'attività di onicotecnico.

1. Il comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" è abrogato.

2. È istituito il corso di formazione denominato "Corso di formazione relativo all'attività di onicotecnico" secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati", con il superamento del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.
4. L'attività di onicotecnico di cui al comma 2 consiste nell'applicazione, ricostruzione e decorazione di unghie artificiali, anche mediante la preparazione dell'unghia e non consente l'effettuazione di interventi curativi sulla superficie corporea, né il trattamento o l'alterazione dell'unghia naturale o forme di trattamento invasivo che incidano sulla pelle.
5. I locali in cui è svolta l'attività di onicotecnico devono rispettare i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa statale, regionale e comunale.
6. A fini esclusivamente conoscitivi, la Giunta regionale provvede a tenere e pubblicare in una apposita sezione del proprio sito web istituzionale un elenco regionale ricognitivo degli esercenti l'attività di onicotecnico.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2017, si provvede con le risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" - Programma 02 "Formazione professionale" - Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione 2017-2019.

CAPO XX
Disposizioni finali

Art. 113
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 dicembre 2016

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia

Art. 1 - Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia

Art. 2 - Disposizioni transitorie

Art. 3 - Funzioni urbanistiche della Città metropolitana di Venezia

Art. 4 - Clausola valutativa

Art. 5 - Norma finanziaria

CAPO II - Servizio regionale di vigilanza

Art. 6 - Servizio regionale di vigilanza

CAPO III - Disposizioni in materia di società partecipate

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 "Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna Spa"

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 "Soppressione delle Società Ferrovie Venete Srl, Immobiliare Marco Polo Srl, Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa, Terme Di Recoaro Spa e recesso dalla partecipazione alla Società per l'Autostrada di Alemagna Spa"

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"

Art. 8 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"

Art. 9 - Abrogazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"

Art. 10 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"

Art. 11 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A."

Art. 12 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A."

SEZIONE IV - Recesso dalla società consortile di capitali di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" e modifiche della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale"

Art. 13 - Recesso dalla società consortile di capitali di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete"

Art. 14 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale"

SEZIONE V - Modifiche della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007"

Art. 15 - Modifica all'articolo 40 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007"

SEZIONE VI - Norme in materie di autovie

Art. 16 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 35 "Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete Spa con sede in Trieste"

Art. 17 - Destinazione dell'indennizzo di subentro e di altri attivi relativi ad Autovie Venete S.p.A. per la partecipazione da parte della Regione del Veneto al capitale della nuova società a totale partecipazione

pubblica per la gestione di reti autostradali

Art. 18 - Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali

SEZIONE VII - Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.

Art. 19 - Autorizzazione alla cessione delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest S.p.A.

CAPO IV - Disposizioni in materia di enti regionali

Art. 20 - Modifiche della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario"

CAPO V - Disposizioni in materia di fondazioni

Art. 21 - Razionalizzazione delle fondazioni a partecipazione regionale nel territorio della Provincia di Rovigo

Art. 22 - Recesso dal Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale e abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe"

Art. 23 - Recesso dalla "Fondazione slow food per la biodiversità - ONLUS"

Art. 24 - Partecipazione della Regione alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana

CAPO VI - Razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto

Art. 25 - Razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta regionale, dei suoi organi e degli uffici operativi dell'amministrazione

Art. 26 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"

Art. 27 - Norme applicative

Art. 28 - Norma finanziaria

CAPO VII - Disposizioni in materia di sanità

Art. 29 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

Art. 30 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"

Art. 31 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"

Art. 32 - Disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"

Art. 33 - Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità locali socio

sanitarie e delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e all'articolo 27 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"

Art. 34 - Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"

Art. 35 - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica"

Art. 36 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 "Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità"

Art. 37 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 "Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità"

Art. 38 - Interventi per il governo delle liste d'attesa

Art. 39 - Disposizioni in materia di immobili rientranti nel patrimonio disponibile delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale

Art. 40 - Funzioni di controllo delle attività di ARPAV

Art. 41 - Contributo ad ARPAV per attività di carattere ambientale

Art. 42 - Modifiche della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"

Art. 43 - Modifica dell'allegato A di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"

Art. 44 - Modifiche della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto-Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"

Art. 45 - Modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"

Art. 46 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS."

Art. 47 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS."

Art. 48 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS."

Art. 49 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS."

Art. 50 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS."

Art. 51 - Modifica della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'Ente di governance della Sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS."

Art. 52 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016"

Art. 53 - Disposizioni in materia di pazienti diabetici di minore età

Art. 54 - Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati

Art. 55 - Modifica della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali"

CAPO VIII - Disposizioni in materia di servizi sociali

Art. 56 - Norme di razionalizzazione e aggiornamento sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e modifica di leggi regionali

Art. 57 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario"

Art. 58 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 "Istituzione del servizio civile regionale volontario"

Art. 59 - Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore

Art. 60 - Modifiche della legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà"

CAPO IX - Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 61 - Istituzione del numero unico di emergenza-112 sul territorio regionale

Art. 62 - Contributo straordinario alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile

CAPO X - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 63 - Modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" e disposizioni transitorie

Art. 64 - Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

Art. 65 - Modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche"

Art. 66 - Modifica dell'articolo 8 della legge 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali"

Art. 67 - Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante" e disposizione applicativa

Art. 68 - Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica

CAPO XI - Disposizioni in materia di lavori pubblici, trasporti e parchi

Art. 69 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

Art. 70 - Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei" e disposizioni transitorie

Art. 71 - Modifica della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia" e disposizioni transitorie

Art. 72 - Norme regionali sulla cremazione e dispersione delle ceneri

Art. 73 - Azioni per lo sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)

Art. 74 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante"

Art. 75 - Sostegno al rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana

Art. 76 - Sviluppo di modelli per la prevenzione del rischio idrogeologico

CAPO XII - Disposizioni in materia di sostegno alle attività produttive

Art. 77 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"

Art. 78 - Disposizioni in materia di sviluppo del sistema produttivo veneto

Art. 79 - Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi

Art. 80 - Disposizioni urgenti per favorire l'accesso al credito delle imprese danneggiate dalla crisi bancaria

Art. 81 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)"

Art. 82 - Attivazione di misure per la riqualificazione ed il sostegno a favore dei territori facenti parte dei Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Stino di Livenza

Art. 83 - Limitazione degli interventi sul fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa

Art. 84 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016"

Art. 85 - Sviluppo economico e sociale dei comuni costituenti l'area del litorale veneto

CAPO XIII - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 86 - Programma di contenimento biologico del parassita "Drosophila suzukii"

Art. 87 - Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità"

Art. 88 - Disposizioni in materia di valorizzazione delle piccole produzioni locali (PPL) in ambito agro-zootecnico

Art. 89 - Disposizioni in materia di tutela del patrimonio bovino regionale

Art. 90 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi"

CAPO XIV - Disposizioni in materia di turismo

Art. 91 - Inserimento di articolo alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

Art. 92 - Modifica della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

Art. 93 - Semplificazione degli adempimenti degli stabilimenti balneari

Art. 94 - Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 37 "Adesione della Regione del Veneto all'Associazione "Centro Internazionale di Studi sull'economia Turistica promosso dall'Università di Venezia" "

CAPO XV - Disposizioni in materia di cave

Art. 95 - Prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava

CAPO XVI - Disposizioni in materia venatoria

Art. 96 - Norme regionali per una corretta gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico del Veneto

Art. 97 - Contenimento ed eradicazione delle popolazioni di ungulati nel parco regionale dei Colli Euganei

Art. 98 - Modifica alla legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 "Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività"

CAPO XVII - Disposizioni afferenti la autonomia del Consiglio regionale

Art. 99 - Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale"

Art. 100 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)"

Art. 101 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)"

Art. 102 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale"

Art. 103 - Disposizioni in materia di contributi ai gruppi consiliari

CAPO XVIII - Disposizioni in materia di bonifica

Art. 104 - Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"

Art. 105 - Modifiche dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"

CAPO XIX - Ulteriori disposizioni diverse

Art. 106 - Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 9 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 riguardo alla rivista Il diritto della regione, alla modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e alla modifica della legge finanziaria regionale 2002"

Art. 107 - Disposizioni transitorie per il personale delle unità organizzative di supporto dei componenti della Giunta regionale

Art. 108 - Interventi di formazione

Art. 109 - Celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale. Sostegno interventi e attività

Art. 110 - Modifiche dell'articolo 23 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"

Art. 111 - Disposizioni in materia di impianti energetici

Art. 112 - Modifica della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e disposizioni relative all'attività di onicotecnico

CAPO XX - Disposizioni finali

Art. 113 - Entrata in vigore



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017

ALLEGATO A

ALLEGATO A (previsto dall'articolo 1)

Funzioni da riallocare in capo alla Regione

POLITICHE SOCIALI	NORME DI RIFERIMENTO
Promozione, coordinamento, incentivazione degli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ivi compresi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale	art. 131, comma 1, LR 11/2001
Servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria superiore.	art. 138, comma 2, lettera c), LR 11/2001

CACCIA	NORME DI RIFERIMENTO
Esercizio di funzioni amministrative ex Legge 157/1992	Art. 2, commi 2 e 3, LR 50/1993
Nomina della Commissione faunistico-venatoria provinciale	Art. 3 comma 3, LR 50/1993
Gestione degli impianti di cattura di uccelli a scopo di richiamo	Art. 4, comma 5, LR 50/1993
Istituzione dei Centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà	Art. 5, commi 2, 3 e 4, LR 50/1993
Autorizzazione all'attività di tassidermia e imbalsamazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione	Art. 7, LR 50/1993
Predisposizione piani faunistico-venatori provinciali	Art. 9, comma 1, LR 50/1993
Ripartizione del territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini	Art. 9, comma 3, LR 50/1993
Istituzione e tabellazione degli istituti di protezione faunistica (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale)	Art. 10, 11, 12, 13, LR 50/1993
Istituzione delle zone di ripopolamento	Art. 11, LR 50/1993
Destinazione ad altro uso delle zone non vincolate per l'opposizione manifesta dei proprietari dei fondi	Art. 10 e 11, LR 50/1993
Istituzione dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica	Art. 13 LR 50/1993
Rilascio del tesserino venatorio regionale	Art. 14 LR 50/1993
Nomina Commissioni provinciali per l'abilitazione venatoria	Art. 15 LR 50/1993
Pubblicazione e divulgazione di calendari venatori approvazione dei calendari integrativi per la Zona faunistica delle Alpi	Art. 16 LR 50/1993

Approvazione dei piani di prelievo, periodi e modalità di esercizio della caccia agli ungulati	
Controllo della fauna selvatica, autorizzazione dei Piani di controllo delle specie di fauna selvatica, autorizzazione di piani di abbattimento	Art. 17 comma 2 LR 50/1993
Istituzione Zone per l'allevamento, l'addestramento Cani e lo svolgimento di gare dei cani da caccia	Art. 18 LR 50/1993
Ricezione delle scelte dell'opzione di caccia in via esclusiva	Art. 19 LR 50/1993
Autorizzazione per la caccia da appostamento fisso	Art. 20 LR 50/1993
Autorizzazione appostamenti caccia ungulati e colombacci	Art. 20 bis LR n. 50/1993
Istituzione degli ambiti territoriali di caccia	Art. 21 LR 50/1993
Iscrizione all'ATC Ambito Territoriale di Caccia	Art. 22 LR n. 50/1993
Funzioni tecnico amministrative inerenti l'attività venatoria in Zona Alpi e approvazione specifico regolamento	Art. 23 LR n. 50/1993
Istituzione dei Comprensori alpini	Art 24 LR 50/1993
Individuazione degli appostamenti di caccia nel territorio lagunare e vallivo	Art. 25 LR 50/1993
Erogazione contributi a proprietari e conduttori ai fini della gestione programmata della caccia e istruttoria e verifica delle notifiche dei fondi chiusi	Art. 27, comma 1, 2 e 4, LR 50/1993
Erogazione di contributi per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica	Art. 28 LR 50/1993
Concessioni per l'istituzione di istituti privatistici (Aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico venatorie, Centri private di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale) e rilascio dei registri vidimati	Art. 29, 30, 31, all. B, LR 50/1993
Rilascio autorizzazioni per l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale-ornamentale	Art. 32 comma 2, 3 e 6, LR 50/1993
Vigilanza venatoria	Art. 34, comma 1, LR n. 50/1993
Sospensione del tesserino regionale	Art. 35, comma 2, LR n. 50/1993
Applicazione delle sanzioni amministrative	Art. 35, comma 3, LR n. 50/1993
Rapporto sull'attività di vigilanza	Art. 36, comma 1, LR n. 50/1993
Norma finanziaria	Art. 39, comma 1, lettera a), LR n. 50/1993
Autorizzazione allevamenti ornitici a fini espositivi ornamentali e amatoriali	Art. 1 comma 1 e art. 4 LR 15/1997
Istituzione e tenuta registro falconieri residenti nel territorio provinciale	Art. 2, LR n. 2/2000
Ricevimento comunicazioni area di esercizio e volo falchi	Art. 3, comma 2 LR n. 2/2000
Autorizzazione addestramento falchi	Art. 3, comma 3 LR n. 2/2000
Autorizzazione attività tassidermia	Art. 2, co. 1 Reg. Reg. n. 1/2000
Autorizzazioni in deroga di preparazioni tassidermiche	Art. 5, co. 1 e 2 Reg. Reg. n. 1/2000
Vidimazione e rilascio registri, ricevimento richieste e rilascio contrassegni identificativi	Art. 6, commi 1, 2 e 3 Reg.to Reg. n. 1/2000
Attuazione Piano Regionale Triennale controllo ed eradicazione nutria	Art. 2, commi 2 e 3 LR n. 15/2016

Autorizzazione a soggetti formati per attività controllo	Art. 4, comma 2 LR n. 15/2016
Monitoraggio presenza, controlli a campione su stato salute popolazioni e rendicontazione azioni di contenimento nutrie	Art. 5, LR 15/2016
Realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di squilibri faunistici	Art. 70, LR 18/2016

PESCA	NORME DI RIFERIMENTO
Funzioni in materia di pesca e acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico	Art. 3, c.4, LR 19/1998
Commissione tecnica provinciale con funzioni consultive	Art. 3 c.5 LR 19/98
Regolamentazione della coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico	Art. 4, c.1, LR 19/1998
Predisposizione della Carta ittica provinciale, articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee	Art. 5, c. 1, LR 19/1998
Istituzione di zone di divieto di pesca ai fini di salvaguardia ed incremento del patrimonio acquatico	Art.5, c. 5, LR 19/98
Istituzione delle zone no kill, zone trofeo o zone a riposo biologico	Art. 5 bis, c. 1, LR 19/1998
Modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo	Art. 5 bis, c.3, LR 19/1998
Iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo	Art. 5 bis, c.4, LR 19/1998
Censimento delle acque per la stesura della Carta ittica (incluse tutte le utilizzazioni delle acque, ivi comprese le derivazioni)	Art. 6, LR 19/1998
Adozione di un regolamento per l'esercizio della pesca	Art. 7, c.1, LR 19/1998
Autorizzazione di deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti	Art. 7, c.2, LR 19/1998
Approvazione dei piani di miglioramento della pesca, con temporaneo divieto, ove necessario, di pescare una o più specie ittiche, e comunque con l'adozione di tutti i mezzi idonei alla tutela ed all'arricchimento della fauna ittica	Art. 8, c.1, LR 19/1998
Definizione di uno o più ambiti idrografici omogenei nelle zone salmonicole	Art. 8 bis, LR 19/1998

Rilascio della licenza di pesca	Art. 9, c.1, LR 19/1998
Rilascio del tesserino regionale necessario per pescare nelle acque classificate salmonicole	Art. 9, c.4, LR 19/1998
Rilascio di autorizzazione ai pescatori muniti di tesserino di associazione alla concessione, al fine dell'esonero del tesserino regionale	Art. 9, c.5, LR 19/1998
Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico	Art. 11 bis, c.1, LR 19/1998
Rilascio del parere di congruità sugli elaborati progettuali predisposti dai concessionari di opere idroelettriche e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche	Art. 11 ter, c.1, LR 19/1998
Rilascio autorizzazione per l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica	Art. 12, c. 6, LR 19/1998
Modifica in modo restrittivo delle lunghezze minime dei pesci	Art. 13, c.2, LR 19/1998
Adozione di provvedimenti di modificazione delle misure di cattura dei pesci, anche in periodi e in luoghi limitati	Art. 13, c.5, LR 19/1998
Integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate dalla legge regionale, purché autoctone	Art. 14, c.3, LR 19/1998
Imposizione del divieto o di limitazioni all'esercizio della pesca per periodi e località determinati	Art. 16, c.1, LR 19/1998
Ricezione dell'avviso obbligatorio da parte di chi ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua	Art. 16, c. 3, LR 19/1998
Effettuazione delle operazioni di recupero ittico a seguito di asciutte complete o incomplete	Art. 16, c. 3 bis, LR 19/1998
Valutazione dell'eventuale danno arrecato al patrimonio ittico, che comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento	Art. 16, c.4, LR 19/1998
Adozione di eventuali provvedimenti di espropriazione dei rimanenti diritti esclusivi	Art. 17, c.1, LR 19/1998
Riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca	Art. 17, c.2, LR 19/1998
Pubblicazione degli elenchi aggiornati relativi ai diritti esclusivi di pesca	Art. 17, comma 3, LR 19/1998
Richiesta ai titolari di un piano di programmazione produttiva delle zone interessate, ai fini del mantenimento dei diritti esclusivi di pesca	Art. 17, comma 4, LR 19/1998
Permessi temporanei di pesca dilettantistico-sportiva anche a scopo turistico	Art. 11 bis, c.1, LR 19/1998
Rilascio del parere di congruità sugli elaborati progettuali predisposti dai concessionari di opere idroelettriche e di ogni tipo di impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche	Art. 11 ter, c.1, LR 19/1998
Rilascio autorizzazione per l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica	Art. 12, c. 6, LR 19/1998
Possibile modifica in modo restrittivo delle lunghezze minime dei pesci	Art. 13, c.2, LR 19/1998

Riduzione della misura minima per la cattura della trota fario	Art. 13, c.2 bis, LR 19/1998
Adozione di provvedimenti di modificazione delle misure di cattura dei pesci, anche in periodi e in luoghi limitati	Art. 13, c.5, LR 19/1998
Integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate dalla legge regionale, purché autoctone	Art. 14, c.3, LR 19/1998
Guardie giurate ittiche volontarie	Art. 15, c.1 bis, LR 19/1998
Ripopolamenti	Art. 15, c.2, LR 19/1998
Imposizione del divieto o di limitazioni all'esercizio della pesca per periodi e località determinati	Art. 16, c.1, LR 19/1998
Avviso obbligatorio da parte di chi ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua	Art. 16, c. 3, LR 19/1998
Effettuazione delle operazioni di recupero ittico a seguito di asciutte complete o incomplete	Art. 16, c. 3 bis, LR 19/1998
Valutazione dell'eventuale danno arrecato al patrimonio ittico	Art. 16, c.4, LR 19/1998
Adozione dei provvedimenti di espropriazione dei diritti esclusivi di pesca (fatti salvi quelli già del demanio statale)	Art. 17, c.1, LR 19/1998
Riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca	Art. 17, c.2, LR 19/1998
Imposizione del divieto di pesca in acque di bonifica e recupero del materiale ittico esistente	Art. 18, commi 3 e 5, LR 19/1998
Attività di sperimentazione in materia di pesca e acquacoltura	Art. 21, c.1, LR 19/1998
Rilascio delle concessioni a scopo di acquacoltura	Art. 22, c.1, LR 19/1998
Autorizzazione per il contenimento di particolari specie acquatiche	Art. 25, c.3, LR 19/1998
Rilascio della licenza per apprendisti e collaboratori di pescatori di professione	Art. 27, c.1, LR 19/1998
Pesca subacquea	Art. 28, c.2, LR 19/98
Autorizzazione alla gestione degli impianti di pesca sportiva all'interno di proprietà private	Art. 29, c.2, LR 19/1998
Autorizzazione all'esercizio delle attività di pesca sportiva e dilettantistica all'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura	Art. 29, c.3, LR 19/1998
Rilascio delle concessioni di pesca ad enti pubblici, ad associazioni, società di pescatori sportivi e alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)	Art. 30, c.1, LR 19/1998
Approvazione dello statuto delle associazioni concessionarie	Art. 30, c.4, LR 19/1998
Rilascio autorizzazioni per le gare a carattere agonistico e per le manifestazioni di pesca sportiva	Art. 31, c.1, LR 19/1998
Adozione dei regolamenti per le manifestazioni di pesca	Art. 31, comma 2, LR 19/1998
Sospensione manifestazioni di pesca sportiva	Art. 31, c. 3, LR 19/1998
Censimento dei campi gara fissi	Art. 31, c. 4 bis, LR 19/1998
Vigilanza ittica	Art. 15, comma 1, LR n. 19/1998
Revoca della licenza di pesca	Art. 33, comma 7, LR n. 19/1998
Sospensione dell'esercizio della pesca	Art. 33, comma 8 bis, LR n. 19/1998
Utilizzo somme introitate	Art. 33, comma 10, LR n. 19/1998
Disposizioni finanziarie	Art. 35, commi 1, 2 e 3 LR n. 19/1998

AGRITURISMO	NORME DI RIFERIMENTO
Partecipazione alle funzioni amministrative in materia agrituristica	art. 1, comma 3, LR 28/2012
Requisiti per l'attività di pescaturismo	art. 12, comma 3, LR 28/2012
Sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche connesse al settore primario in ambito locale	art. 14, comma 1, lettera a, LR 28/2012
Coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione locale del turismo	art. 14, comma 1, lettera b, LR 28/2012
Verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e di connessione per quelle itturistiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico aziendale e del piano ittistico aziendale	art. 14, comma 1, lettera c, LR 28/2012
Ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" per l'esercizio dell'attività di pescaturismo;	art. 14, comma 1, lettera d, LR 28/2012
Classificazione delle aziende che svolgono attività turistiche connesse al settore primario	art. 14, comma 1, lettera e, LR 28/2012
Attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;	art. 14, comma 1, lettera f, LR 28/2012
Adozione del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività	art. 14, comma 1, lettera h, LR 28/2012
Rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie	art. 14, comma 1, lettera h bis, LR 28/2012
Verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e relativi limiti di esercizio	art. 23, LR 28/2012
Ricezione della segnalazione certificata di inizio attività	Art. 24, comma 1, LR 28/2012
Adozione delle norme sul procedimento amministrativo concernenti le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l'esercizio delle attività	Art. 24, comma 2, LR 28/2012
Ricezione della comunicazione relativa agli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche	Art. 25, comma 1, lettera d, LR 28/2012
Attività di controllo	Art. 26 LR 28/2012
Irrogazione e introito sanzioni	Art. 28 LR 28/2012
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO	NORME DI RIFERIMENTO

Interventi di incentivazione concernenti le aree e infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane	art. 22 LR 11/2001
Raccolta ed elaborazione dati relativi all'erogato degli impianti di distribuzione di carburanti	art. 5, c. 1, lett. b), LR 23/2003
Monitoraggio della rete distributiva carburanti	art. 5, c. 2, LR 23/2003
ENERGIA	NORME DI RIFERIMENTO
Concessione di contributi per l'uso delle fonti rinnovabili	art. 44, comma 1, LR 11/2001
Rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV	art. 89, comma 7, LR 11/2001
Rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di gasdotti non appartenenti alla rete nazionale che interessano il territorio di più comuni	art. 44, comma 2 bis, LR 11/2001
DIFESA DEL SUOLO	NORME DI RIFERIMENTO
Programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché dei relativi manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della provincia	Art. 85, comma 1, lettere a), b), c) d), ed e), LR 11/2001
Programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della LR 17/1999	art. 85, comma 1, lettere b), LR 11/2001
Realizzazione di pronti interventi	Art. 85, comma 1, lettere c), LR 11/2001
Realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali	Art. 85, comma 1, lettere d), LR 11/2001
Concessioni di sponde e di spiagge lacuale, di superficie e di pertinenze dei laghi	Art. 85, comma 1, lettere e), LR 11/2001
Polizia idraulica relativa alle concessioni di sponde e spiagge lacuali	Art. 85, comma 1, lettere f), LR 11/2001
LAVORI PUBBLICI	
Interventi di finanziamento a favore degli enti pubblici e di aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale per l'eliminazione di barriere architettoniche	art. 23 L.R. 16/2007
TURISMO	NORME DI RIFERIMENTO
Sviluppo delle attività di promozione turistica dell'area di competenza nell'ambito del territorio regionale, in coerenza con la programmazione e le direttive della Regione e dal PTA	art. 20, co. 1, lettera a), LR 11/2013
Rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici	art. 20, co. 1, lettera b), LR 11/2013

Sostegno di attività di interesse turistico favorendo l'integrazione fra le diverse località e fra più prodotti turistici e l'aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati rappresentati collettivamente, al fine di creare organizzazioni di gestione della destinazione turistica	art. 20, co. 1, lettera c), LR 11/2013
Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali e comunicazioni di chiusura	art. 32 e 33, LR 11/2013
Ricevimento comunicazioni di locazioni turistiche	art. 27 bis LR 11/2013
Vigilanza e controllo, competenza in materia di reclami riguardo a strutture ricettive	art. 35 LR 11/2013
Concorso all'implementazione e all'aggiornamento del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT)	art. 13, co. 2 lett. c) e co. 3, LR 11/2013
Indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi	artt. 3, c. 1, lettera h), e 83 LR 33/2002 Allegato T, LR 33/2002
Competenza in materia di reclami presentati dai clienti, delle agenzie di viaggio, dai soci delle associazioni e organismi senza scopo di lucro e dai clienti delle guide turistiche, guide naturalistico-ambientali, accompagnatori turistici e animatori turistici	artt. 81 e 89, LR 33/2002
Richiesta e rilascio dell'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio	art. 38 L.R. 11/2013 art. 65 e 66 LR 33/2002
Adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività delle agenzie di viaggio, chiusura esercizio e decadenza dall'autorizzazione	art. 39, 72, 73, LR 11/2013
Indizione e espletamento degli esami per direttore tecnico di agenzie	art. 77, LR 33/2002
Istituzione e tenuta di un elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo, e di un elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro che esercitano per i propri aderenti e associati attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni, nonché di un albo provinciale di direttori tecnici di agenzie	artt. 71, 74, 75, 76 e 78, LR 33/2002
Indizione ed espletamento degli esami per direttore tecnico di agenzie	art. 77, 78 LR 33/2002
Vigilanza su agenzie di viaggio e associazioni senza scopo di lucro e sanzioni	art. 79 e 80, LR 33/2002
Violazioni e sanzioni amministrative in materia di strutture ricettive e sedi congressuali, agenzie viaggio	art. 49 L.R. 11/2013
Commissioni arbitrali e conciliative per le agenzie di viaggio	art. 70 L.R. 33/2002

ECOMONIA E SVILUPPO MONTANO	NORME DI RIFERIMENTO
Rilascio del titolo per la raccolta di funghi	art. 2 c. 1 lett. b), LR 23/96
Organizzazione corsi didattici	art. 7, LR 23/96
Individuazione dell'elenco delle strade silvo pastorali da assoggettare alla disciplina per la circolazione	art. 3 comma 1, LR 14/92
Apposizione del segnale di divieto di circolazione nelle strade silvopastorali	art. 4 comma 4, LR 14/92

Redazione del Piano della viabilità silvo pastorale	art. 6 comma 1, LR 14/92
Introito delle sanzioni	art. 7 comma 3 lett. b), LR 14/92
Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico	art. 14, comma 2, 19/1992

MERCATO DEL LAVORO	NORME DI RIFERIMENTO
Programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro;	Art. 3, comma 1, LR n. 3/2009
Funzioni relative ai servizi per l'impiego;	Art. 3, comma 2, lettere a), LR 3/2009
Funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.	Art. 3, comma 2, lettere b), LR 3/2009
Funzioni relative all'attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;	Art. 3, comma 2, lettera c), LR 3/2009
Funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;	Art. 3, comma 2, lettera d), LR 3/2009
Funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;	Art. 3, comma 2, lettera e), LR 3/2009
Funzioni di gestione dell'elenco relativo al personale del pubblico impiego in disponibilità, di cui all'art. 34, comma 3, del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"	Art. 3, comma 2, lettera h), LR 3/2009
Analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;	Art. 3, comma 2, lettera i), LR 3/2009
Approvazione dei programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale	Art. 3, comma 3, LR 3/2009
Attività di accoglienza e orientamento al lavoro	art. 21, comma 1, lettere a), LR 3/2009
Attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro	art. 21, comma 1, lettere b), LR 3/2009
Informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo	art. 21, comma 1, lettere c), LR 3/2009
Erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori stranieri	art. 21, comma 1, lettere d), LR 3/2009
Rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati	art. 21, comma 1, lettere e), LR 3/2009
Intermediazione fra domanda e offerta di lavoro	art. 21, comma 1, lettere f), LR 3/2009
Funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e regionale	art. 21, comma 1, lettere g), LR 3/2009
Assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo	art. 21, comma 1, lettere h), LR 3/2009
Accertamento dello stato di disoccupazione e relativa certificazione	art. 21, comma 2, lettera a) LR 3/2009
Ricevimento e gestione delle comunicazioni relative al	art. 21, comma 2, lettera b) LR

rapporto di lavoro	3/2009
Collocamento mirato dei lavoratori disabili	art. 21, comma 2, lettera c) LR 3/2009
Avviamenti a selezione di cui art. 16 L 56/87	art. 21, comma 2, lettera d) LR 3/2009
Modifica articolazione territoriale dei centri per l'impiego	art. 21, comma 3, Lr n. 3/2009,
Informazione orientativa ed all'integrazione dei servizi e le azioni in rete	art. 22, comma 4, Lr n. 3/2009,
Organizzazione di attività di orientamento al lavoro	art. 22, comma 5, Lr n. 3/2009
Funzioni del collocamento mirato	art. 34, comma 2, Lr n. 3/2009,
Promozione inserimento lavorativo disabili	art. 1, comma 1, Lr n. 16/2001
Istituzione servizio di inserimento lavorativo dei disabili	art. 6, comma 1, Lr n. 16/2001
Gestione fondo regionale per l'occupazione dei disabili e fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili	art. 2, comma 4, lett. e), Lr n. 16/2001
Programmazione interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili	art. 5, LR 16/2001
Utilizzo risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili	art. 9 LR n. 16/2001

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 23/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 novembre 2016, dove ha acquisito il n. 194 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 1 dicembre 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 e 22 dicembre 2016, n. 30.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino FINOZZI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all’Allegato n. 4/1 del noto decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede (punto 4.1, lettera j) che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrino anche gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il successivo punto 7, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con gli eventuali collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFRR), prevedendo, altresì, che “in un’unica sessione sono approvati nell’ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio”; ciò in considerazione del fatto che gli eventuali collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

In conformità a quanto indicato nel citato principio, il disegno di legge “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” contiene norme dirette ad innovare l’ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFRR 2017-2019, suddivise in quindici Capi, oltre quello contenente le disposizioni finali.

Per quanto concerne il riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città Metropolitana di Venezia (Capo I), il Collegato prevede tre articoli, oltre ad un allegato, con i quali si dispone sulla riallocazione delle funzioni, dettando una disciplina transitoria e prevedendo la relativa copertura finanziaria.

Il Capo II riguarda la disciplina delle società partecipate dalla Regione e si articola in sette sezioni, di cui quella relativa alla legge regionale n. 39/2013 (“Norme in materia di società regionali”) consta di quattro modifiche ed integrazioni ad altrettanti articoli della legge; le rimanenti sezioni concernono altre leggi relative a singole società partecipate. Cito, tra gli altri, un articolo concernente Veneto Promozione S.c.p.A. (costituita ad agosto 2011 e partecipata pariteticamente da Regione e Unioncamere) che dà seguito a quanto già oggetto di previsione con delibera di Giunta e, più in generale, di intervento nell’ambito dell’obiettivo strategico del DEFRR 2017-2019 attinente la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie regionali, prevedendone la dismissione; il successivo articolo dispone l’affidamento delle funzioni di Veneto Promozione a Veneto Innovazione S.p.A..

Le disposizioni in materia di enti regionali, di cui al Capo III, contemplano un articolo relativo all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario che si prefigge di evitare l’attrazione dell’Agenzia ad un inquadramento in regime previdenziale e di quiescenza di tipo privatistico da parte dell’INPS, con correlato aumento del carico contributivo.

Il Capo IV contiene sia un articolo che dispone in merito alla razionalizzazione di fondazioni a partecipazione regionale nel territorio provinciale di Rovigo, sia tre articoli, introdotti nel corso dell’esame svolto dalla Prima Commissione, relativi al recesso da Informest, dalla Fondazione Slow Food per la biodiversità e dalla Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace.

Il Capo V si compone di 4 articoli, oltre alla norma finanziaria, ed interviene in materia di razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e dei suoi enti dipendenti e strumentali, dando nuovo impulso e compiuta attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili previsto dalla legge regionale n. 7/2011.

In materia sanitaria (Capo VI) il Collegato contempla 16 articoli, quattro dei quali - introdotti nel corso dell’esame svolto dalla Prima Commissione - introducono alcune modifiche alle leggi regionali n. 19/2016 e 23/2012.

Tra i quattro articoli in materia di servizi sociali (Capo VII) vanno citati quelli sulla razionalizzazione e l'aggiornamento delle IPAB e sugli interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore.

In materia di protezione civile l'unico articolo del Capo VIII intende dare concreta attuazione alla realizzazione del numero unico di emergenza europeo NUE 112.

Sul fronte della disciplina urbanistica il solo articolo del Capo IX novella in più parti la legge regionale n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" nonché la n. 32/2013 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".

Nel Capo X sono contenute disposizioni in materia di lavori pubblici, trasporti e parchi. Quanto al primo settore, vengono apportate diverse modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche". Sugli altri fronti va registrato l'inserimento, approvato nel corso dell'esame svolto dalla Prima Commissione, di tre ulteriori articoli, uno dei quali è finalizzato a rivedere l'ambito dell'area naturale protetta del Parco dei Colli Euganei, nonché a sollecitare l'individuazione delle aree contigue alla stessa. Va indubbiamente citato, inoltre, l'articolo che destina specifiche risorse (28,5 milioni nel triennio) per potenziare il trasporto regionale su ferro, ritenuto centrale nella politica della mobilità regionale; gli interventi di progettazione previsti saranno realizzati nell'ambito della programmazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e della programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione.

Il Capo XI contiene sei articoli concernenti la materia del commercio e degli strumenti finanziari per lo sviluppo del sistema produttivo veneto, tra cui tre articoli licenziati nel corso dell'esame svolto dalla Prima Commissione relativi a: l'accesso al credito per le imprese danneggiate da crisi bancaria; una modifica dell'articolo 23 della legge regionale 5/2001, per consentire l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per l'erogazione di co-finanziamenti alle PMI venete beneficiarie di altri finanziamenti agevolati e/o di contributi in conto capitale di origine statale o comunitaria; l'attivazione di misure per riqualificare e sostenere territori inclusi tra le aree di crisi industriale non complessa.

Con il Capo XII si prevede uno specifico programma di contenimento biologico di un parassita del ciliegio.

In materia di turismo (Capo XIII), si propongono alcune modifiche alla legge regionale 11/2013, introducendo la fattispecie delle strutture ricettive turistiche in ambienti naturali.

Il Capo XIV detta prime disposizioni in materia di pianificazione regionale delle attività di cava.

Infine il Capo XV detta disposizioni per una corretta gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico del veneto.

A conclusione dei lavori sul primo "Collegato" della legislatura concepito recependo quanto previsto dal d.lgs. 118/2011, giuridico proficuo il lavoro svolto: mi riferisco sia alle audizioni effettuate lo scorso 17 novembre dalla Prima Commissione, che hanno registrato la partecipazione di numerosi soggetti portatori di temi e argomentazioni di assoluto rilievo, sia alle parallele audizioni svolte dalle Commissioni Seconda, Terza e Quinta con ulteriori soggetti, con riferimento alle materie di rispettiva competenza.

Parimenti proficuo è risultato l'esame del pdl svolto dalle suddette Commissioni, finalizzato ad esprimere il parere alla Prima relativamente agli articoli di competenza, come previsto dall'articolo 69 del Regolamento consiliare; il che è avvenuto con tempistiche assolutamente ragionevoli, se consideriamo che il disegno di legge è stato assegnato alle medesime lo scorso 2 novembre.

Ad un mese esatto di distanza, la Prima Commissione ha esaminato il testo e le proposte emendative avanzate dalle Commissioni nei rispettivi pareri, accogliendone la maggior parte ed approvando ulteriori emendamenti presentati dalla Giunta regionale e da alcuni consiglieri, che si sono tradotti nei nuovi articoli cui accennavo poc'anzi.

Per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità 2017 (pdl 195), è decisamente "snello", prevedendo un solo articolo con il quale, in ottemperanza a quanto disposto dal paragrafo 7 del citato principio contabile:

- si autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa (ai sensi della lettera b del paragrafo); i riferimenti di tali leggi, che non concernono spese obbligatorie e continuative, sono contenuti nell'Allegato 1 del pdl;
- si determinano per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale (ai sensi della lettera d); il dettaglio delle rimodulazioni relative a tali leggi è contenuto nell'Allegato 2.

Il pdl 195, dunque, non contiene variazioni di aliquote e di altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, ovvero nessuna manovra fiscale che possa gravare sui cittadini veneti.

Va pur detto - parlando ora del disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 (pdl 196 -, che le entrate a libera destinazione, solo nel 2010 ammontanti a circa 1,6 miliardi di euro, si ridurranno a 0,9 miliardi nel 2017: si riscontra quindi una riduzione molto elevata, pari addirittura 0,7 miliardi. Cifre importanti, che hanno forzatamente imposto in questi anni razionalizzazioni, tagli e riduzioni.

Tali risorse sono composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (852 milioni), tra cui le principali sono:

- la tassa automobilistica regionale, prevista in 621 milioni, di cui 37 relativi al recupero dell'imponibile evaso;
- l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, per 45 milioni;
- la quota di IRAP derivante dalla manovra regionale non vincolata, per 10,5 milioni;
- la quota di IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995, per 22,2 milioni;
- le entrate da recupero fiscale IRAP e addizionale IRPEF, per 85 milioni;
- la quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità, per 37,6 milioni.

Queste risorse sono tuttavia utilizzabili per la cosiddetta "manovra politica" solo in parte, risultando finalizzate ad alimentare

linee di spesa decisamente rigide per non dire blindate, sia nel 2017 che negli esercizi successivi. Pensiamo, ad esempio, alle spese per il personale (140 milioni), a quelle per il funzionamento del Consiglio e della Giunta e, ancora, a quelle per il riordino delle province (15,75 milioni per il personale e 24,25 milioni per le funzioni), come pure ai 20,5 milioni per i forestali.

Malgrado ciò si registrano anche partite decisamente importanti, quali il contratto di Trenitalia che passa da 14 milioni nel 2016 a 18,9 milioni nel 2017, a 21,4 milioni nel 2018 e a 26,3 milioni nel 2019; come pure il cofinanziamento regionale richiesto dall'Unione Europea per la programmazione 2014-2020, che nel 2016 ammontava a 50 milioni e nel 2017 aumenta a 65 milioni.

Va poi detto dei fondi di riserva, per 11,6 milioni e delle spese per il funzionamento degli enti strumentali, per 78 milioni; ma anche dei fondi imposti dal D.lgs. 118/2011, quali il Fondo crediti dubbia esigibilità, per circa 15 milioni in ogni esercizio del triennio, il Fondo rischi per escussione e il Fondo rischi legali.

Tra le scelte qualificanti di questo bilancio va annoverata quella supportata normativamente dagli articoli 13 e 14 del Collegato (v. Capo II) che prevedono:

- l'acquisizione di ulteriori azioni della SpA Autovie Venete per l'importo massimo di 3,4 milioni, rafforzando così il presidio della Regione su una società considerata di rilevanza strategica, acquistando le partecipazioni del Comune di Venezia, della Città Metropolitana e della Camera di Commercio di Venezia;
- la costituzione di una nuova società partecipata dagli enti pubblici, attualmente soci di Autovie Venete, al fine di rilevare la medesima nella gestione della rete autostradale, sita in Veneto e nel Friuli Venezia Giulia, una volta scaduta la concessione in suo favore.

Ricordato che la scorsa settimana abbiamo licenziato il Documento di Economia e Finanza Regionale 2017-2019, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione, iniziamo dunque oggi l'esame dei tre disegni di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio.

Lo iniziamo, coscienti della bontà del lavoro svolto dalle Commissioni consiliari con riferimento - lo dicevo poc'anzi - al Collegato (pdl 194), come pure alla Stabilità (pdl 195) e al Bilancio (pdl 196), che il D.lgs. 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione.

Annoto che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 69 del Regolamento consiliare, anche sui pdl 195 e 196 le Commissioni hanno espresso parere favorevole alla Prima per le parti di propria competenza, senza proporre modifiche ai testi.

L'obiettivo è ora quello di avere il nuovo bilancio 2017-2019 efficace entro fine anno, conformemente a quanto stabilito da un rigoroso cronoprogramma poco più di un mese fa, che è stato possibile rispettare grazie al lavoro responsabile di tutte le forze politiche.

Nel terminare questa relazione ricordo che sul pdl 196 "Bilancio di previsione 2017-2019" in data 29 novembre è stato acquisito il favorevole parere del Collegio dei revisori dei conti, che la Prima Commissione ha audito nella seduta di giovedì 1 dicembre 2016.

Nella medesima seduta la Commissione, ha concluso i propri lavori in ordine ai progetti di legge 194, 195 e 196 approvandoli a maggioranza.

Per il progetto di legge 194 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale e Siamo Veneto; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Il Veneto del Fare-Lista Tosi per il Veneto e Movimento Cinque Stelle; ha espresso voto di astensione il rappresentante del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente.

Per i progetti di legge 195 e 196 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale e Siamo Veneto; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Il Veneto del Fare-Lista Tosi per il Veneto e Movimento Cinque Stelle.;"

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano FRACASSO, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la controrelazione di minoranza sarà incentrata soprattutto sul PDL 194 perché, rispetto alla discussione del Bilancio dell'anno scorso, la vera novità è proprio il collegato.

Un collegato che nel passaggio dalla presentazione alla discussione in Aula si è gonfiato, è lievitato fino ad accogliere in parte o interamente diversi progetti di legge che lo stesso Presidente Zaia aveva depositato un anno fa e che non avevano ancora avuto nessun esito. Una scelta che, a nostro avviso, snatura il senso stesso del collegato che dovrebbe, lo dice la parola stessa, collegare gli obiettivi programmatici contenuti nel DEFR con il documento finanziario del bilancio: ho messo degli obiettivi programmatici, adeguo le leggi che è necessario adeguare in base a quegli obiettivi e metto a disposizione le risorse in modo che colleghino obiettivo e azioni.

Per fare una disamina di tutti i contenuti di questo collegato ci vorrebbe molto tempo, ma questo tempo non l'avremo perché i tempi sono contingentati.

Iniziamo dal primo articolo, che riguarda la riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana. Prima di dare un giudizio su questo punto, dobbiamo avere il tempo di esaminare la proposta di emendamento prodotta a seguito dell'incontro tra la Giunta e i rappresentanti delle Province avvenuto a seguito della chiusura dei lavori in commissione.

Sappiamo, perché le abbiamo sentite in audizione, che le Province avevano delle proposte in merito. Peraltro, il fatto che con

il referendum del 4 dicembre scorso non sia stata modificata la Costituzione fa rimanere sostanzialmente l'assetto attuale e quindi le competenze previste dalla cosiddetta "legge Del Rio", ma proprio su questo punto aspettiamo di conoscere dalla Giunta quali siano gli esiti del suddetto incontro.

Per quanto riguarda le società interessate alla gestione/costruzione di strade e autostrade, troviamo un articolo che riguarda CAV e altri due articoli che riguardano Autovie.

Su questo punto abbiamo già espresso la nostra disponibilità ad esaminare una proposta che metta ordine nelle varie partecipazioni della Regione in senso generale e, in particolare, delle partecipazioni che riguardano le società che gestiscono le strade. Da quello che ricaviamo dalla relazione e da quello che abbiamo sentito qui in Aula dal Presidente Zaia nel corso della discussione del DEFR, abbiamo capito che si intende - ovviamente questo si apprende anche dal collegato - incrementare la partecipazione in Autovie Venete acquistando le quote in cessione del Comune di Venezia, della Città metropolitana e della Camera di Commercio e acquisire ulteriori quote, o meglio mettere a disposizione una somma individuata in 50 milioni di Euro per costituire una eventuale newco.

Se tutta questa operazione andasse a buon fine, secondo i nostri conti, porterebbe la partecipazione della Regione Veneto in Autovie Venete dal 4,8 al 5,4 per cento, non certamente un grande passo, e impegnando i 50 milioni potrebbe portarla al 14,7 per cento, a fronte di una partecipazione del Friuli che oggi è del 72 per cento.

Quindi, così come viene prefigurata nel collegato e a seguire nel bilancio, se l'obiettivo è quello di accrescere il ruolo della Regione in questa partita la misura ci sembra francamente insufficiente, considerato che anche con un 14 per cento il ruolo del Veneto dentro quella compagine rimarrebbe di forte minoranza.

Meno chiara è la missione di CAV se riferita alla situazione di Veneto Strade. Anche su questo, in Commissione sia il Vicepresidente Forcolin sia l'assessore Elisa De Berti ci avevano annunciato un incontro con le Province per verificare se ci sarebbe stata o meno la volontà di proseguire con le convenzioni. Se così non fosse, cioè se le Province avessero manifestato la volontà di rinunciare ai servizi assicurati da Veneto Strade, allora crediamo che anche l'operazione di CAV contenuta nel collegato dovrebbe essere esplicitata maggiormente. C'è l'obiettivo che CAV diventi il veicolo attraverso il quale si rilevano le quote o le partecipazioni, o si fa un'operazione su Veneto Strade in modo da assicurare l'operatività di quella società con annesso il tema dei dipendenti, che non è per niente trascurabile?

Quindi, gradiremmo da parte della Giunta che fosse messo maggiormente in evidenza qual è l'obiettivo preciso di questa operazione e su quali siano i risultati dell'incontro con le Province.

Aggiungo, perché ho letto tra le righe dell'intervento del Presidente Zaia, se poi CAV diventasse veicolo pure di una newco che vedesse Autovie e CAV insieme, è chiaro che il ruolo della Regione potrebbe diventare significativo a fronte di quello che potrebbe essere con le previsioni del solo collegato. Nel senso che CAV portandosi la gestione e il patrimonio del Passante, oltre che il rapporto con ANAS, potrebbe diventare effettivamente protagonista di una società come sta facendo Autobrennero. Dalla stampa infatti apprendiamo che è stato dato il via libera in Autobrennero per acquisire le ultime quote private e quindi presentarsi come soggetto adeguato ad un affidamento in-house della concessione autostradale.

Insomma, questa parte del collegato è sicuramente una delle parti più interessanti dal punto di vista strategico, proprio per questo chiediamo alla Giunta di essere più esplicita sull'obiettivo.

Altra parte del collegato è quella che riguarda la materia socio-sanitaria. Qui abbiamo un intero progetto di legge, che è quello sulle liste d'attesa, che era stato presentato dal Presidente e che viene trapiantato dentro il collegato stesso. Noi riteniamo che sia sbagliato far diventare il collegato il treno merci in passaggio per cui vi si carica tutto. Un progetto di legge che riguarda le liste d'attesa, sulle quali siamo già intervenuti nella discussione della legge sull'Azienda Zero e la riforma delle ULSS, secondo noi andrebbe tenuto fuori dal collegato, anche perché non ha alcuna relazione con quelli che sono gli obiettivi del DEFR e quelli che sono i contenuti di bilancio.

Un altro articolo da segnalare è quello che riguarda il personale del Servizio Sanitario Regionale. Con la legge regionale 19/2016, questo Consiglio si è impegnato a determinare il fabbisogno del personale medico ospedaliero e andare a copertura, sia perché i turni europei hanno comportato una certa riorganizzazione, sia perché tutti sappiamo benissimo quanto siano state centellinate le autorizzazioni ai concorsi e quindi la carenza di personale è anche uno dei motivi dell'allungarsi delle liste d'attesa. Tuttavia, nel collegato si propone che le aziende del Servizio Socio Sanitario possano assumere nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza-urgenza e i livelli essenziali di assistenza. Considerato che i livelli essenziali di assistenza si misurano più in prestazioni che non in personale, noi chiediamo che si rispetti quanto è scritto nella legge 19 e cioè che si vada a copertura dei fabbisogni come li stabilito.

E poi le IPAB. Che nel Veneto si aspetti una legge di riforma delle IPAB da decenni lo sappiamo, che il sistema della presa in carico degli anziani, soprattutto non autosufficienti nella nostra Regione sia un sistema in stato di crisi è altrettanto noto. I motivi: perché è aumentata la domanda, cioè il bisogno; perché c'è un fondo per la non autosufficienza sostanzialmente fermo da molti anni; perché le IPAB sono istituzioni che hanno patrimoni funzionali al loro servizio, cioè le case di riposo, che hanno edifici spesso vecchi di decine e decine di anni, che costano molto e avrebbero bisogno di investimenti. Se hanno altri patrimoni non funzionali a questo servizio - lasciti, etc. - sono patrimoni che oggi non hanno mercato, spesso hanno appartamenti, ma ovviamente in questa situazione non riescono a venderli. Il costo del personale in queste istituzioni è ovviamente alto, perché il rapporto oramai è in termini di uno a uno, cioè se un'IPAB ha 100 ospiti, tra personale infermieristico, OSS, e amministrativo, uno più uno meno ne ha altrettanto e questo mix porta l'intero sistema ad uno stato di difficoltà che richiederebbe interventi sia di incremento del fondo, sia di revisione delle norme della legge di riforma.

Ora, che nel collegato la proposta sia quella sostanzialmente di dire "dovete avere un Revisore dei Conti che è nominato dalla Regione, dovete avere una società di certificazione di bilancio esterna - che tra l'altro costa e pesa sul bilancio stesso - e dovete ridurre

il numero dei Consiglieri di amministrazione” onestamente ci sembra che non corrisponda alle necessità che hanno questi istituzioni. Perché quello che se ne ricava è che le IPAB non riescono a far bene il loro lavoro perché non c'è qualcuno che ne verifichi i conti e perché sono in troppi nei Consigli di amministrazione dove, tra l'altro, nella maggior parte dei casi, non si prende un euro.

Se la Regione ha necessità di sorvegliare queste istituzioni lo può già fare, c'è un servizio ispettivo che nella passata legislatura è stato abbondantemente utilizzato in maniera devo dire anche fantasiosa (se non ricordiamo male, l'assessore Sernagiotto ha commissariato 5, 6, forse 7 IPAB, una ogni sei mesi). Quindi il tema non è controllare i conti, il tema è mettere le IPAB nelle condizioni di fare bene quello che fanno.

Quindi, non si sa in nome di quale virtù si debba nominare qualcuno che gli guardi i conti, e che questo sia migliore di quello nominato da queste istituzioni, soprattutto tenuto conto del fatto che queste sono istituzioni che hanno una propria autonomia giuridica e non sono partecipate dalla Regione. Sono accreditate dalla Regione, hanno il contributo regionale, così come lo hanno le fondazioni o le istituzioni private che gestiscono ospedali, o così come lo hanno istituzioni private come le cooperative sociali che gestiscono centri diurni per disabili o per altri servizi socio-sanitari e in nessun altro di questi casi la Regione si permette di imporre la nomina di propri Revisori nei loro Consigli di Amministrazione.

Vorrei ben vedere che scrivessimo nel collegato che nominiamo un Revisore dei Conti della società che gestisce l'ospedale di Negrar, contributo dalla Regione, autorizzato e accreditato dalla Regione. Questo secondo noi è un articolo che deve essere tolto dal collegato. L'abbiamo detto e lo ripetiamo: siamo disponibili dal giorno dopo l'approvazione del Bilancio ad impegnarci sulla legge di riforma, ma non approviamo questo articolo nel collegato, dato che non risolverebbe nessuno dei problemi che hanno le IPAB in questo momento. Facendo partire subito la discussione in Quinta Commissione, in due mesi potremmo essere in grado di concluderne l'iter e avere quindi la legge di riforma.

Altro argomento importante è il Parco Colli, sul quale i Colleghi avranno modo di intervenire abbondantemente. Si tratta di un'altra di quelle incompiute della Giunta e della maggioranza: anche qui c'è una proposta di legge che riguarda le Aree parco del Veneto, tutti ci diciamo disponibili a discuterla, partiamo in Commissione e portiamola in Aula invece arriva l'articolo della completa revisione del Parco dei Colli Euganei in zona Cesarini.

Lo stesso dicasi per l'articolo che riguarda le cave: l'inconcludenza della maggioranza che già nella precedente legislatura, artefice il collega Conte allora in veste di Assessore, prepara il nuovo Piano regionale per le attività estrattive, va in Commissione, passa la Commissione, i cattivissimi del Partito Democratico dicono “Meglio un Piano imperfetto che nessun piano, andiamo a confrontarci in Aula” e cosa succede? La maggioranza stessa affossa il Piano. Affossamento che ha fatto sì che corsi e ricorsi al Tribunale Amministrativo abbiano portato al pronunciamento che dice no, cara Regione, devi assolutamente adottare e approvare un Piano per le attività estrattive.

Ed ecco che arriva un emendamento al collegato che assume in buona parte il progetto di legge del collega Giorgetti e anche in questo caso noi ci dichiariamo disponibilissimi a fare le cose come vanno fatte, teniamo questa faccenda fuori dal collegato e il giorno dopo che abbiamo approvato il Bilancio iniziamo la discussione in Commissione, diamoci un tempo limite e facciamo un Piano regionale per le attività estrattive.

Ci sono altri articoli sui quali ci soffermeremo durante la discussione, altrimenti perderemo troppo tempo in discussione generale e ne rimarrebbe relativamente poco per i 60 e passa articoli oramai.

In conclusione, diamoci un ordine, facciamo il nostro mestiere e il nostro dovere, che è quello di legiferare dopo aver effettuato una attenta programmazione dei bisogni e delle necessità della nostra regione.”;

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo degli artt. 11 e 15 dello Statuto del Veneto è il seguente:

“Art. 11 - Funzioni amministrative e autonomie locali.

1. Il comune rappresenta la comunità territoriale fondamentale e ne cura gli interessi.

2. La Regione informa la propria attività al principio di responsabilità politica ed amministrativa dei diversi livelli di governo locale nonché al rispetto e alla valorizzazione dell'autonomia dei comuni, delle loro unioni, delle province, delle città metropolitane così come riconosciute dalla Costituzione, attribuendo le funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze.

3. Al fine di rafforzare il sistema regionale delle autonomie la Regione persegue con gli enti locali forme di cooperazione e di supporto ispirate al principio di leale collaborazione.

4. I comuni, anche in forma associata, esercitano la generalità delle funzioni amministrative.

5. Le province esercitano le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario nel territorio provinciale.

6. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative ad essa espressamente riservate dalla legge.

7. I conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali da parte della Regione sono stabiliti con legge, approvata sulla base di intese stipulate nel Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione.

8. La Regione, con la legge di conferimento, assicura e trasferisce contestualmente le risorse strumentali e il personale necessari per l'esercizio delle funzioni conferite. Garantisce altresì che le risorse economiche spettanti alle autonomie locali consentano di finanziare le funzioni loro attribuite. La legge regionale determina le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse tenendo conto:

a) delle caratteristiche dei territori;

- b) delle condizioni sociali, demografiche ed economiche della popolazione residente nei territori;
 - c) della potenziale capacità fiscale;
 - d) delle condizioni di miglior efficienza.
9. La Regione valorizza le autonomie funzionali.”.

“Art. 15 - Specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno.

1. La Regione riconosce le specificità delle singole comunità che compongono il Veneto.

2. Ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario della Regione, la legge regionale può conferire, preve apposite intese, particolari competenze amministrative a province o ad enti locali associati, trasferendo contestualmente le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

3. La Regione, per incentivare uno sviluppo armonioso, impronta la propria azione a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle isole lagunari, alle aree deltizie, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

4. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Regione conferisce, con legge, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali, singoli o associati, che ne facciano richiesta, il cui territorio sia in tutto o in parte montano.

5. La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. La Provincia di Belluno, d'intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale.”.

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 25/2014 è il seguente:

“Art. 13 – Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno.

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione del Veneto conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di: politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia e pesca, sostegno e promozione delle attività economiche, dell'agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale.

2. L'autogoverno della comunità provinciale bellunese si attua distinguendo fra le funzioni di area vasta e le funzioni di prossimità e valorizzando, in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia, oltre all'autonomia dei comuni e delle loro forme associative, il ruolo della Magnifica Comunità di Cadore e delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 recante disciplina delle Regole.

3. La Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi esercitano la potestà regolamentare in ordine allo svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto della normativa vigente.

4. Nell'ambito delle funzioni oggetto di conferimento, la Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi dettano la disciplina relativa alle sanzioni amministrative.”.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2015 è il seguente:

“Art. 5 - Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro.

1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia.

3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato nonché a tempo determinato in corso dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1.

4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.

5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 1, comma 44 della legge n. 56/2014 è il seguente:

“Art. 1.

44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.”.

- Il testo dell'art. 48, comma 4, della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 48 – Disposizioni transitorie

4. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione nonché ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.”.

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 14 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio.

1. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 5 e, a seguito della conclusione della fase di concertazione di cui all'articolo 5, lo trasmette al consiglio comunale ai fini dell'adozione del piano.

2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazioni, il piano adottato è trasmesso alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale.

4. La giunta provinciale approva il piano entro duecentoquaranta giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato.

5. Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di novanta giorni, in relazione alla complessità della istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi novanta giorni dalla sospensione.

6. La giunta provinciale approva il piano decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d'ufficio le modifiche necessarie ad assicurare:

a) la compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP;

b) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;

c) la tutela delle invariants di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.

7. Qualora la giunta provinciale rilevi l'incompletezza del quadro conoscitivo, non integrabile ai sensi del comma 5, oppure che il piano necessiti del coordinamento territoriale di cui all'articolo 16 in conformità alle previsioni del PTRC o del PTCP, lo restituisce al comune indicando le necessarie integrazioni al quadro conoscitivo, o l'ambito cui riferire il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).

8. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel BUR da effettuarsi a cura della provincia ovvero del comune nel caso in cui lo stesso risulti approvato per decorso del termine ai sensi del comma 4.

9. Il piano approvato è depositato presso la segreteria del comune a disposizione del pubblico ed ha validità a tempo indeterminato.

10. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure del presente articolo ovvero dell'articolo 15.

11. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.”.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 2 - Attività di governo.

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'indirizzo politico e amministrativo determinato dal Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 11, 33 e 54 dello Statuto definisce e realizza gli obiettivi e i programmi di governo e di amministrazione e verifica il conseguimento dei risultati della gestione amministrativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, alla Giunta regionale compete:

a) la definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti, standard e priorità, nonché la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;

b) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta regionale, ivi compresa l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;

c) l'adozione degli atti di indirizzo per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle strutture della Giunta regionale, nonché degli enti, agenzie, aziende o altri organismi;

d) l'adozione degli atti di indirizzo e delle disposizioni operative per la formazione, redazione e adozione degli atti amministrativi;

e) le funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture della Giunta regionale, nonché sugli enti, agenzie, aziende o altri organismi;

f) la definizione dei criteri per l'assegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, concessioni od altri analoghi provvedimenti;

g) l'autorizzazione all'indizione, da parte delle strutture competenti, delle procedure di evidenza pubblica, con particolare riferimento alla scelta del contraente, al criterio di selezione delle offerte ed agli elementi essenziali del contratto;

h) la definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;

i) il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all'amministrazione regionale;

l) la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell'esclusività dell'incarico prestato, relativamente al Segretario generale della programmazione, al Segretario della Giunta regionale, al Direttore della Presidenza. Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica;

m) l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale a rappresentare in giudizio l'amministrazione nei processi e nei giudizi a tutela degli interessi regionali;

n) la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità, assumendo i conseguenti provvedimenti attuativi in recepimento dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

o) ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti.

3. Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dall'ordinamento, il Presidente della Giunta regionale promuove e coordina l'attività dei membri della Giunta regionale in ordine agli atti che riguardano l'azione di governo e, in particolare, agli affari loro affidati in via temporanea o permanente.”.

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2015 è il seguente:

“Art. 2 - Funzioni delle province.

1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.

2. Il personale provinciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2015)” e successivi provvedimenti attuativi, non si applicano agli enti del Servizio Sanitario Nazionale.”.

- Il testo dell'art. 57 della legge regionale n. 88/1980 è il seguente:

“Art. 57 - (Istituzione del nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare).

E' istituito nell'ambito della struttura del Dipartimento per l'Agricoltura, il nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare.

I compiti assegnati al nucleo ispettori sono i seguenti:

- a) applicazione dei regolamenti della Comunità Economica Europea e delle norme statali relative agli interventi per la regolazione dei mercati agricoli;
- b) controllo sulla qualità dei prodotti agricoli e delle sostanze ad uso agrario;
- c) controllo dell'applicazione delle norme relative alla fecondazione animale naturale e artificiale;
- d) controllo delle produzioni di sementi;
- e) collaborazione con gli Organi dello Stato e degli Enti demandati alla repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli;
- f) adempimento di mansioni di vigilanza e ispezione nel settore dell'agricoltura per funzioni comunque attribuite o delegate alla Regione.

I requisiti per appartenere al nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare sono quelli richiesti dalla vigente normativa per i dipendenti regionali con qualifica funzionale di istruttore direttivo, purchè in possesso di diploma di perito agrario.

La dotazione organica del nucleo è determinata in 50 unità complessive. Nell'ambito del livello funzionale di collaboratore del ruolo unico del personale regionale è istituita la mansione di ispettore di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, che è svolta esclusivamente dagli appartenenti al nucleo di cui alla presente legge.

(omissis)

La Giunta Regionale provvederà ad ottenere le previste autorizzazioni da parte delle Autorità competenti affinché gli appartenenti al nucleo possano espletare la loro attività.

A ciascun appartenente al nucleo regionale ispettori verrà rilasciato da parte del Presidente della Giunta Regionale un apposito tesserino di riconoscimento, il cui modello sarà approvato con decreto del Presidente medesimo.

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2015 è il seguente:

Art. 9 - Disposizioni finali.

1. Nel rispetto della normativa vigente, con accordi tra la Regione e le singole province e la Città metropolitana di Venezia, possono essere definiti gli standard dei servizi, le risorse umane e la dotazione dei beni strumentali necessari alla attuazione della presente legge.

2. Per l'anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali ai sensi dell'articolo 2, per un importo massimo di euro 28.256.000,00.

3. Per gli anni 2016 e 2017, il finanziamento destinato alla copertura della spesa relativa alle funzioni non fondamentali di cui all'articolo 2, è quantificato in misura non superiore a euro 40.000.000,00 annui.

4. Le risorse finanziarie destinate al personale delle province e della Città metropolitana di Venezia riallocate nella dotazione organica regionale e, in particolare, le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) confluiscono in specifici fondi separati, destinati esclusivamente a tale personale, per il finanziamento delle voci fisse e delle voci variabili correlate al trattamento accessorio.

5. Il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle province è trasferito alla Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a carico della Regione.

6. Il personale addetto alle funzioni non fondamentali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta allocato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Venezia e viene utilizzato, fino alla cessazione del servizio, dagli stessi enti per l'esercizio delle medesime funzioni, fermi restando gli oneri a carico della Regione.

7. Nelle more di un intervento statale, al fine di garantire il mantenimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e conseguentemente assicurare un efficiente controllo sul territorio, il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale di cui all'articolo 2 comma 1, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e della Città metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.

8. La Giunta regionale adotta i disegni di legge e i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione della presente legge finalizzata al riordino delle funzioni provinciali, nonché eventuali disegni di legge di riordino di specifiche funzioni nelle materie di cui alla presente legge, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative.

- Il testo dell'art. 27 della legge n. 157/1992 è il seguente:

“Art. 27 Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e

campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.”.

- Il testo dell'art. 54 dello Statuto del Veneto è il seguente:

“Art. 54 - Funzioni della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione.

2. La Giunta regionale delibera:

a) i regolamenti, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali;

b) i progetti di legge, di regolamento e le proposte di provvedimento da presentare al Consiglio regionale;

c) l'impugnazione di leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

d) le nomine e le designazioni che la legge le attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;

e) ogni altro atto ad essa attribuito dallo Statuto e dalle leggi regionali.

3. La legge regionale attribuisce al Presidente e ai componenti della Giunta regionale una indennità di carica.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 39/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 3 - Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte della Regione.

1. La Regione, qualora non intenda produrre opere, lavori, servizi e beni tramite la propria organizzazione, li acquisisce mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.

2. Qualora, in deroga a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale, dimostrandone la convenienza, intenda affidare funzioni, servizi, opere, lavori e forniture a società costituite nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza per la gestione in house, effettua una valutazione preventiva degli effetti, anche considerando le opzioni alternative[, ed acquisisce il parere della competente commissione consiliare.]

3. La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 6 - Disposizioni in materia di organi societari.

[1. Le società controllate adeguano i propri statuti alle seguenti disposizioni:

a) prevedere che i consigli di amministrazione delle società controllate siano composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione regionale, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione regionale e dipendenti della stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta; che il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato e che sia comunque consentita la nomina di un amministratore unico; e che tali previsioni si applichino con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) prevedere che i dipendenti dell'amministrazione regionale, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, riversino i relativi compensi all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza, e che tale previsione si applichi con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla

data di entrata in vigore della presente legge;

c) prevedere che al presidente dell'organo amministrativo possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;

d) prevedere che la carica di vicepresidente sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza previsione di compensi aggiuntivi;

e) prevedere che l'organo amministrativo, fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

f) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera e), fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali;

h) prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.]

2. La Giunta regionale adotta le misure ritenute opportune per il caso in cui gli amministratori delle società controllate, in conseguenza della loro gestione, fanno registrare un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 39/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organi societari.

1. I compensi spettanti ai presidenti ed agli amministratori delegati delle società controllate non sono superiori ad un importo lordo massimo onnicomprensivo annuo, ivi compresi i benefici accessori, di 80.000,00 euro; quelli spettanti a ciascun componente degli organi di amministrazione, di 25.000 euro; quelli spettanti a ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo, di 20.000 euro.

1 bis. Fatti salvi i limiti complessivi massimi previsti, onnicomprensivi dei rimborsi spese previsti dal comma 1, i rimborsi delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate sono riconosciuti nelle seguenti misure massime:

a) *per i presidenti e gli amministratori delegati, fino al 30 per cento dell'indennità ove questa sia minore o uguale a euro 20.000,00, fino al 20 per cento dell'indennità ove questa sia compresa tra euro 20.001,00 e euro 30.000,00, fino al 10 per cento dell'indennità ove questa sia superiore a euro 30.001,00;*

b) *per i componenti degli organi di amministrazione fino al 15 per cento dell'indennità;*

c) *per i componenti degli organi di vigilanza e controllo fino al 10 per cento dell'indennità.”.*

2. *I limiti di cui al comma 1 si applicano con decorrenza dal primo rinnovo degli organi.*

3. I compensi possono essere incrementati dalla Giunta regionale ogni tre anni in conformità all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 39/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Trasparenza e pubblicità.

1. *Le società controllate pubblicano sul loro sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, i dati richiesti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” per le società in controllo pubblico.*

2. *L'erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate è subordinata al rispetto degli obblighi di cui al comma 1.”.*

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 47/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni da denominarsi « Veneto Sviluppo SpA » di cui dovrà essere riservata alla Regione la maggioranza assoluta del capitale. *Potranno essere soci della Veneto Sviluppo SpA, oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie.*

Il Consiglio regionale approverà con apposita deliberazione lo Statuto della « Veneto Sviluppo SpA ».”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2004 è il seguente:

“Art. 5 – Costituzione società consortile.

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività di cui all'articolo 2 ed al fine di dare attuazione ai programmi e alle direttive di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Soci fondatori della società sono la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto; possono altresì essere soci fondatori le federazioni regionali di categoria che partecipino al capitale sociale.

3. La quota di partecipazione regionale alla società non può essere inferiore ad un terzo o superiore al cinquantuno per cento del capitale sociale.

4. Quote di partecipazione alla società possono essere sottoscritte da associazioni di categoria, consorzi export o di promozione economica, organismi fieristici, istituti di credito, fondazioni, enti locali, organismi pubblici o organismi misti, operanti nel settore dei servizi per l'internazionalizzazione e la promozione.

5. Il limite massimo della sottoscrizione di quote di cui al comma 4 e le modalità di ripartizione sono stabilite di comune accordo fra i soci fondatori.

6. Lo schema di statuto della società è approvato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. La nomina degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla regione è di competenza della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

7 bis. In sede di prima applicazione le nomine degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla Regione vengono effettuate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in deroga alle procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni ed integrazioni.

8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento della società con il versamento della quota del fondo consortile così come determinato dallo statuto in proporzioni alle quote azionarie possedute.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 45/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2

1. La “Società”, dovrà operare nel territorio regionale al fine di promuovere, nei limiti degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e delle norme dello Statuto della Regione, iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto.

2. E' scopo inoltre della società diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale.

3. Gli interventi dovranno promuovere lo sviluppo regionale e in particolare quello produttivo, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese a elevato livello tecnologico. In questo ambito dovranno essere sostenute le attività che con innovazioni di processo e di prodotto contribuiscono al miglioramento della situazione ambientale, nonché quelle che favoriscono la qualificazione e l'aumento dell'occupazione.

3 bis. *La società potrà inoltre svolgere le attività di promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi e di promozione dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie.”.*

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 40 della legge regionale n. 2/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 40 - Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica, ovvero partecipazione ad una società esistente a totale partecipazione pubblica, *per la realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria.*

1. *La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società di capitali a controllo pubblico, diretto o indiretto, o a mantenere la partecipazione nella società esistente a controllo pubblico, finalizzata alla costruzione e gestione di reti autostradali di interesse regionale nonché all'esercizio di tutte le attività, gli atti e gli investimenti inerenti, connessi o strumentali alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria di interesse regionale.*

2. La Regione partecipa alla costituzione della società ovvero alla capitalizzazione della società esistente con un capitale iniziale non superiore ad euro 2.000.000,00.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il più tempestivo avvio ed esercizio della società, la nomina degli amministratori e dei sindaci di competenza della Regione è attribuita al presidente della Giunta regionale e non si applicano le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Sugli adempimenti di cui ai precedenti commi verrà data preventiva informazione alla commissione consiliare competente.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2007.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 35/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della SpA Autovie Venete, con sede legale a Trieste, per complessive lire 5.000 milioni, da realizzarsi in due soluzioni, per lire 2.500 milioni nell'anno 1985 e lire 2.500 milioni nell'anno 1986, in sede di nuove emissioni per l'aumento del capitale sociale della predetta società.

1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni della SpA Autovie Venete, con sede legale a Trieste, fino ad un importo massimo di euro 3.400.000,00.”.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 38/1991 è il seguente:

“Art. 1 - Costituzione della società FIN. EST.

1. In attuazione dell'articolo 2 comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, la Regione del Veneto partecipa, direttamente o attraverso proprie società finanziarie, alla costituzione della società denominata “Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo FIN. EST. S. p. A.”, con sede a Pordenone, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e ad assumervi partecipazioni, in più riprese, fino alla concorrenza di lire 24 miliardi nel triennio dal 1991 al 1993.

2. La partecipazione della Regione del Veneto è deliberata dalla Giunta Regionale a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società di cui al precedente comma 1:

a) riservino la nomina di un componente del consiglio di amministrazione alla “Simest” S. p. A., ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 19/1991;

b) riservino la nomina di due componenti effettivi del collegio sindacale alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed alla Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, nonché di un componente effettivo al Ministro del Commercio con l'estero e di un altro componente effettivo al Ministro del tesoro, da scegliersi tra i funzionari della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile;

c) prevedano la possibilità di assumere partecipazioni al capitale della costituenda società finanziaria da parte di società controllate dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 19/1991, anche riuniti in consorzio;

d) prevedano l'istituzione di una speciale sezione autonoma, ai sensi dell'art. 2 comma 8 della legge n. 19/1991, le cui operazioni non sono soggette al disposto dell'art. 2 comma 6 della stessa legge. Tale sezione sarà finanziata con risorse conferite da soggetti privati e con fondi della Regione del Veneto diversi da quelli previsti dalla ridetta legge n. 19/1991, a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nelle aree della Regione Veneta non comprese nel territorio indicato dall'art. 2 comma 1 della medesima legge 19/1991. Le risorse aggiuntive conferite dalla Regione del Veneto al fondo della sezione autonoma potranno essere destinate anche a favore delle iniziative relative al territorio indicato dall'art. 2 comma 1 della legge n. 19/1991;

e) prevedano specifiche disposizioni che garantiscano l'effettiva autonomia gestionale del fondo della sezione, assicurando la rappresentanza dei vari apporti di capitale al fondo stesso e garantendo adeguate forme di indirizzo e controllo delle risorse conferite alla sezione da parte della Regione del Veneto e dei soggetti privati;

f) prevedano l'attivazione nel Veneto di una sede decentrata della costituenda società finanziaria;

g) prevedano che la costituenda società finanziaria, per il perseguimento dei propri scopi sociali, realizzi le necessarie forme di coordinamento - anche tramite la stipula di apposite convenzioni - con la “Simest” S. p. A., la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) ed il Mediocredito Centrale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991;

h) prevedano, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991, la realizzazione, diretta o indiretta, di adeguate garanzie assicurative a supporto delle operazioni poste in essere dalla costituenda società finanziaria.

3. Per le finalità previste dal precedente comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 24 miliardi, suddivisa in ragione di lire 9 miliardi per l'anno 1991, lire 7,5 miliardi per l'anno 1992, e lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, in corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi del comma 10 del precitato articolo 2 della legge n. 19/1991.

4. Per la partecipazione al capitale della speciale sezione autonoma di cui al precedente comma 2 lettera d) la Giunta regionale è autorizzata a conferire la somma di lire 800 milioni per l'anno 1991 a valere sul fondo stanziato con il successivo art. 3.”.

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 19/1991 è il seguente:

“2. 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest.

2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con l'attività della Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. La somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'articolo 2458 del codice civile. L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale

convenzione deve valorizzare la specificità del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.

3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.

4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.

5. Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.

6. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1. La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.

7. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100; il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'articolo 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo.

8. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità della presente legge, è istituito un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attività di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del Centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale è assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio stesse. Per le proprie attività il Centro può avvalersi della collaborazione delle Università degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.

9-bis. La società Finest è autorizzata a operare nei Paesi del Mediterraneo.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, è assegnato per le medesime finalità un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. La localizzazione del Centro di cui al comma 9 sarà decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Personale.

1. Con la deliberazione con cui la Giunta regionale impartisce le direttive cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività e gli indirizzi in materia di organizzazione, è definito il quadro generale dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Agenzia.

2. Il direttore, entro sessanta giorni dalla approvazione del provvedimento di cui al comma 1, provvede ad adottare il regolamento di organizzazione e a definire l'assetto strutturale e propone la dotazione organica, nei limiti definiti dalla Giunta regionale.

3. Ai dirigenti e dipendenti dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni contenute nell'articolo 13.

4. Agli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.

3 bis. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza i dirigenti e dipendenti dell'Agenzia, mantengono l'iscrizione all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici - ex Gestione INPDAP - ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali”.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 38/1991 è il seguente:

“Art. 2 - Costituzione del Centro di Servizi.

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, la Regione del Veneto partecipa, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, alla costituzione del "Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale", promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Ai sensi del precitato articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 sono soci fondatori del Centro di cui al precedente comma 1 la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione del Veneto e l'Istituto per il Commercio con l'Estero.

3. La partecipazione della Regione del Veneto al Centro di cui al precedente comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto del Centro:

a) riservino alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla Regione del Veneto e all'Istituto per il Commercio con l'Estero la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente;

b) riservino la designazione dei cinque componenti del collegio dei revisori dei conti, rispettivamente alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla Regione del Veneto, al Ministro del tesoro, al Ministro per il commercio con l'Estero ed all'assemblea dei soci;

c) prevedano la possibilità di partecipazione al Centro dei soggetti indicati nel precitato art. 2, comma 9, della legge n. 19/1991, ed altresì della Regione Trentino-Alto Adige, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti, istituzioni ed associazioni e di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all'attività del Centro medesimo;

d) prevedano l'attivazione nell'area veneta indicata dall'art. 2 comma 1 della legge n. 19/1991 di una sede decentrata del Centro.

3 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a deliberare la trasformazione del "Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale" di cui al comma 1 in società consortile per azioni a responsabilità limitata senza scopo di lucro, a cui la Regione partecipa direttamente o attraverso la società Veneto Sviluppo S.p.A., a condizione che lo statuto:

a) riservi a ciascuno dei seguenti enti Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto, Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, la nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile;

b) riservi alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione del Veneto, al Ministero del Tesoro, al Ministero per il Commercio con l'Estero e all'Assemblea dei soci la nomina dei componenti il collegio sindacale;

c) preveda che la responsabilità dei soci sia limitata al solo capitale sociale sottoscritto;

d) consenta alla Regione del Veneto il recesso dalla qualità di socio, ove la società disponga modifiche statutarie che prevedono l'estensione della responsabilità limitata;

e) preveda la possibilità di partecipazione alla società dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ed altresì della Regione Trentino Alto Adige, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti, istituzioni ed associazioni di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all'attività della società;

f) preveda la possibilità che la Regione del Veneto possa partecipare alla società, sia direttamente sia tramite propria società finanziaria. (1)

4. Per le finalità previste dal precedente comma 1, la Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo comune del Centro in corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi del comma 10 del precitato articolo 2 della legge n. 19/1991.

5. Per la partecipazione al Centro, la Giunta regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 2 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1991, lire 500 milioni per l'anno 1992, e lire 500 milioni per l'anno 1993."

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 16 - Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare.

1. Al fine di far fronte alle esigenze finanziarie nei settori strategici della politica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati.

2. Tutte le operazioni di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, non possono essere attivate se non previa acquisizione di parere favorevole da parte della Giunta regionale.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta le linee del piano di cui al comma 1 alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni. *Il parere previsto dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 deve essere espresso entro il termine perentorio di giorni trenta dalla trasmissione alla competente Commissione consiliare della deliberazione di Giunta regionale di adozione o aggiornamento del Piano. Decorso tale termine si prescinde dal parere.*

3 bis. La Giunta regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:

a) conferimento del bene a fondi immobiliari, nel rispetto della normativa di settore;

b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante tra l'altro, disposizioni in materia di partenariato pubblico privato.

3 ter. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma 3 bis non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del conferimento nel caso di trattativa diretta non potrà essere in-

feriore oltre il 25 per cento del valore attribuito allo stesso, tramite perizia di stima.

3 quater. Le perizie di stima degli immobili oggetto di valorizzazione e/o alienazione e i loro aggiornamenti possono essere affidati all'Agenzia del territorio o all'Agenzia del demanio o a tecnico abilitato dipendente o a professionista esterno.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18.

5. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare regionale e alla costituzione di un fondo regionale finalizzato al finanziamento dei settori strategici della politica regionale ed in particolare del trasporto pubblico locale del sociale e del lavoro.

6. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di valorizzazione e/o alienazione di cui al comma 1.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, quantificati in euro 50.000,00 per il 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del bilancio di previsione 2011."

Note all'articolo 29

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 2/2007 è il seguente:

"Art. 37 - Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

1. Ai fini del concorso della Regione del Veneto alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale si attengono alle disposizioni della presente legge dirette al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale.

2. Per il triennio 2007-2009 le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda od ente. A tale fine le aziende e gli enti:

a) mettono in atto tutte le possibili azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuove acquisizioni di risorse umane;

b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza;

c) devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale sostenuto nell'anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. I limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, non operano nei seguenti casi:

a) assunzioni a tempo determinato o collaborazioni coordinate e continuative finalizzate alla realizzazione di progetti dotati di autonomo finanziamento regionale, ovvero proveniente dall'Unione europea o da soggetti privati, nei limiti della durata dei progetti e dei relativi finanziamenti;

b) sostituzione del personale interessato a progetti di collaborazione internazionale o di emergenza sanitaria all'estero;

c) assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti in comando presso l'amministrazione regionale;

d) acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle aziende ULSS per delega degli enti locali, il cui onere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi enti locali;

e) reclutamento, da parte delle aziende ULSS capoluogo di provincia, di personale nelle Unità Operative Invalidi Civili (UOIC), secondo le previsioni e le quantificazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2000, n. 3552 pubblicata nel BUR 5 dicembre 2000, n. 106;

f) acquisizione di personale finalizzato alla realizzazione di progetti proposti e finanziati totalmente dalla Regione aventi rilievo di area vasta sovraprovinciale o regionale.

4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale (upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità").

5. La Giunta regionale verifica l'andamento della spesa sanitaria in corso d'esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di spesa di personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali."

- Il testo dell'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 è il seguente:

"Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le

stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”.

- Il testo dell'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 è il seguente:

“Art. 2. (Disposizioni diverse)

71. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.”.

- Il testo dell'art. 17, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 è il seguente:

“Art. 17 Razionalizzazione della spesa sanitaria

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.”.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 56/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Università.

1. Le università contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione del piano socio-sanitario regionale con le modalità

di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a).

2. La Regione e le università stipulano specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino:

- a) per regolamentare, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, l'apporto delle facoltà di medicina alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale;
- b) per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione al fine di soddisfare le specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi per l'accesso ai ruoli dirigenziali del servizio sanitario nazionale;
- c) per regolamentare l'espletamento dei corsi di formazione di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. I protocolli d'intesa di cui al comma 2 lettera a) sono approvati dal Consiglio regionale, quelli di cui alle lettere b) e c) sono approvati dalla Giunta regionale.

3 bis. Ai professori e ricercatori universitari inseriti in assistenza è riconosciuto il trattamento economico previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 517/99, dovendo pertanto essere garantita, a carico del servizio sanitario regionale, l'equiparazione della retribuzione complessiva tra personale universitario e personale del servizio sanitario nazionale, mediante l'attribuzione di un'eventuale indennità integrativa determinata nella misura necessaria ad assicurare al personale universitario un trattamento economico complessivo non inferiore a quello attribuito al personale del servizio sanitario nazionale di pari anzianità ed incarico.

3 ter. La Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, può assumere, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, oneri per la chiamata di professori ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della predetta legge n. 240 del 2010, limitatamente ai dipendenti delle Aziende ospedaliere di Padova e Verona muniti di abilitazione all'insegnamento universitario."

Note all'articolo 31

- Il testo dell'art. 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992 è il seguente:

“Art. 3-ter (Collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale:

- a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
- b) vigila sull'osservanza della legge;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
- d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.

2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.”.

Note all'articolo 32

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 19/2016 è il seguente:

“Art. 14 - Ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS.

1. Con il presente articolo, viene ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS alla luce dei seguenti criteri:

- a) garantire l'equità e l'universalità del sistema sanitario, erogando le prestazioni in modo appropriato ed uniforme;
- b) individuare le dimensioni ottimali delle Aziende ULSS al fine di migliorare la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi resi in un'ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi;
- c) sviluppare un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi, nonché la partecipazione dei cittadini;
- d) garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale;
- e) garantire la coerenza del rapporto tra volumi di prestazioni erogate, procedure sanitarie e dimensionamento delle strutture di erogazione;
- f) garantire il riconoscimento delle prerogative degli enti locali in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria;
- g) tenere conto della presenza nei territori delle due Aziende ospedaliere di Padova e Verona, dello IOV e dell'Azienda Zero.

2. Alla luce dei criteri esplicitati al comma 1 del presente articolo, l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS è ridefinito a decorrere dal 1° gennaio 2017 come di seguito indicato.

3. Le Aziende ULSS n. 2 Feltre, n. 4 Alto Vicentino, n. 5 Ovest Vicentino, n. 7 Pieve di Soligo, n. 8 Asolo, n. 13 Mirano, n. 14 Chioggia, n. 15 Alta Padovana, n. 17 Este, n. 19 Adria, n. 21 Legnago, n. 22 Bussolengo, così come denominate dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, sono soppresse.

4. A far data dal 1° gennaio 2017:

a) l'ULSS n. 1 Belluno modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 1 Dolomiti", mantenendo la propria sede legale in Belluno e incorpora la soppressa ULSS n. 2 Feltre, e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Belluno;

b) l'ULSS n. 3 Bassano del Grappa modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 7 Pedemontana", mantenendo la propria sede legale a Bassano del Grappa e incorpora la soppressa ULSS n. 4 Alto Vicentino e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

c) l'ULSS n. 6 Vicenza modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 8 Berica", mantenendo la propria sede legale a Vicenza e incorpora la soppressa ULSS n. 5 Ovest Vicentino e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

d) l'ULSS n. 9 Treviso modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana", mantenendo la propria sede legale a Treviso e incorpora le sopresse ULSS n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Treviso;

e) l'ULSS n. 10 Veneto Orientale modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale", con sede legale in San Donà di Piave e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

f) l'ULSS n. 12 modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 3 Serenissima", mantenendo la propria sede legale in Venezia e incorpora le sopresse ULSS n. 13 Mirano e ULSS n. 14 Chioggia e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

g) l'ULSS n. 16 Padova modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 6 Euganea", mantenendo la propria sede legale a Padova e incorpora le sopresse ULSS n. 15 Alta Padovana e ULSS n. 17 Este e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Padova;

h) l'ULSS n. 18 Rovigo modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 5 Polesana", mantenendo la propria sede legale in Rovigo e incorpora la soppressa ULSS n. 19 Adria e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Rovigo;

i) l'ULSS n. 20 Verona modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 9 Scaligera", mantenendo la propria sede legale in Verona e incorpora le sopresse ULSS n. 21 Legnago e ULSS n. 22 Bussolengo e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Verona.

5. Le Aziende di cui al comma 4 devono garantire un'organizzazione capillare di sportelli e servizi al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle prestazioni sanitarie; devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attuazione delle schede di dotazione territoriale incrementando, rispetto all'attuale programmazione, i posti letto degli ospedali di comunità del 15 per cento e devono infine garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attivazione di almeno il 60 per cento dei medici di medicina generale nelle medicine di gruppo integrate e l'attivazione di almeno l'80 per cento entro il 31 dicembre 2018.

6. Ogni riferimento, contenuto nella vigente normativa, ai bacini territoriali delle Aziende ULSS, dal 1° gennaio 2017 è da intendersi riferito agli ambiti territoriali come individuati al comma 4 e all'Allegato A) alla presente legge.

7. Entro sessanta giorni dalla presentazione del bilancio consuntivo 2017 da parte delle Aziende ULSS, l'Area Sanità e Sociale, in collaborazione con Azienda Zero, quantifica i risparmi ottenuti, limitatamente al primo anno, dalla riduzione delle Aziende ULSS. Entro centoventi giorni l'Area Sanità e Sociale, in collaborazione con Azienda Zero e con l'Azienda ULSS interessata, elabora il piano degli interventi da attuarsi con il sopra indicato risparmio al fine di omogenizzare i servizi forniti ai cittadini dell'intera Azienda ULSS. Tale piano verrà inviato alla Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari per il parere di competenza.

8. Nell'ambito dei territori delle Aziende ULSS di cui al presente articolo che si costituiscono in esito ad una procedura di incorporazione di Aziende ULSS sopresse, la Giunta regionale, in ragione di particolari esigenze organizzative connesse a peculiarità territoriali ed a flussi turistici, nonché a flussi dei pazienti ed a garanzia della emergenza – urgenza, può introdurre, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde e sentite le Conferenze dei Sindaci dei territori coinvolti, particolari modelli gestionali, organizzativi ed aziendali.”.

- Il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 è il seguente:

“Art. 5 (Patrimonio e contabilità)

3. Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.”.

Note all'articolo 33

- Il testo dell'art. 45 bis della legge regionale n. 55/1994 è il seguente:

“Art. 45 bis - Rappresentanza legale delle gestioni liquidatorie delle sopresse Unità locali socio sanitarie e relative disposizioni finanziarie.

1. Ai Commissari Liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, competono le funzioni di legali rappresentanti delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Unità locali socio sanitarie ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive Aziende.

2. Ai Commissari Liquidatori, quali legali rappresentanti delle Gestioni liquidatorie di cui al comma 1, compete la legittimazione attiva e passiva per le controversie riguardanti debiti e crediti delle sopresse Unità locali socio sanitarie.

3. I debiti delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Unità locali socio sanitarie, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unica-

mente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione ed appositamente istituite presso gli Enti tesoriери delle Aziende costituite ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrenza dall'anno 1995 dalle Aziende neo-costituite devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti.”.

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 56/1994 è il seguente:

“Art. 27 - Disposizioni per il primo funzionamento delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere.

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei direttori generali delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere, con le modalità previste dall'articolo 13 comma 1. I direttori generali sono comunque immessi nelle funzioni alla data del 1° gennaio 1995.

2. I commissari straordinari attualmente in carica, esercitano le funzioni di commissari liquidatori delle Unità locali socio-sanitarie di cui alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 (71) , e successive modificazioni, sino al 31 dicembre 1994.

3. Per l'attuale Unità locale socio-sanitaria n. 21 la definizione dei rapporti tra la costituenda Unità locale socio-sanitaria e la costituenda Azienda ospedaliera deve avvenire sulla base di una corretta ripartizione delle funzioni assistenziali e degli strumenti necessari per il loro svolgimento al fine di garantire l'attuazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 , ed una adeguata risposta ai bisogni sanitari della popolazione sul territorio. A tal fine è costituita una apposita commissione composta dall'assessore regionale alla sanità o un suo delegato, dal presidente della conferenza dei sindaci o un suo delegato, dal rettore della università di Padova o un suo delegato, dal commissario straordinario della Unità locale socio-sanitaria.

4. Il personale in servizio al momento della costituzione delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere è trasferito alle medesime ed è provvisoriamente utilizzato nell'unità operativa di appartenenza. La nuova assegnazione è disposta dal direttore generale entro sessanta giorni dall'approvazione della nuova dotazione organica.

5. Entro venti giorni dalla data del suo insediamento il direttore generale indice l'elezione del consiglio dei sanitari.”.

Note all'articolo 34

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 22/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 4 - Autorizzazione all'esercizio.

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 3 è subordinato alla previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera g), n. 7, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.

[2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla medesima valutazione prevista dall'articolo 3, comma 3.]

3. Le strutture di cui all'articolo 3, già autorizzate ed in esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le modalità ed i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale emanati ai sensi dell'articolo 10.”.

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Autorizzazione alla realizzazione.

1. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo o intensivo, ivi compresi i centri residenziali per tossicodipendenti e malati di AIDS, è rilasciata:

a) dalla Regione, in conformità all'articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, qualora si tratti di strutture della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate, anche parzialmente;

b) dal comune in cui avrà sede la struttura, nei rimanenti casi *con esclusione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice.*

2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 avviene previa positiva valutazione della rispondenza alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale, definita in base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente.”.

2 bis. L'autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice richiesta da istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché da strutture private è rilasciata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), n. 7, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.”.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Fattispecie di riutilizzo dei medicinali.

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 350 e 351 della legge n. 244 del 2007, sono oggetto di riutilizzo:

a) le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 “Provvidenze a favore delle persone

non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali” e successive modificazioni, ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI), per un loro congiunto, dalle aziende unità locali socio-sanitarie (aziende ULSS), da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o da organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive modificazioni. Dette confezioni di medicinali sono riutilizzabili nell’ambito delle stesse RSA o aziende ULSS o IPAB o organizzazioni non lucrative, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all’atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall’erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l’assistenza domiciliare all’azienda ULSS o all’IPAB o all’organizzazione non lucrativa;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, perché provvedano direttamente al loro riutilizzo;

c) *al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperatura controllate, consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle presso i punti di raccolta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e). I medicinali così recuperati sono riutilizzabili dalle strutture sanitarie e dalle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitaria operanti nella Regione che ne facciano richiesta.*

2. Ai fini del riutilizzo delle confezioni di medicinali, nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b), si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 352 della legge n. 244 del 2007.”

Nota all’articolo 37

- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 23/2011, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Attuazione.

1. La Giunta regionale, sentite le aziende ULSS, i rappresentanti delle RSA, delle IPAB, delle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitarie *operanti nella Regione* e delle associazioni farmaceutiche del Veneto, previo parere della commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un provvedimento che, in particolare:

a) definisce puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);

b) definisce puntualmente le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché le modalità, le condizioni ed i soggetti beneficiari della donazione dei medicinali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);

c) individua le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), dopo la presa in carico di cui all’articolo 2, comma 352 della legge n. 244 del 2007, e le modalità per la loro registrazione e custodia;

d) individua il soggetto competente alle verifiche obbligatorie sui medicinali idonei alla donazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) e le modalità per la loro presa in carico, registrazione, custodia e redistribuzione presso i soggetti beneficiari;

e) dispone che le aziende ULSS individuino, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, i punti di raccolta delle confezioni di medicinali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;

f) promuove campagne d’informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per finalità di solidarietà sociale e di contenimento della spesa farmaceutica.”

Nota all’articolo 39

- Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 55/1994 è il seguente:

“Art. 20 - Classificazione dei beni.

1. I beni appartenenti all’Unità locale socio-sanitaria e all’Azienda ospedaliera sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili i beni tali per speciale regime giuridico e i beni strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Unità locale socio-sanitaria e dell’Azienda ospedaliera.

3. I beni patrimoniali diversi da quelli indicati nel comma 2 rientrano nel patrimonio disponibile.

4. Il direttore generale provvede alla classificazione dei beni secondo le disposizioni dei commi precedenti in relazione all’effettiva utilizzazione dei beni stessi.”

Note agli articoli 42 e 44

- Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 19/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Ridefinizione dell’assetto organizzativo delle Aziende ULSS.

1. Con il presente articolo, viene ridefinito l’assetto organizzativo delle Aziende ULSS alla luce dei seguenti criteri:

a) garantire l’equità e l’universalità del sistema sanitario, erogando le prestazioni in modo appropriato ed uniforme;

b) individuare le dimensioni ottimali delle Aziende ULSS al fine di migliorare la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi resi in un'ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi;

c) sviluppare un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi, nonché la partecipazione dei cittadini;

d) garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale;

e) garantire la coerenza del rapporto tra volumi di prestazioni erogate, procedure sanitarie e dimensionamento delle strutture di erogazione;

f) garantire il riconoscimento delle prerogative degli enti locali in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria;

g) tenere conto della presenza nei territori delle due Aziende ospedaliere di Padova e Verona, dello IOV e dell'Azienda Zero.

2. Alla luce dei criteri esplicitati al comma 1 del presente articolo, l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS è ridefinito a decorrere dal 1° gennaio 2017 come di seguito indicato.

3. Le Aziende ULSS n. 2 Feltre, n. 4 Alto Vicentino, n. 5 Ovest Vicentino, n. 7 Pieve di Soligo, n. 8 Asolo, n. 13 Mirano, n. 14 Chioggia, n. 15 Alta Padovana, n. 17 Este, n. 19 Adria, n. 21 Legnago, n. 22 Bussolengo, così come denominate dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, sono soppresse.

4. A far data dal 1° gennaio 2017:

a) l'ULSS n. 1 Belluno modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 1 Dolomiti", mantenendo la propria sede legale in Belluno e incorpora la soppressa ULSS n. 2 Feltre, e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Belluno;

b) l'ULSS n. 3 Bassano del Grappa modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 7 Pedemontana", mantenendo la propria sede legale a Bassano del Grappa e incorpora la soppressa ULSS n. 4 Alto Vicentino e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

c) l'ULSS n. 6 Vicenza modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 8 Berica", mantenendo la propria sede legale a Vicenza e incorpora la soppressa ULSS n. 5 Ovest Vicentino e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

d) l'ULSS n. 9 Treviso modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana", mantenendo la propria sede legale a Treviso e incorpora le soppresse ULSS n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Treviso;

e) l'ULSS n. 10 Veneto Orientale modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale", con sede legale in San Donà di Piave e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

f) l'ULSS n. 12 modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 3 Serenissima", mantenendo la propria sede legale in Venezia e incorpora le soppresse ULSS n. 13 Mirano e ULSS n. 14 Chioggia e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

g) l'ULSS n. 16 Padova modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 6 Euganea", mantenendo la propria sede legale a Padova e incorpora le soppresse ULSS n. 15 Alta Padovana e ULSS n. 17 Este e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Padova *ad esclusione del Comune di Boara Pisani*;

h) l'ULSS n. 18 Rovigo modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 5 Polesana", mantenendo la propria sede legale in Rovigo e incorpora la soppressa ULSS n. 19 Adria e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Rovigo e inoltre il Comune di Boara Pisani;

i) l'ULSS n. 20 Verona modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 9 Scaligera", mantenendo la propria sede legale in Verona e incorpora le soppresse ULSS n. 21 Legnago e ULSS n. 22 Bussolengo e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Verona.

5. Le Aziende di cui al comma 4 devono garantire un'organizzazione capillare di sportelli e servizi al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle prestazioni sanitarie; *devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attivazione del 50 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità ed entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio* e devono infine garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attivazione di almeno il 60 per cento dei medici di medicina generale nelle medicine di gruppo integrate e l'attivazione di almeno l'80 per cento entro il 31 dicembre 2018.

6. Ogni riferimento, contenuto nella vigente normativa, ai bacini territoriali delle Aziende ULSS, dal 1° gennaio 2017 è da intendersi riferito agli ambiti territoriali come individuati al comma 4 e all'Allegato A) alla presente legge.

7. Entro sessanta giorni dalla presentazione del bilancio consuntivo 2017 da parte delle Aziende ULSS, l'Area Sanità e Sociale, in collaborazione con Azienda Zero, quantifica i risparmi ottenuti, limitatamente al primo anno, dalla riduzione delle Aziende ULSS. Entro centoventi giorni l'Area Sanità e Sociale, in collaborazione con Azienda Zero e con l'Azienda ULSS interessata, elabora il piano degli interventi da attuarsi con il sopra indicato risparmio al fine di omogenizzare i servizi forniti ai cittadini dell'intera Azienda ULSS. Tale piano verrà inviato alla Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari per il parere di competenza.

8. Nell'ambito dei territori delle Aziende ULSS di cui al presente articolo che si costituiscono in esito ad una procedura di incorporazione di Aziende ULSS soppresse, la Giunta regionale, in ragione di particolari esigenze organizzative connesse a peculiarità territoriali ed a flussi turistici, nonché a flussi dei pazienti ed a garanzia della emergenza – urgenza, può introdurre, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde e sentite le Conferenze dei Sindaci dei territori coinvolti, particolari modelli gestionali, organizzativi ed aziendali.”.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 56/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Direttore sanitario.

1. Il direttore sanitario è nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino e risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati.

2. Il direttore sanitario coadiuva il direttore generale nella gestione dell'Unità locale socio-sanitaria fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienico-sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute. Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell'azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. Garantisce l'integrazione fra le attività ambulatoriali ospedaliere e territoriali.

3. Il direttore sanitario nello svolgimento della funzione di coordinamento delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e di garanzia dell'integrazione fra le stesse, anche attraverso la predisposizione di appositi protocolli, si avvale dei referenti di cui all'articolo 17. Il direttore sanitario si avvale inoltre delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione nonché di responsabili per la gestione unitaria dell'attività di medicina territoriale, specialistica e farmaceutica.

3 bis. Il direttore sanitario non può effettuare più di due mandati consecutivi nella stessa azienda.

3 ter. Laddove i posti letto ospedalieri e degli ospedali di comunità di pertinenza di ogni Azienda ULSS sia in numero superiore a 1.000, il direttore sanitario può essere coadiuvato da un coordinatore sanitario.”.

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 23 - Fabbisogni di personale medico ospedaliero.

1. *Nel rispetto della normativa nazionale* entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare, i fabbisogni di personale medico ospedaliero delle nuove Aziende ULSS in relazione alle singole specialità presenti negli attuali presidi ospedalieri di riferimento, sulla base delle schede ospedaliere vigenti e dei modelli organizzativi e dei carichi di lavoro delle singole strutture di ricovero.

2. Entro dodici mesi dall'approvazione dei fabbisogni di cui al comma 1, i Direttori generali provvedono alla copertura degli stessi con le procedure previste dalla legge e nei limiti di invarianza dell'assegnazione del riparto del fondo sanitario regionale.

3. La mancata copertura del fabbisogno costituisce elemento funzionale alla valutazione annuale di competenza della Giunta regionale e della competente commissione consiliare di cui al comma 8 quinquies e seguenti dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.”.

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - Riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari a seguito della ridefinizione dell'assetto delle ULSS e in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23“Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”.

1. *Nel rispetto dei principi sanciti dalla legislazione statale in materia* in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23“Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, che pone al centro del sistema la persona, mediante l'umanizzazione delle cure, la realizzazione di percorsi di cura partecipati e condivisi dagli utenti, l'equità nell'accesso ai servizi, la globalità di copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno, garantendo nel contempo la sostenibilità economica del servizio sanitario regionale e facendo seguito alla ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, la Giunta regionale provvede ad una riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari, al fine di:

a) continuare a garantire un'erogazione uniforme dei LEA su tutto il territorio regionale, salvaguardando la specificità dei territori bellunese e del polesine, delle aree montane e lagunari, nonché delle aree a bassa densità abitativa;

b) sviluppare la rete dell'assistenza territoriale, utilizzando un approccio multidisciplinare e interdisciplinare, che garantisca l'integrazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie territoriali ed ospedaliere, favorendo la continuità delle cure;

c) rideterminare l'offerta dell'assistenza ospedaliera secondo una logica di rete coordinata, al fine di migliorare l'accesso alle cure e garantire un'adeguata risposta ai fabbisogni;

d) sviluppare le reti cliniche integrate, anche con il territorio, a garanzia degli standard minimi prestazionali per l'operatore e per la sicurezza dei pazienti;

e) potenziare il sistema degli Osservatori e delle Strutture a supporto della programmazione e delle reti cliniche, che formano il Sistema dei Centri regionali, quali: Coordinamenti e Programmi regionali, Centri specializzati, Sistema Epidemiologico Regionale, Osservatorio regionale Politiche Sociali;

f) definire gli indirizzi che migliorino l'appropriatezza, sul versante della domanda e dell'offerta, sotto il profilo prescrittivo ed economico con riferimento all'assistenza specialistica, protesica, farmaceutica e dei dispositivi medici, mediante il miglioramento dell'accessibilità, la riorganizzazione del Centro Unico di Prenotazione (CUP) quale strumento gestionale fondamentale del governo della domanda e dell'offerta, anche al fine di ridurre le liste d'attesa;

g) promuovere la prevenzione collettiva secondo una logica di integrazione tra i Dipartimenti di Prevenzione, i Distretti, i Medici di famiglia, i Pediatri di libera scelta e tutte le Strutture a diverso titolo coinvolte nella tutela della salute pubblica, secondo le linee di indirizzo della programmazione regionale declinate nel Piano Regionale Prevenzione e nel Piano Regionale Integrato dei Controlli;

h) attuare il modello organizzativo di rete dei Dipartimenti di Prevenzione, che preveda l'individuazione di alcune funzioni ed attività da svolgersi su scala multizonale, con livelli di integrazione intradipartimentale, interdipartimentale, interistituzionale, anche mediante un potenziamento dei servizi dei Dipartimenti stessi;

i) sostenere il modello socio-sanitario veneto di servizi integrati alla persona, garantendo l'equità territoriale, favorendo lo sviluppo di un sistema di offerta in grado di cogliere l'evoluzione dei bisogni della popolazione nelle varie aree, quali: famiglia, infanzia, adolescenza, giovani, anziani, disabili, dipendenze, salute mentale, sanità penitenziaria, promuovendo la piena integrazione tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella costruzione e gestione del sistema integrato;

l) sviluppare gli strumenti necessari per supportare il governo del sistema:

1) valorizzare le risorse umane che operano nel servizio sanitario regionale, mediante una revisione di ruoli e competenze, nonché con un'adeguata attività formativa;

2) favorire presso le Aziende ULSS lo sviluppo di un approccio metodologico che consenta una coerente capacità di monitoraggio dei fenomeni sanitari, il loro indirizzo e la relativa gestione, sviluppando una rete di processi integrati, nella quale il contenimento di costi e la gestione efficiente dei servizi non siano disgiunti dal perseguimento della qualità, dell'efficacia, della sicurezza e dell'appropriatezza delle prestazioni;

3) migliorare gli strumenti finalizzati all'individuazione e alla valutazione del rischio clinico da un lato, alla sua gestione e prevenzione dall'altro;

4) verificare l'attualità di procedimenti e requisiti previsti dalla vigente disciplina per l'accreditamento istituzionale, anche mediante un monitoraggio delle prestazioni erogate, ai fini di un'eventuale revisione del sistema;

5) promuovere il raccordo e l'integrazione tra ricerca di base, ricerca applicata, sperimentazione ed innovazione nelle tecnologie e nell'organizzazione dei servizi;

6) portare a compimento la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico e del sistema informativo integrato, alimentato dai soggetti pubblici e privati accreditati, che devono quindi adeguare le proprie infrastrutture tecnologiche, garantendo così sia una gestione integrata dei processi di diagnosi, cura e riabilitazione, sia la possibilità di consultazione dei dati inseriti da parte di operatori e utenti;

7) implementare il sistema di monitoraggio nei confronti di Aziende ULSS, Azienda ospedaliera di Padova, Azienda ospedaliero-universitaria integrata di Verona e IOV finalizzato a migliorare la qualità dei servizi erogati, promuovere l'appropriatezza delle prestazioni, garantire l'unitarietà del sistema, mantenendo nel contempo il controllo della spesa;

8) implementare il costante monitoraggio della gestione delle risorse finanziarie che, in conformità alla forte integrazione tra servizi sanitari e socio-sanitari che caratterizza il sistema veneto, avviene in modo integrato, così da poter governare in maniera sempre più puntuale le dinamiche di spese ed investimenti nel servizio sanitario regionale.”.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Personale.

1. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende ULSS e dagli altri enti del servizio sanitario regionale e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente *mediante procedura concorsuale*, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare; a tale personale è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale e il piano assunzioni viene approvato annualmente dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

2. Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;

b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.

3. La dotazione organica definitiva dell'Azienda Zero è approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche e dei relativi fondi contrattuali da parte degli enti di provenienza del personale con effetto dalla data di trasferimento dello stesso.

4. Il Direttore generale dell'Azienda Zero può avvalersi di personale in distacco da Aziende ULSS ed enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale.

5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dipendenti in posizione di comando dall'ente Regione del Veneto, da enti regionali e da enti del servizio sanitario regionale in possesso della qualifica di dirigente e di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire.”.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Direttore generale.

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale in conformità ai requisiti e alle modalità vigenti per la nomina dei direttori generali delle Aziende ULSS e degli enti del servizio sanitario regionale *alla data della nomina stessa*.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda Zero, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della GSA.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.

4. Il Direttore generale esercita i propri compiti direttamente o mediante delega secondo le previsioni dell'Atto aziendale.

5. Spetta al Direttore generale l'adozione, in particolare, dei seguenti atti:

a) nomina e revoca del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo;

b) nomina dei componenti del Collegio sindacale ai sensi della vigente normativa regionale in materia di Aziende ULSS;

c) nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

d) nomina dei responsabili delle strutture dell'Azienda Zero e conferimento, sospensione e revoca degli incarichi;

e) regolamenti di organizzazione, funzionamento e dotazione organica dell'Azienda Zero;

f) atti di bilancio;

g) atti vincolanti il patrimonio e il bilancio per più di cinque anni previamente autorizzati dalla Giunta regionale;

h) proposta alla Giunta regionale del regolamento sulla tenuta contabile della GSA da redigersi in conformità a quanto disposto per gli enti del servizio sanitario nazionale dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

i) adozione dell'Atto aziendale;

l) ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Azienda Zero preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale purché non in contrasto con quanto stabilito da leggi regionali e delibere di Giunta regionale, nonché con gli indirizzi politici determinati dal Consiglio regionale e gli obiettivi definiti dalla Giunta regionale.

6. Il Direttore generale redige la relazione annuale sull'andamento della gestione dell'Azienda Zero e la presenta alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare.

7. L'Atto aziendale può prevedere l'istituzione di comitati con funzioni propositive e consultive.”.

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Organi dell'Azienda.

1. Sono Organi dell'Azienda Zero:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio sindacale.

b bis) il Collegio di direzione.”.

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Funzioni dell'Azienda Zero.

1. Le funzioni che spettano ad Azienda Zero sono:

a) le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;

b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;

c) la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l'Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;

e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, sui quali l'Area Sanità e Sociale appone il visto di congruità;

f) gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

g) la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali:

1) gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), come previsto secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale;

2) le procedure di selezione del personale del comparto sanità, secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;

3) il supporto tecnico alla formazione manageriale e del rischio clinico di valenza regionale;

4) le procedure di accreditamento ECM;

5) il supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il contenzioso e per le eventuali tran-

sazioni;

6) le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;

7) l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie *svolgendo le funzioni di organismo tecnicamente accreditante*;

8) la gestione del contenzioso del lavoro e sanitario, attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra ogni singola Azienda ULSS, Aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie, Istituto Oncologico Veneto (IOV) e l'Azienda Zero, che garantisce il patrocinio e la difesa; il modello di convenzione è deliberato dalla Giunta regionale;

9) la progressiva razionalizzazione del sistema logistico;

10) i servizi tecnici per la valutazione della HTA;

11) la attivazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge del fascicolo sanitario elettronico e la conseguente tessera sanitaria elettronica per tutta la popolazione veneta; entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda Zero sentita la commissione consiliare competente, approva i decreti attuativi del fascicolo sanitario elettronico con particolare riferimento alla realizzazione di un'unica rete regionale per interconnettere tutte le aziende sanitarie e gli enti socio-sanitari; gli enti privati convenzionati del sistema socio-sanitario avranno l'obbligo di partecipare al fascicolo sanitario elettronico anche ai fini dell'accreditamento;

h) l'indirizzo e il coordinamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico in materia sanitaria e socio-sanitaria, presso le Aziende ULSS.

2. La Giunta regionale con successivi provvedimenti, sentita la competente commissione consiliare, può attribuire alla Azienda Zero le seguenti funzioni:

a) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, prevedendo da parte dei medesimi soggetti un accesso diretto a database, studi ed esiti di istruttorie;

b) il supporto tecnico alla Giunta regionale, per il tramite della competente Area Sanità e Sociale di cui all'articolo 11, nel processo di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociale;

c) il supporto alla determinazione degli obiettivi dei direttori delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

d) la proposta di definizione del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende ULSS e degli altri enti del servizio sanitario regionale nonché la proposta alla Giunta regionale di definizione dei costi standard ed il loro monitoraggio;

e) la definizione dei sistemi e dei flussi informativi, il sistema di auditing e il controllo interno;

f) le funzioni che al capoverso 4.4.4. "Strutture e attività a supporto della programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016." sono attribuite ai Coordinamenti regionali, al Sistema Epidemiologico Regionale (SER) anche con riferimento alla gestione dei relativi registri.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta al coordinamento da parte del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale di cui all'articolo 11 della presente legge, che collabora con la Giunta regionale nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi.

4. Il bilancio preventivo e consuntivo della GSA viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. La Giunta autorizza l'erogazione dei finanziamenti della GSA effettuata attraverso l'Azienda Zero.

5. Le modalità di tenuta delle registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale sono disciplinate con regolamento dell'Azienda Zero, adottato dal Direttore generale previo parere della Giunta regionale in conformità a quanto disposto per gli enti del servizio sanitario nazionale dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, elabora le linee guida dell'Atto aziendale dell'Azienda Zero.

7. L'Atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle funzioni dell'Azienda Zero.

8. Il Direttore generale dell'Azienda Zero esercita i poteri connessi alle funzioni di cui al presente articolo nelle forme e con le modalità stabiliti dall'Atto aziendale e da un regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlla l'attuazione.

10. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero per il tramite del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale di cui all'articolo 11 della presente legge, nei termini e con le modalità stabilite da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, previa parere della competente commissione consiliare."

Nota all'articolo 52

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Trasparenza.

1. Tutte le strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano dei servizi, hanno l'obbligo di rendere pubblico quanto percepito.

Ibis. Con riferimento alle associazioni iscritte ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001" e dell'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato", l'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo consiste nel pubblicare annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotate di sito internet, mediante affissione nella sede in cui operano, in spazi accessibili al pubblico un prospetto dal quale si evidenzino con completezza i valori espressi in percentuale della ripartizione dei costi sostenuti per la gestione e per la raccolta dei fondi sul totale di tutto quanto introitato. La Giunta regionale definisce e trasmette alle associazioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema al quale attenersi per la suddetta pubblicazione.

Iter. La Giunta regionale provvede alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma Ibis del presente articolo, anche mediante controlli a campione, effettuati mediante sorteggio.

2. Le persone giuridiche adempiono all'obbligo di cui al comma 1 mediante la pubblicazione sui propri siti internet dei bilanci annuali, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento.

3. Le persone fisiche adempiono all'obbligo di cui al comma 1 mediante l'affissione nella sede in cui operano, negli spazi accessibili agli utenti, di un prospetto dal quale risulti quanto percepito, nei cinque anni successivi all'erogazione del finanziamento.

4. La pubblicazione deve avere, in ogni caso, le caratteristiche della completezza, della facile accessibilità da parte degli utenti ed evidenziare in maniera adeguata quanto ricevuto dalla pubblica amministrazione.

5. I soggetti che non adempiano o adempiano in modo parziale e/o difforme all'obbligo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono soggetti ad una diffida e ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo del 10 per cento e un massimo del 20 per cento di quanto percepito a titolo di finanziamento pubblico nell'ultimo anno. In caso di reiterazione, non possono più essere destinatari di pubblici finanziamenti né di convenzioni con la pubblica amministrazione.

6. L'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'azienda ULSS nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Le aziende ULSS introitano i relativi proventi."

Note all'articolo 54

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 6/2015 è il seguente:

"Art. 20 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP).

1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.

2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) istituisce un numero verde regionale e uno specifico indirizzo di posta elettronica per l'accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza al fine di fornire i primi orientamenti di fronte all'insorgere di forme di dipendenza da gioco d'azzardo;

b) predispone un cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.

3. I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge, ed in particolare:

a) possono individuare - definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica - la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;

b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica;

c) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;

d) vigilano sull'osservanza delle disposizioni recate dal presente articolo e provvedono all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo, destinando i proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

4. Le aziende ULSS, nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, svolgono a livello sperimentale iniziative nei confronti di soggetti affetti da GAP e patologie connesse ed in particolare:

a) adottano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle persone affette da GAP, coinvolgendo enti, associazioni e altri soggetti, anche privati operanti negli ambiti e per le finalità di cui al comma 1;

b) forniscono alle persone affette da GAP uno specifico programma terapeutico assicurando le adeguate prestazioni medico-specialistiche, diagnostiche, terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio-educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale;

c) promuovono gruppi di auto-aiuto per le persone affette da GAP;

d) predispongono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dei test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo da esporsi nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo.

5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

6. I titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:

a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui al comma 4, lettera d);

b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

7. L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria di cui al comma 5 nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al comma 6, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00; nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 6, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" maggiorata dello 0,2 per cento.

9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 15.000,00 per l'esercizio 2015 si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0248 "Spesa sanitaria corrette" del bilancio di previsione 2015."

- Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 è il seguente:

4) "Art. 10 Interventi subordinati a permesso di costruire (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.

3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44."

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

"Art. 13 – Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT).

1. Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare:

a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;

b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;

c) individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;

d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;

e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;

f) determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c); tale limite può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata, per interventi di rilievo sovramunicipale;

g) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 22;

h) detta una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole

in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43;

i) assicura il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'articolo 31;

j) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e detta i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;

k) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;

l) definisce le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;

m) precisa le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli articoli 35 e 37;

n) detta i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, in relazione alle specificità territoriali del comune;

o) individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c);

p) individua i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;

q) stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;

r) elabora la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

2. Ai fini della presente legge gli ambiti territoriali omogenei (ATO) in cui il comune suddivide il proprio territorio, vengono individuati per specifici contesti territoriali sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo.

3. Il PAT è formato:

a) da una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;

b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;

c) dalle norme tecniche che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche relativamente ai caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con le indicazioni cartografiche;

d) da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo di cui all'articolo 10 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b) e c).

4. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, così come individuati dal PTCP, possono predisporre il PAT in forma semplificata secondo le modalità definite con atto di indirizzo di cui all'articolo 46, comma 2, lettera g)."

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 22/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Comando presso l'amministrazione regionale.

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 20, commi 7 bis e 7 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e successive modificazioni al personale appartenente all'area del comparto del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento, qualora più favorevole, ivi comprese le indennità relative agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento.

1 bis. Il trattamento di cui al comma 1 è previsto anche nel caso di dipendenti regionali, appartenenti all'area del comparto, in posizione di comando presso enti del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, compatibilmente con quanto previsto dalla disciplina contrattuale in materia.

2. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità di posizione organizzativa e di coordinamento rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza.

3. Al termine del periodo di comando presso l'amministrazione regionale, il personale di cui al comma 1 al quale siano stati conferiti nell'azienda di provenienza incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento, rientra in servizio presso la stessa azienda per la prosecuzione degli incarichi fino al compimento degli stessi. Il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 1 è stato assegnato trasmette all'azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.

Note all'articolo 56

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 37/1997 è il seguente:

"Art. 9 - Classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità socio-assistenziali.

1. La Regione, al fine di consentire il corretto funzionamento ed inquadramento del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla determinazione dei criteri di classificazione tipologica, per i conseguenti provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A seguito della classificazione di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provvedono, laddove necessario, ad adeguare i propri ordinamenti secondo le prescrizioni del relativo provvedimento regionale.

3. Qualora il provvedimento regionale di classificazione di cui al comma 1 non comporti modificazione alcuna dell'assetto del personale dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, l'assetto medesimo si ritiene legittimamente disposto sin dal momento della sua formale adozione.”.

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 43/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB.

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi dei costi e dei benefici.

2. Le IPAB adottano un regolamento di contabilità e provvedono all'organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai principi di cui al codice civile, nel rispetto dei criteri contabili indicati nello schema di bilancio elaborato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La gestione economico patrimoniale delle IPAB si basa sul principio del pareggio di bilancio.

3. Nel regolamento di cui al comma 2 le IPAB prevedono l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità consente verifiche periodiche dei risultati raggiunti, compiute anche dai revisori.

4. Il bilancio di esercizio, che comprende anche l'inventario del patrimonio aggiornato, viene approvato dal consiglio di amministrazione entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale fissata al 31 dicembre dell'anno precedente, e viene trasmesso, entro trenta giorni dall'approvazione, alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e contestualmente pubblicato per almeno quindici giorni nell'albo dell'IPAB. Il documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale, redatto rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, contiene, altresì, la relazione riguardante il patrimonio e il relativo piano di valorizzazione.

5. Al bilancio di esercizio e al documento di programmazione economico-finanziaria è allegata la relazione dell'organo di governo dell'IPAB e la relazione del collegio dei revisori.

6. Le IPAB sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente, in applicazione dei principi di qualità e rispetto degli standard dei servizi erogati.

7. La presenza di una perdita di esercizio nonché la mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio di cui al comma 4 sono presupposti per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” e successive modificazioni, fatta salva l'adeguata giustificazione allegata al bilancio.

8. Sono beni del patrimonio indisponibile delle IPAB tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie, purché l'utilizzo del singolo immobile riguardi la maggior parte dello stabile. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile, a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità. Tutti gli investimenti sul patrimonio indisponibile sono compiuti nel rispetto della programmazione regionale e locale in materia di servizi sociali, in relazione all'erogazione dei rispettivi servizi.

8 bis. La dismissione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, in alternativa all'ipotesi di cui al comma 8, può essere compiuta, dopo avere effettuato il passaggio al patrimonio disponibile secondo le norme di legge vigenti, nell'ambito di un piano di risanamento risolutivo, comunque nel rispetto della programmazione regionale e locale.

9. Le IPAB, su istanza corredata da parere dei revisori, possono alienare e acquistare il patrimonio disponibile unicamente con l'autorizzazione della Giunta regionale, allo scopo di incrementarne la redditività e la resa economica ai fini di un miglioramento economico-gestionale dell'ente, nonché per conseguire i mezzi finanziari necessari a ristrutturare o incrementare i beni immobili e la loro dotazione iniziale, destinati a produrre i servizi socio-sanitari. Alle IPAB è fatto divieto di alienare il patrimonio disponibile per eventuali esigenze di equilibrio di bilancio, fatte salve l'ipotesi di adeguata giustificazione allegata al bilancio di cui al comma 7 e l'ipotesi di gestione commissariale prevista dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23. L'istanza di alienazione è corredata con un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e allo stato patrimoniale, con i relativi tempi di attuazione.”.

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 43/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 9 - Liquidazione ed estinzione.

1. *Qualora lo scopo dell'IPAB sia cessato o non sussistano più le condizioni economico-finanziarie sufficienti per la prosecuzione dell'attività istituzionale della stessa, nemmeno nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, la Giunta regionale, su richiesta dell'IPAB o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore in possesso di diploma di laurea per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni ed attività; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni.*

[2. Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedurali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 “Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi

forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.” e successive modificazioni.]

3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui *ad altra IPAB del territorio, anche contiguo, o al comune in cui essa abbia la sede, previa acquisizione del parere delle conferenze dei sindaci dei territori interessati.*”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 – Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l'esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale”, e in applicazione dell'articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.

2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico nonché in possesso di diploma di laurea.

4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell'organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell'organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

4 bis. Il commissario straordinario verifica, altresì, la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione.

5. Omissis.”.

- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 123/2011 è il seguente:

“Art. 20 Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali

1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.

2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:

a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;

b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;

d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;

e) verificare l'osservanza delle norme che presidono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;

f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;

g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia;

h) effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.

4. L'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici.

6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.

7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio è redatto apposito verbale.”.

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 12 - Direzioni.

1. Alle Direzioni sono preposti Direttori di Direzione che svolgono le funzioni di cui all'articolo 13 con compiti di coordinamento, direzione e controllo delle Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale.

2. Ai fini del conferimento degli incarichi di Direttore di Direzione, si applica quanto previsto all'articolo 11, comma 3.”.

- Il testo dell'art. 72 della legge regionale n. 6/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 72 - Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

1. Allo scopo di armonizzare la disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, con quella delle autonomie locali stabilita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le IPAB provvedono alla revisione del proprio statuto, demandando agli enti locali interessati l'individuazione dell'organo competente alle nomine, nel rispetto comunque dei contenuti delle volontà del fondatore.

2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, la rimozione e la revoca degli amministratori rimane di esclusiva competenza dell'autorità tutoria regionale che, nel rispetto comunque delle volontà del fondatore, vi può provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine.

3. In attuazione dei principi generali dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di indennità agli amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB medesima, di una indennità di carica onnicomprensiva di ogni altra indennità.

4. L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti amministratori.

5. L'organo regionale competente ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, determina con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 3, tenendo a riferimento, tra l'altro, la classificazione dell'ente, gli importi gestiti al titolo primo del bilancio ed i servizi istituzionali resi dall'IPAB.

5 bis. L'importo lordo complessivo totale annuale delle indennità del Consiglio di amministrazione, oltre le spese strettamente necessarie sostenute per l'espletamento del loro incarico, non può comunque superare lo 0,6 per cento delle entrate correnti riferite all'ultimo conto consuntivo approvato e limitatamente a quelle prodotte dall'erogazione dei servizi istituzionali.

5 ter. *Per tutelare il perseguimento dell'economicità ed efficienza nelle IPAB, i compensi del personale dirigenziale e quelli del segretario-direttore, anche se titolari di più incarichi nelle istituzioni, non possono superare quelli previsti per il personale regionale avente, rispettivamente, l'incarico di direttore di unità organizzativa e di direttore di direzione, di cui agli articoli 17 e 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni.”.*

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'art. 6 dello Statuto del Veneto è il seguente:

“Art. 6 - Diritti e obiettivi delle politiche regionali.

1. La Regione, informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future:

- a) garantisce e valorizza il diritto alla vita;
- b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adegua l'erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare;
- c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna;
- d) opera per garantire e rendere effettivo il diritto all'istruzione ed alla formazione permanente;
- e) riconosce la centralità e l'autonomia dell'università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca;
- f) favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l'esercizio della democrazia;
- g) promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale;
- h) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme;

- i) opera per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi;
- l) valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale;
- m) assicura il diritto alla salute e all'assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo;
- n) ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
- o) attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza;
- p) opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, anche sostenendo progetti di vita indipendente.”.

Note all'articolo 60

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 29/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità e destinatari.

1. La Regione del Veneto, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie di diritto e di fatto dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, interviene a sostegno sia delle famiglie composte da un solo genitore, dette monoparentali, sia dei coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in situazione di difficoltà economica e con figli minori.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa, il recupero dell'autonomia abitativa e sono cumulabili con altri interventi, contributi o finanziamenti concessi nell'ambito delle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie.

2 bis. La Giunta regionale, al fine di consentire una adeguata e capillare informazione in tutto il territorio regionale, promuove, in concomitanza all'emissione dei bandi per l'accesso ai finanziamenti, la conoscenza di tutte le iniziative previste dalla presente legge dandone pubblicità nel proprio sito istituzionale, ovvero con ogni altra modalità ritenga opportuna ed invitando anche i comuni ad effettuare tale informazione con quegli strumenti che loro stessi ritengano effettivi ed efficaci a raggiungere tutta la popolazione.”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 29/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 3 - Priorità.

1. Ai fini degli interventi previsti, le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite dalla Giunta regionale, [sentita la competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,] sulla base del quoziente familiare, definito secondo i seguenti elementi:

- a) reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare;
- b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
- c) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale (SSR);
- d) possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della Regione ad esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.”.

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 29/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Fondo per le famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica.

1. Per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), la Giunta regionale istituisce un fondo per agevolare l'autonomia finanziaria delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica; *il contributo è concesso a fondo perduto*

2. Il *contributo* è ammesso, prioritariamente, per il finanziamento di spese sanitarie. Altri tipi di spesa sono individuati con provvedimento della Giunta regionale.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

- a) da uno stanziamento iniziale della Regione;
- b) da stanziamenti operati da enti locali e definiti in base ai protocolli d'intesa di cui all'articolo 2, comma 1;
- c) da stanziamenti operati da istituti e fondazioni bancarie e definiti in base ai protocolli d'intesa di cui all'articolo 2, comma 1.”.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Fondo per la locazione di immobili.

1. La Giunta regionale definisce, in base ai protocolli d'intesa di cui all'articolo 2, comma 1, accordi con le aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati, individuanti forme di concorso

totale o parziale nel pagamento di canoni di affitto da parte delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica; *il contributo regionale è concesso a fondo perduto.*

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce un fondo a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica per il pagamento dei canoni di affitto.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) da uno stanziamento iniziale della Regione;

b) da stanziamenti operati da enti locali e definiti in base ai protocolli d'intesa di cui all'articolo 2, comma 1;

c) da stanziamenti operati da istituti e fondazioni bancarie e definiti in base ai protocolli d'intesa di cui all'articolo 2, comma 1.”.

Note all'articolo 61

- Il testo dell'art. 75 bis del decreto legislativo n. 259/2003 è il seguente:

“Art. 75-bis Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo

1. Al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2009, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 il Ministero esercita le attribuzioni conferite dal medesimo articolo nei confronti degli operatori delle telecomunicazioni, ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo.

2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministro dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, possono essere stipulati protocolli d'intesa con le regioni interessate, anche per l'utilizzo di strutture già esistenti.”.

- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 177/2016 è il seguente:

“Art. 6. Realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico di emergenza europeo 112»

1. Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il territorio nazionale, attuata attraverso le modalità determinate dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a sottoscrivere con tutte le regioni interessate i protocolli d'intesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 75-bis.”.

Note all'articolo 62

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 58/1984 è il seguente:

“Art. 10 - Albo dei gruppi volontari di protezione civile.

1. È istituito l'“Albo dei gruppi volontari di protezione civile” nella regione Veneto.

2. Le organizzazioni ed i gruppi comunali iscritti all'albo di cui al comma 1 fanno parte del sistema regionale di protezione civile e, secondo le direttive dell'autorità competente, svolgono funzioni nell'ambito di:

a) formazione di colonne mobili di pronto intervento in situazione di emergenza;

b) attività di raccolta dati, di indagine e studio, di intervento e soccorso, in collaborazione con gli enti competenti;

c) corsi di istruzione, formazione e qualificazione per il volontariato.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 viene disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile a seguito di istanza presentata dall'organizzazione sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:

a) struttura organizzativa;

b) capacità logistica e affidabilità;

c) specifica esperienza e attività svolte;

d) reperibilità;

e) rapporti formalizzati con Regione od enti locali di riferimento;

f) specializzazione operativa;

g) qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso;

h) partecipazione a corsi di formazione qualificati.

4. L'istanza può essere motivatamente respinta.

5. La Giunta regionale definisce le modalità per la tenuta dell'albo di cui al comma 1.

6. La Regione contribuisce annualmente, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, all'acquisto di mezzi, attrezzature e dotazioni di protezione civile da assegnare ai gruppi iscritti all'albo di cui al comma 1.

7. La Regione può inoltre contribuire al finanziamento delle attività di formazione dei volontari nonché allo svolgimento di esercitazioni e manifestazioni con finalità di protezione civile.”.

Note all'articolo 63

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 – Contenuti, procedimento di formazione e varianti del Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).

1. Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei comuni interessati o affrontare singoli tematismi. La necessità del coordinamento può essere stabilita dai comuni interessati e dal PTCP o dal PTRC a seconda che l'intercomunalità riguardi una o più province.

2. Il coordinamento di cui al comma 1 ha per oggetto:

a) ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche;

b) previsioni la cui incidenza territoriale sia da riferire ad un ambito più esteso di quello comunale.

3. Il PATI ha i medesimi contenuti ed effetti del PAT rispetto al quale:

a) coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche vocazioni territoriali;

b) dispone una disciplina urbanistica o edilizia unitaria per ambiti intercomunali omogenei;

c) definisce un'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i comuni interessati mediante convenzione.

4. Il PATI, costituito dai medesimi elaborati di cui all'articolo 13, è adottato dai comuni interessati con la procedura di cui all'articolo 15, comma 2 e seguenti, sulla base di un documento preliminare predisposto e concertato tra gli stessi comuni. Quando i comuni ricadano nel territorio di più province, alla procedura concertata partecipano le province interessate e la Regione ed è necessario ai fini dell'approvazione anche il loro consenso. In tal caso il piano si intende approvato ed è ratificato da ciascuna provincia competente per territorio.

5. *Le varianti al PATI sono adottate e approvate con le procedure di cui all'articolo 15, comma 2 e seguenti. Qualora le varianti riguardino il territorio di un solo comune e non incidano sui contenuti intercomunali del piano, ovvero si rendano necessarie ai soli fini dell'adeguamento alle prescrizioni del PTRC o del PTCP, o riguardino opere di competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, possono essere approvate anche con le procedure previste all'articolo 14 dal comune nel cui territorio ricade la variante proposta.*

6. Il piano ha validità a tempo indeterminato e diviene efficace quindici giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel BUR da effettuarsi a cura di ciascuna provincia competente per territorio.”

- Il testo dell'art. 41 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 41 – Zone di tutela e fasce di rispetto.

1. Le zone di tutela che il piano di assetto del territorio (PAT) individua e disciplina sono:

a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti;

b) le golene, i corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree a essi adiacenti per una profondità adeguata;

c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;

d) le aree umide, le lagune e relative valli;

e) le aree di rispetto cimiteriale;

f) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e nelle isole fluviali;

g) una fascia di profondità di almeno:

1) m. 30 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani;

2) m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili;

3) m. 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;

4) m. 300 dal piede esterno degli argini maestri, e m. 100 dal limite esterno della zona golenale del fiume Po;

5) m. 200 dal limite demaniale della spiaggia per le coste marine;

h) le aree boschive o destinate a rimboschimento nonché le aree già destinate a bosco interessate da incendi;

i) le aree di interesse storico, ambientale e artistico;

j) le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna;

k) le aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto.

l) le aree relative ai contesti figurativi delle ville venete.

2. Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g).

3. Le fasce di rispetto sono finalizzate alla tutela dei beni, infrastrutture e servizi e sono definite e regolate dalle specifiche disposizioni vigenti in materia.

4. In particolare nelle aree relative ai contesti figurativi delle ville venete, fermo restando quanto disposto dall'articolo 40, non è consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità.

4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio

comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.

4 ter. Per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del PAT e del PI ubicate nelle fasce di rispetto delle strade, come definite sulla base delle vigenti disposizioni statali, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario. Il piano degli interventi può altresì consentire, attraverso specifiche schede di intervento, gli ampliamenti dei fabbricati residenziali esistenti nelle fasce di rispetto delle strade, in misura non superiore al 20 per cento del volume esistente, necessari per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, alle norme di sicurezza e alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, purché tali ampliamenti siano realizzati sul lato opposto a quello fronteggiante la strada e a condizione che non comportino, rispetto alla situazione preesistente, pregiudizi maggiori alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione. Il rilascio del titolo abilitativo all'ampliamento è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione dell'ente proprietario o gestore della strada, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, nonché alla sottoscrizione di un atto d'obbligo contenente l'impegno dell'avente titolo a non richiedere maggiori somme a titolo di indennizzo in caso di eventuali lavori di adeguamento, modifica o ampliamento della sede viaria."

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 44 – Edificabilità.

1. Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS; tale requisito non è richiesto per le aziende agricole ubicate nelle zone montane di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 "Modifica della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" e successive modificazioni;

c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1.

2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e l'assicurazione del benessere degli animali.

2 ter. Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati dalle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "Riordino delle Regole", da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.

3. Il piano aziendale di cui al comma 2, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, è approvato dall'ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA) e contiene in particolare:

a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2;

b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;

c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti. Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

3 bis. Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive, l'approvazione del piano aziendale per lo sviluppo dell'impresa, ai fini del finanziamento a valere sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l'approvazione del piano aziendale prevista dal comma 3. La deroga al comma 3 è, altresì, consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" certifichi l'esistenza di un piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti:

a) per l'ampliamento di case di abitazione esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 5, fino a 200 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1.200 mc.;

a bis) per usi agrituristici, ai richiedenti aventi titolo ai sensi della normativa vigente, l'ampliamento delle case di abitazione fino a 1.200 mc., comprensivi dell'esistente, anche in aderenza alla parte rustica presente;

b) per nuove case di abitazione, qualora non esistenti nell'azienda agricola, fino ad un limite di 600 mc. per ogni azienda agricola, ampliabili di 100 mc. per ogni familiare e/o addetto regolarmente occupato come unità lavoro, documentabile con l'iscrizione agli specifici ruoli previdenziali presso l'INPS, e comunque non oltre 1200 mc.;

c) per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali, fatte salve eventuali scelte più restrittive del piano di assetto del territorio.

5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché la destinazione abitativa sia consentita dallo strumento urbanistico generale.

5 bis. Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo è sempre consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, in deroga ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui rispettivamente alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

5 ter. I comuni, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplinano nel PI la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo.

5 quater. omissis

5 quinquies. *Il PI, in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3, disciplina la realizzazione di box e di recinzioni per il ricovero di cavalli, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità.*

6. La realizzazione di serre fisse è consentita all'imprenditore agricolo nei limiti di copertura del 50% del fondo di proprietà o disponibilità e nel rispetto delle modalità costruttive di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e). Si intendono per serre fisse le strutture stabilmente infisse al suolo e destinate esclusivamente alla protezione e copertura delle colture; le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture e le serre mobili possono essere installate senza i limiti stabiliti dal presente comma. Le serre mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti, individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento; il PI nell'individuazione di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel provvedimento della Giunta regionale.

6 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono equiparate alle serre di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e), le serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. La Giunta regionale individua le caratteristiche costruttive e le condizioni da rispettare per l'installazione delle serre tunnel di cui al presente comma.

7. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il piano degli interventi (PI) individuare a tale scopo specifiche aree nelle zone industriali.

7 bis. Le società e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate in deroga al comma 2.

8. La realizzazione di strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igienico-sanitaria, è consentita previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4.

9. La realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi è consentita, nel rispetto della disciplina dettata dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5. Per allevamento zootecnico-intensivo si intende il complesso delle strutture edilizie e degli impianti a ciò destinati, organizzati anche in forma industriale, non collegati con nesso funzionale ad una azienda agricola.

10. Non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate e al di sopra dei 1.600 m., fatta salva per queste ultime aree la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini. Nelle aree di montagna il limite dei 1.600 m. può essere derogato secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 6."

- Il testo dell'art. 45 ter della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 45 ter - Competenze della Regione.

1. La Regione approva il piano paesaggistico, ovvero un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo le modalità e con i contenuti di cui agli articoli 135 e 143 del Codice. Il piano paesaggistico è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 25 e può essere formato anche per singoli ambiti territoriali considerati prioritari per la pianificazione paesaggistica.

1 bis. La Giunta regionale, in attuazione all'accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) di cui agli articoli 135, comma 1 e 143, comma 2, del Codice, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico di cui al comma 1, procede alla ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge di cui, rispettivamente, agli articoli 136 e 142, comma 1, del Codice.

1 ter. La ricognizione degli immobili e delle aree di cui al comma 1 bis è costituita dalla delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla loro identificazione e consiste nella trasposizione su carta tecnica regionale della perimetrazione degli stessi.

1 quater. La Giunta regionale approva la ricognizione di cui ai commi 1 bis e 1 ter ed il relativo provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale della Giunta regionale.

2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative di cui all'articolo 45 bis, comma 2, in relazione alle seguenti opere o lavori:

- a) di competenza dello Stato o della Regione;
- b) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione;
- c) in esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo tecnico-consulativo regionale, anche decentrato;
- d) di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico, individuati sulla base di criteri contenuti in un apposito atto di indirizzo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, lettera g).

3. Per opere o lavori diversi da quelli di cui al comma 2, le funzioni di cui all'articolo 45 bis, comma 2, sono delegate a comuni, enti parco e province che, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del Codice, sono inseriti in un apposito elenco istituito presso la Giunta regionale, di seguito denominato "Elenco degli enti idonei".

4. L'Elenco degli enti idonei è tenuto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di paesaggio; l'Elenco ed ogni suo successivo aggiornamento sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Gli enti di cui al comma 3 comunicano alla Giunta regionale ogni mutamento che incida sul possesso dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi per l'esercizio delle funzioni delegate.

5. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del Codice, la vigilanza nei confronti degli enti delegati all'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo ed è competente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 45 bis, comma 2, nel caso in cui l'ente parco o la provincia, che agisce in via sostitutiva, non siano inseriti nell'Elenco degli enti idonei.

6. Sono altresì di competenza della Giunta regionale:

- a) l'espressione del parere regionale sulla dichiarazione di notevole interesse pubblico di iniziativa ministeriale, ai sensi dell'articolo 138, comma 3, del Codice;
- b) la dichiarazione di notevole interesse pubblico e le relative integrazioni, ai sensi degli articoli 140 e 141 bis del Codice;
- c) l'individuazione dei beni ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, secondo le modalità di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice, previo parere della commissione consiliare competente;
- d) la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 146, comma 10, del Codice, nel caso in cui gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non vi provvedano entro i termini; le relative spese sono a carico dell'ente commissariato ai sensi dell'articolo 30;
- e) la redazione di atti di indirizzo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica e della applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del Codice;
- f) la redazione di atti di indirizzo per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 45 nonies;
- g) la redazione degli atti di indirizzo finalizzati all'individuazione delle opere e lavori di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico di cui al comma 2 lettera d), con riferimento alle caratteristiche dimensionali, tipologiche, localizzative e al contesto paesaggistico-ambientale degli interventi;
- h) la promozione di iniziative per il recupero di aree interessate da degrado paesaggistico, ivi compresi gli interventi di rimozione dei manufatti che determinano una significativa compromissione dei valori paesaggistici tutelati, nonché le modalità di finanziamento delle stesse. A tal fine la Giunta regionale, su segnalazione degli enti territoriali competenti nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi, sentita la competente commissione consiliare, adotta un programma biennale degli interventi di interesse regionale per il recupero e la valorizzazione del paesaggio veneto. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio";
- i) la promozione di attività di formazione e aggiornamento in materia paesaggistica.?"

- Il testo dell'art. 45 septies della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 45 septies - Osservatorio regionale per il paesaggio.

1. Ai sensi dell'articolo 133 del Codice è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per il paesaggio.

2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.

2 bis. L'Osservatorio regionale per il paesaggio coordina la Rete regionale degli Osservatori locali di cui al comma 2 ter che si riconoscono nei principi in materia di paesaggio stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice. Le modalità di adesione degli Osservatori locali per il paesaggio alla Rete regionale sono disciplinate dalla Giunta regionale.

2 ter. Gli Osservatori locali per il paesaggio sono forme organizzative costituite da soggetti pubblici e privati, finalizzate a rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio nonché a favorire la partecipazione delle popolazioni alle politiche e alle

azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio. Gli Osservatori locali concorrono altresì a dare concreta applicazione ai principi enunciati nella Convenzione europea del paesaggio.

2 quater. L'Osservatorio regionale, in collaborazione con gli Osservatori locali valuta i caratteri del paesaggio locale, le dinamiche e le pressioni che li modificano, accerta i degradi in atto, con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza dei paesaggi del Veneto.

2 quinquies. Gli Osservatori locali, per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio veneto, al fine di poter acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati, possono costituirsi in forma associativa.

3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio con i comuni, le comunità montane, gli enti parco, le province e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e valorizzazione del paesaggio.”.

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 32/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 18 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni.

1. Le varianti allo strumento urbanistico generale consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quella prevista dall'articolo 16, possono essere adottate fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) [e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015].”.

Note all'articolo 64

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2009 è il seguente:

“Art. 2 - Interventi edilizi di ampliamento.

1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato in aderenza, utilizzando un corpo edilizio già esistente ovvero con la costruzione di un corpo edilizio separato. Il corpo edilizio separato, esistente o di nuova costruzione, deve trovarsi sullo stesso lotto di pertinenza dell'edificio che genera l'ampliamento o su un lotto confinante; l'ampliamento può essere, altresì, realizzato su un altro lotto, purché lo stesso si trovi a non più di 200 metri, misurabili in linea d'aria, rispetto al lotto di pertinenza dell'edificio che genera l'ampliamento e appartenga, già alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio.

2 bis. Sia l'edificio che l'ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria, salvo l'ampliamento in aderenza che può essere realizzato anche in zona territoriale omogenea impropria, sempreché l'edificio da ampliare insista in zona territoriale omogenea propria.

3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 ottobre 2013 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi” con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.

4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera, ad eccezione delle unità di testa che possono avere forma diversa.

4 bis. omissis

5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di qualsiasi fonte di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW, ancorché già installati.

5 bis. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, alla corrispondente classe B.

5 ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 5 per cento per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso, qualora l'intervento preveda la messa in sicurezza sismica dell'intero edificio, purché la stessa non sia già obbligatoria per legge.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2009 è il seguente:

“Art. 6 - Titolo abilitativo edilizio e procedimento.

1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modifiche e integrazioni.

3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione del titolo di legittimazione;
- b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento;
- c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente;
- d) parere dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;
- e) documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti;
- f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.

4. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2009 è il seguente:

"Art. 9 - Ambito di applicazione.

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 non trovano applicazione per gli edifici:

a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni;

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4;

d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;

e) anche parzialmente abusivi;

f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di commercio;

g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 quater.

2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis.

2 bis. Per gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati in zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola, è consentito il mutamento della destinazione d'uso con il recupero dell'intera volumetria esistente, qualora l'intervento sia finalizzato alla rigenerazione o riqualificazione dell'edificio, fermo restando che la nuova destinazione deve essere consentita dalla disciplina edilizia di zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.

2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti, in deroga all'articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire.

3. omissis

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.

5. omissis

6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 ottobre 2013.

7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 devono essere presentate entro il 10 maggio 2017.

8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.

8 bis. Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l'obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell'articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente.

9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.”.

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Ambito di applicazione.

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 non trovano applicazione per gli edifici:

a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, salvo che per gli edifici che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. Restano fermi i limiti massimi previsti dall'articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni;

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni;

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4;

d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;

e) anche parzialmente abusivi;

f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di commercio;

g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 quater.

2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, purché la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona e salvo quanto previsto dal comma 2 bis.

2 bis. Per gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati in zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola, è consentito il mutamento della destinazione d'uso con il recupero dell'intera volumetria esistente, qualora l'intervento sia finalizzato alla rigenerazione o riqualificazione dell'edificio, fermo restando che la nuova destinazione deve essere consentita dalla disciplina edilizia di zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.

2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti, in deroga all'articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire.

3. omissis

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.

5. omissis

6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'articolo 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 ottobre 2013.

7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 devono essere presentate entro il 31 dicembre 2018.

8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.

8 bis. Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l'obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell'articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente.

9. È comunque ammesso, anche negli edifici ricadenti nei centri storici di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 non sottoposti al vincolo di cui al comma 1, lettera b), l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.”.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 4/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Disposizioni attuative dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo

strumento urbanistico generale, con le procedure di cui al comma 4, può fissare limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”:

a) nei casi di cui all’articolo 17, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, con riferimento ai limiti di distanza da rispettarsi all’interno degli ambiti dei piani urbanistici attuativi (PUA) e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente;

b) in specifiche zone o ambiti, individuati all’interno delle zone di completamento, comunque denominate nello strumento urbanistico comunale, qualora i diversi limiti fissati siano funzionali a confermare un assetto morfologicamente ordinato ed unitario di tessuti urbani consolidati prevalentemente composti da fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Le deroghe sono comunque ammesse per gli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati all’interno della sagoma esistente, ancorché attuati mediante integrale demolizione e ricostruzione, fatte salve disposizioni più restrittive dello strumento urbanistico comunale.

3. I limiti di densità, di altezza e di distanza, in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, fissati dallo strumento urbanistico generale ai sensi del comma 1, non devono compromettere le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie degli insediamenti e degli edifici e devono assicurare il mantenimento di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio adeguati alle necessità delle zone o ambiti individuati secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico generale.

4. Lo strumento urbanistico comunale individua le zone o ambiti di cui al comma 1, lettera b), nonché i limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, da osservarsi all’interno degli stessi, sulla base dei criteri di cui al comma 3 e con le seguenti modalità:

a) per i comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), in sede di formazione del piano degli interventi (PI) o mediante variante al PI con la procedura di cui all’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nel rispetto del dimensionamento del PAT e dei singoli ambiti territoriali omogenei (ATO);

b) per i comuni non dotati di PAT, mediante variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura di cui all’articolo 50, commi 6 e 7, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, nel rispetto del dimensionamento dello strumento urbanistico generale, in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque non oltre il termine previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.

4 bis. In attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell’edificio per non più di metri 1,50. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all’apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino.”.

Nota all’articolo 68

- Il testo dell’art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

“Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159: (282)

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.”.

Nota all’articolo 69

- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 4 – Strumenti di programmazione dei lavori pubblici.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), *numero 1*), di singolo importo *pari o superiore* a 100.000,00 euro, il programma triennale (Programma triennale) e i suoi aggiornamenti annuali, nonché l’elenco dei lavori da realizzare nel corso dell’anno successivo (Elenco annuale dei lavori)], avvalendosi a tal fine delle valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. *Il Programma triennale*

e l'Elenco annuale dei lavori di cui al primo periodo sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.

1 bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni dall'approvazione, per la presa d'atto da parte della Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni.”.

1 ter. Per gli interventi di importo dell'investimento superiore a 5.000.000 euro e per gli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato previste dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici, il relativo inserimento negli elenchi annuali di cui ai commi 1 e 1 bis è subordinato alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell'intervento.

2. Il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'Elenco annuale dei lavori sono adottati dalla Giunta regionale, approvati dal Consiglio regionale e pubblicati, secondo le modalità e nei termini disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori.

3. Successive modifiche, tanto al Programma triennale quanto all'Elenco annuale dei lavori, possono essere approvate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, conseguentemente a finanziamenti pubblici non accertati al momento dell'approvazione di tali atti da parte del Consiglio regionale.

4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel Programma triennale e nell'Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.

5. Non costituiscono modifiche all'Elenco annuale dei lavori, le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell'importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale.

6. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) che ai sensi della normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al proprio Programma triennale ed all'Elenco annuale dei lavori, in conseguenza di finanziamenti pubblici non accertati al momento dell'approvazione di tali atti da parte dell'organo a ciò competente e realizzano interventi, anche non inclusi nel proprio Programma triennale e nell'Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti di cui al comma 6.

8. Il Programma triennale delle opere di competenza regionale è redatto in conformità alle linee di indirizzo del piano di attuazione e spesa, previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, “Nuove norme sulla programmazione”.

9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove previsti, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale sono predisposti sulla base della documentazione prevista dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori. Per i lavori di manutenzione è in ogni caso sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

9 bis. Per la predisposizione da parte delle strutture regionali degli strumenti di programmazione di cui al presente articolo, la Giunta regionale destina specifiche risorse ai sensi dell'articolo 11, qualora si renda necessario ricorrere all'affidamento all'esterno del servizio di elaborazione della necessaria documentazione prevista dalla vigente legislazione in materia di programmazione dei lavori pubblici.”.

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 35/2001 è il seguente:

“Art. 31 - Nucleo di valutazione.

1. Il Nucleo di valutazione istituito ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, valuta i progetti di investimento sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità.

2. I progetti dichiarati congrui sotto il profilo tecnico e immediatamente cantierabili hanno una priorità di finanziamento all'interno della disponibilità del PAS.”.

Note all'articolo 70

- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 38/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - (Istituzione del parco regionale dei Colli Euganei).

2. Il parco e le aree contigue comprendono in tutto o in parte il territorio dei seguenti Comuni: Abano Terme, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Baone, Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo.”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 38/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 3 - (Contenuti del piano ambientale).

1. Il piano ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, ha il duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.

2. Il piano ambientale determina:

a) le eventuali modifiche al perimetro del parco;

b) l'articolazione del parco in zone diverse, secondo la classificazione di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12;

- c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dall'Ente parco;
- d) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per un' utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del parco, devono essere acquisite, nonché i modi dell'acquisizione;
- e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite con particolare riferimento alle costruzioni edilizie e alle opere di urbanizzazione;
- f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del parco;
- g) le modalità e i tempi per la chiusura delle cave di marna e calcare per cemento, nonché, per le cave di trachite, la quantità massima dei materiali estraibili e i tempi di chiusura delle attività considerate incompatibili con le finalità del parco;
- h) le proposte di recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
- i) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con le finalità del parco;
- l) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco e le norme per la loro regolamentazione;
- m) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate.

3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:

- a) i perimetri dei centri storici, tenuto conto dei perimetri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , e delle zone archeologiche;
- b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell'Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del parco;
- c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;
- d) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro;
- e) la rete viaria distinguendola in:
 - percorsi pedonali e ciclabili;
 - strade carrabili non asfaltate;
 - strade carrabili che consentono l'accesso ai soli residenti;
 - strade carrabili asfaltate;
 - percorsi dei mezzi pubblici;
- f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in pubbliche e di uso pubblico convenzionato;
- g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico, illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti esistenti di cui è prevista la permanenza o l'espansione;
- h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie uguali o diverse è oggetto di autorizzazione;
- i) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storico-artistico e relative categorie di intervento, tenuto conto delle deliberazioni già adottate dalle amministrazioni comunali sulla base delle leggi regionali 5 marzo 1985, n. 24 e 27 giugno 1985, n. 61;
- l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e caratteristiche dei terreni come previsto nella legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e nelle " grafie e simbologie regionali unificate ".

[4. Il piano ambientale provvede, inoltre, ad individuare e a disciplinare le zone di pre-parco, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , in coerenza con le altre normative del piano ambientale stesso, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". L'individuazione di tali zone avviene mediante variazione al piano stesso secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare.]".

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 38/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - (Classificazione delle aree protette).

1. Il territorio del parco può essere suddiviso nelle seguenti zone così come definite dagli articoli 9, 10, 11 e 12:

- a) zona di riserva naturale;
- b) zona agro-silvo-pastorale;
- c) zona agricola;
- d) zona di urbanizzazione controllata.

2. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi contenuti negli articoli 9, 10, 11 e 12 e tenendo conto dei perimetri rappresentati nella planimetria allegata, procede alla classificazione definitiva del territorio del parco."

- Il testo dell'art. 12 bis della legge regionale n. 38/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 bis - Funzioni dei Comuni.

1. Successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento che individua e disciplina le aree contigue di cui all'articolo 2 bis e del provvedimento di indirizzi tipologici urbanistico-edilizi di cui all'articolo 12, comma 3 bis, i comuni esercitano le funzioni di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 rispettivamente per le zone di pre-parco e per le zone di urbanizzazione controllata."

Note all'articolo 71

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - (Criteri per la redazione del piano ambientale).

1. Le riserve naturali sono zone del territorio del Parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali.
2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
3. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali, propri dell'ambiente.

4. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale individua:

a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l'assetto naturalistico dell'ambiente lasciando libero corso all'evoluzione spontanea della natura;

b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l'evoluzione della natura.

5. Il piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle caratteristiche concrete delle singole aree e dei valori protetti e per il recupero degli stessi.

6. *Le zone agro-silvo-pastorali sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistico-ambientali connessi e integrati a particolari forme colturali e da un sistema insediativo formato da piccoli nuclei, contrade, malghe ed edilizia rurale sparsa nonché dalla presenza di aree appartenenti alla Rete Natura 2000.*

6 bis. *Le aree contigue sono quelle individuate e definite dall'articolo 32, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”.*

7. Il piano ambientale favorisce la conservazione o il ripristino delle attività compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali delle singole zone con particolare attenzione alla tutela dell'agricoltura, al mantenimento delle alberature, delle siepi, dei manufatti connessi alle attività del settore primario che caratterizzano il paesaggio della Lessinia.

8. Il piano ambientale fornisce inoltre indicazioni per il riuso degli edifici abbandonati, per interventi sugli edifici esistenti e di arredo ambientale, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche ed edilizie, alle tecnologie ed ai materiali.”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1990 è il seguente:

“Art. 3 - (Contenuti del piano ambientale).

1. Il piano ambientale di cui all'art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è formato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.

2. Il piano ambientale determina:

a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;

b) l'articolazione del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli 8 e 9;

c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dal soggetto gestore;

d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un' utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del Parco;

e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel Parco, nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;

f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del Parco;

g) le attività produttive agricole e silvo-pastorali compatibili con le finalità del Parco;

h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione;

i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate.

3. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il piano ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti limitrofe all'area del Parco.”.

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 12/1990 è il seguente:

“Art. 7 - (Varianti al piano ambientale).

1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia.

2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell'attuazione del piano e dell'assetto dell'area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all'art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i contenuti di cui all'art. 3 comma 2, sono adottate dal Consiglio del soggetto gestore e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale competente.”.

Nota all'articolo 72

- Il testo dell'art. 6 della legge n. 130/2001 è il seguente:

“6. Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice

di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2”.

Nota all'articolo 74

- Il testo dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 55/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Modifica dell'articolo 37, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale.

2. Per i soli utenti titolari di abbonamento nominativo, la norma del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, che prevede la sanzione pecuniaria di 6 euro per l'utente che non abbia provveduto a convalidare il titolo di viaggio anche all'inizio di ogni singola tratta del viaggio, si applica successivamente all'attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale *in almeno un ambito provinciale.*”.

Nota all'articolo 77

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 11 – Commissione consultiva regionale carburanti.

1. È istituita, presso la Giunta regionale, la commissione consultiva regionale carburanti composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia, o un suo delegato, che la presiede;
- b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente designati dalla Giunta regionale;
- c) dodici esperti dei problemi della distribuzione designati rispettivamente: due dall'unione petrolifera, uno dall'associazione dei trasportatori e distributori di GPL più rappresentativa a livello regionale, uno dall'associazione dei concessionari o trasportatori di metano più rappresentativa a livello regionale, quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative a livello regionale dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti petroliferi, uno dal consorzio grandi reti, tre dalle associazioni dei trasportatori conto terzi più rappresentative a livello regionale;
- d) due rappresentanti dei gestori designati dalle associazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore designati dall'organizzazione sindacale più rappresentativa a livello regionale;
- f) un rappresentante dei consumatori designato dall'associazione regionale dei consumatori più rappresentativa a livello regionale;
- g) un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;
- h) un rappresentante delle comunità montane designato dall'unione nazionale comunità enti montani;
- i) un rappresentante delle camere di commercio, designato dall'unione regionale delle camere di commercio;
- l) un rappresentante designato dal Ministero delle finanze, scelto tra i direttori degli uffici tecnici di finanza aventi sede nella regione;
- m) un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione regionale delle province del Veneto;
- n) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della strada – ANAS;
- o) l'ispettore interregionale vigili del fuoco per il Veneto e Trentino Alto Adige o un suo delegato.
- p) un rappresentante designato da Veneto Strade S.p.A..

2. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, la commissione, nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e può avvalersi di studiosi ed esperti della distribuzione. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti ed il segretario della commissione, scelto tra i funzionari della struttura regionale competente.

3. Le riunioni della commissione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda, con la presenza di almeno un terzo degli stessi. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

5. La decadenza da componente della commissione è dichiarata dal presidente della Giunta regionale:

- a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;
- b) su richiesta degli organismi ed enti designanti, previsti al comma 1.

[6. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza determinato ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”, e successivamente modificazioni e integrazioni.”.]”.

Note all'articolo 78

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 2/2002 è il seguente:

“Art. 21 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane con la dotazione di euro 12.500.000,00 (u.p.b. U0056).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le imprese artigiane del Veneto, così come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge quadro per l'artigianato” e successive modificazioni, nonché i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6 della medesima legge.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 1/1999 è il seguente:

“Art. 6 - Istituzione del fondo di rotazione.

1. È istituito presso la Veneto Sviluppo spa, di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per le finalità e con le caratteristiche previste all'articolo 1.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 viene alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale nonché da eventuali interessi maturati sul fondo stesso.

3. La Veneto Sviluppo spa può integrare il fondo di rotazione con proprie risorse e/o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti interessati.”.

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 13/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Iniziative in favore delle imprese del comparto dell'artigianato.

1. Accertata la chiusura della misura 1.2. “Fondo di rotazione dell'artigianato” del Docup obiettivo 2 - 2000-2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, la Regione del Veneto introita al bilancio regionale le relative risorse.

2. Delle risorse di cui al comma 1:

a) euro 35.000.000,00 sono destinati ad interventi di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modifiche ed integrazioni;

b) euro 1.700.000,00 sono destinati al co-finanziamento di progetti da realizzarsi nell'ambito dei distretti del commercio di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

3. Le risorse di cui al comma 1, al netto degli utilizzi di cui al comma 2, sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

4. *L'ammontare di cui al comma 2, lettera a), è destinato ad operazioni di garanzia su portafogli “tranché cover” e ad operazioni di riassicurazione del credito, anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, previo parere della competente commissione consiliare, il riparto delle risorse.*

5. Le disponibilità di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 “Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione”, alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”, al Docup 1997-1999 Ob. 2 Mis. 1.2 Az. B, alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento della occupazione” e legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” al termine delle operazioni agevolate, ed al netto dei relativi oneri di gestione, sono introitate al bilancio regionale.

6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate al Fondo regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

7. Agli oneri di cui al comma 2 lettera a) quantificati in euro 35.000.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 01 “Industria, pmi e artigianato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.

8. Agli oneri di cui al comma 2 lettera b) quantificati in euro 1.700.000,00 per l'esercizio 2016 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”

- Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate al Titolo 04 “Entrate in conto capitale” Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.”.

Note all'articolo 79

- Il testo dell'art. 55, comma 3, della legge regionale n. 6/2015 è il seguente:

“Art. 55 - Accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi per le imprese.

3. Nei casi di violazione dell'articolo 20, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 “Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile”, si procede alla revoca parziale delle agevolazioni in relazione al periodo di mancato utilizzo dei beni nella destinazione originaria o di mancato mantenimento delle condizioni che hanno determinato la concessione del beneficio. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti gli eventuali provvedimenti di revoca totale già adottati.”.

- Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 è il seguente:

“20. Revoca delle agevolazioni.

1. Le regioni o le province autonome, ovvero il Ministero nel caso in cui le regioni non abbiano provveduto all'integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 12, comma 1, provvedono alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:

a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione sono state ottenute le agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento, ovvero il venir meno delle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge, in ordine alla presenza femminile nell'impresa;

c) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data di concessione dell'agevolazione;

d) gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria subiscano variazioni superiori ai limiti di scostamento indicati con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2;

e) l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 15, comma 5, risulti inferiore al sessanta per cento degli investimenti ammessi.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, il beneficio è restituito, integralmente o parzialmente, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione del contributo. Nei casi di revoca per alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima che sia trascorso il periodo di cinque anni di cui all'articolo 19, comma 2, la misura del predetto tasso è maggiorata di cinque punti percentuali. Le somme sono restituite all'erario con le stesse modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del medesimo articolo.”.

- La legge 25 febbraio 1992, n. 215 reca disposizioni in materia di “Azioni positive per l'imprenditoria femminile”.

Nota all'articolo 80

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2004 è il seguente:

“Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono interventi di ingegneria finanziaria:

a) gli strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese con stabilimento principale nel Veneto;

b) i fondi di rotazione per concessione di finanziamenti agevolati e per favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese;

c) i fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese, nel rispetto della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. Sono piccole e medie imprese (PMI), le imprese così definite secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.”.

Nota all'articolo 81

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 23 – Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese.

1. Al fine del rafforzamento del sistema produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n. 23301).

2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese, operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le imprese artigiane e le imprese cooperative.

2 bis. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 2, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo.

3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l'applicazione della regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commis-

sione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti previsti dall'Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di intervento, nonché le relative modalità di gestione in conformità ai principi di economicità, efficacia e pubblicità dell'attività amministrativa; la Commissione si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso tale termine si prescinde dal parere.”.

Nota all'articolo 83

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2004 vedi nota all'articolo 80.
- Il testo dell'art. 2, comma 100, della legge n. 662/1996 è il seguente:

“2. 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.”.

- Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 è il seguente:

“Art. 18. Funzioni e compiti conservati allo Stato

1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
- b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
- c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura;
- d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;
- e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
- f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
- h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplosivi, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
- i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
- l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
- m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
- n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
- o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
- p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
- q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
- r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;

t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;

z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;

aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;

bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.”.

Nota all'articolo 87

- Il testo dell'art. 5 bis della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 bis - Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio.

1. La Giunta regionale promuove la costituzione di un Consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile di seguito denominato “consorzio” al quale aderiscono in forma volontaria i concessionari del marchio.

2. Il Consorzio ha le seguenti finalità:

a) valorizzare l'immagine e la conoscenza dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 3;

b) realizzare iniziative di promozione dei prodotti a marchio;

c) concorrere con la Regione per gli interventi a sostegno della diffusione del marchio di cui all'articolo 9;

d) collaborare con la Regione per la realizzazione di azioni per la tutela del sistema di qualità di cui alla presente legge;

e) proporre modifiche da apportare alle disposizioni che regolano l'uso del marchio.

2 bis. Le spese per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, sono a carico di tutti i soci del Consorzio. Il Consorzio può estendere la partecipazione alle spese a tutti i concessionari del marchio, anche se non aderenti al Consorzio stesso.

3. Il Consorzio predisporre la relazione annuale, da trasmettere alla Giunta regionale, sull'attività del Consorzio in adempimento della presente legge.”.

Nota all'articolo 90

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 6/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 (Servizi antincendi boschivi).

1. Il Corpo forestale dello Stato d'intesa con la Regione coordina le operazioni di sorveglianza, di avvistamento e spegnimento degli incendi

2. La Regione, per il pronto intervento, può avvalersi, al fine di tutelare il patrimonio boschivo regionale dagli incendi, oltre del personale del Corpo forestale dello Stato, degli operai assunti dalla Regione e dall'Azienda regionale delle foreste (A.R.F.) e dalle Comunità montane e dagli enti di gestione dei Parchi, anche delle guardie boschive dipendenti dai comuni, nonché di persone appartenenti ad associazioni di volontariato.

3. A tal fine la Regione assicura il coordinamento delle associazioni di volontariato di cui al comma 2 e determina le modalità di intervento.

4. Le associazioni di volontariato, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge, debbono garantire l'operatività nelle aree delle comunità montane, dei Colli Euganei e dei Monti Berici e nelle altre aree boscate omogenee definite dal Piano regionale di cui all'articolo 2.

5. La Giunta regionale riconosce le associazioni di volontariato secondo i criteri di cui all'art. 9 della legge 27 novembre 1984, n. 58.

6. *I volontari antincendi boschivi che intervengono nelle operazioni di lotta attiva agli incendi operano secondo quanto previsto dalla convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 6 e dalle procedure operative di intervento e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:*

a) *età superiore a 18 anni;*

- b) *adeguata preparazione professionale e certificata idoneità fisica, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera b) della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";*
- c) *indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale;*
- d) *essere assicurati contro gli infortuni in ogni fase di intervento."*

Nota all'articolo 92

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 31 - Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente.

1 bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni.

1 ter. La Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le strutture turistico ricettive di cui alla presente legge regionale, detta i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza degli impianti delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate nelle Ville venete, negli altri edifici di pregio storico di cui al comma 1 bis nonché in ogni altro edificio soggetto a specifiche forme di tutela, nel rispetto della vigente normativa statale.

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; successivamente, i requisiti possono essere modificati ed adattati in relazione all'evoluzione del settore e, se necessario, aumentati.

3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1:

a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;

b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera, *anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente;*

c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;

d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali.

4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, l'apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.

5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo visibile all'esterno, il segno distintivo della classe assegnata, compreso quello realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e).".

Nota all'articolo 94

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 37/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione.

2. E' altresì autorizzata a versare una quota associativa annua *fino ad euro 120.000,00* per la realizzazione dei programmi annuali di attività *che devono essere anche funzionali alle iniziative previste dalla programmazione turistica della Regione ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"*.

Note all'articolo 95

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 44/1982 è il seguente:

"Art. 3 - (Classificazione dei materiali di cava).

I materiali di cava, ai quali si riferisce la presente legge, sono classificati in due gruppi formati in base al differente grado di utilizzazione del territorio conseguente all'esercizio dell'attività di escavazione:

a) Gruppo "A" costituito dai materiali la cui estrazione comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio:

- sabbie e ghiaie;

- calcari per cemento;

b) Gruppo "B" costituito dai materiali la cui estrazione comporta un minor grado di utilizzazione del territorio:

- argille per laterizi;

- calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite, pietre molari;

- calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria, per marmorino;
- basalti;
- argilla ferrifera e materiali vulcanici;
- terre coloranti;
- sabbie silicee e terra da fonderia;
- gesso;
- torba;
- materiale detritico;
- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Ai fini della presente legge si intende che l'attività di cava dei materiali di cui alla lettera b) del presente articolo dia luogo a un elevato grado di utilizzazione del territorio quando comporti l'utilizzazione di superfici e di volumi escavati tali da determinare modifiche rilevanti all'assetto del territorio, del paesaggio naturale e della superficie agraria anche sotto l'aspetto produttivo.”.

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 44/1982 è il seguente:

“Art. 25 -(Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione).

Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deve chiedere alla Giunta provinciale di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale.

Il sopralluogo accertativo viene effettuato da un funzionario della Provincia di concerto con un funzionario della Regione e da un incaricato del Comune.

Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

Sulla base delle risultanze, la Giunta provinciale provvede o all'eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell'art. 18, dichiarando estinta la cava, ovvero a intimare all'imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, la Giunta provinciale provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente anche mediante incameramento della cauzione.

Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e vengono liquidate dai competenti organi della Regione, della Provincia e del Comune.

Il procedimento di cui ai commi precedenti viene comunque messo in atto d'ufficio dalla Giunta provinciale alla scadenza dell'autorizzazione o concessione, salvo proroga accordata su motivata richiesta.”.

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 44/1982 è il seguente:

“Art. 5 - (Finalità e contenuti del Piano regionale dell'attività di cava).

Il Prac è strumento generale della pianificazione di settore. Esso ha come obiettivo la valorizzazione di risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente e con la necessità di tutela del lavoro e delle imprese.

Il Prac definisce e contiene:

a) le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione per i materiali di gruppo A, indicati nel precedente art. 3, individuati sulla base di ricerche geologiche, pedologiche e idrologiche, e, all'interno di queste, gli insiemi estrattivi a loro volta suddivisi tra insiemi di produzione e insiemi di completamento, intendendosi per questi ultimi quelli costituiti dal territorio di uno o più Comuni già ampiamente interessati da attività di cava;

b) le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale, per il periodo di validità del Prac, dei fabbisogni dei materiali di gruppo A, formulate essenzialmente in relazione agli elementi statistici e ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;

c) la ripartizione delle quantità di materiali di gruppo A da estrarre nelle varie province, onde assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni complessivi di cui alla precedente lettera b);

d) le norme generali per la coltivazione delle cave atte a garantire, in tutto il territorio regionale, la salvaguardia dei valori ambientali insieme a quello degli interessi economici e produttivi, assicurando comunque la finale ricomposizione ambientale;

e) indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e provinciale, sia in ordine alla fase di estrazione, che a quella di ricomposizione finale;

f) i criteri e le modalità particolari per la coltivazione di cave per i materiali di gruppo B, di cui all'art. 3. Il Prac deve salvaguardare le zone soggette a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n.1497 e uniformarsi a quanto disposto dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.”.

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2004 è il seguente:

“Art. 24 - Nuove norme per la disciplina della attività di cava.

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina di cava” e fino all'approvazione del Piano regionale per le attività di cava (PRAC), il parere espresso dall'amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

2. Non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree

interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina. Le concessioni od autorizzazioni in atto, per la parte relativa a tali aree, sono revocate a far data dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando per i titolari l'obbligo alla ricomposizione ambientale, da effettuarsi con le modalità indicate dalla direzione regionale competente e prescritte dalla Giunta regionale.

3. I lavori di miglioramento fondiario autorizzati senza termini di scadenza temporale, devono essere ultimati entro e non oltre il 30 settembre 2004. In caso di mancata ultimazione dei lavori l'autorizzazione comunque decade.

4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0006 "Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".

- Il testo dell'art. 44, primo comma, della legge regionale n. 44/1982 è il seguente:

"Art. 44 - (Criteri transitori per l'assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione).

Fino all'entrata in vigore del Prac e del Ppac le determinazioni sulle domande di autorizzazione o concessione sono assunte dalla Giunta regionale in base ai seguenti criteri:

a) per i materiali di gruppo A possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto o per l'apertura di nuove cave solo nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell'allegato 1) alla presente legge;

b) per i materiali di gruppo A nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per materiale, nell'allegato 2) alla presente legge possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per l'ampliamento di cave in atto, per quantitativi massimi del 30 per cento in più in volume rispetto al già autorizzato della Regione entro il 31 dicembre 1980. Eventuali maggiori percentuali saranno consentite subordinatamente alla prescrizione di congrui interventi di ricomposizione ambientale sulla parte di cava già coltivata, qualora quanto già eseguito o prescritto non sia da ritenersi adeguato ai sensi dell'art. 14. Gli ampliamenti di cui alla presente lettera sono consentiti anche in altri Comuni purchè la relativa domanda pervenga alla Regione entro il 31 dicembre 1982;

c) per i materiali di gruppo B possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni nel territorio di tutti i Comuni;

d) il rilascio di autorizzazioni o concessioni è comunque subordinato al rispetto delle norme di cui all'art. 13. Deve inoltre essere osservata una fascia di rispetto minima di m. 200 dalle zone definite A, B, C, D e F ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444."

- Il testo dell'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 5/2000 è il seguente:

"Art. 34 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni.

2. Relativamente alla ghiaia è vietato l'utilizzo di più del tre per cento del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36, considerate comunque nel computo del tre per cento."

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 44/1982 è il seguente:

"Art. 20 - (Convenzione fra imprenditori e Comuni).

Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati viene stipulata una convenzione, con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune o ai Comuni interessati, a titolo di contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività di cava di cui all'art. 39.

Le somme versate ai Comuni ai sensi del precedente comma, devono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate dall'attività di cava e per le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 28 della presente legge.

In caso di dissenso fra il Comune o i Comuni interessati e il richiedente dell'autorizzazione o della concessione in ordine al contenuto della convenzione di cui al primo comma, il richiedente può, con istanza presentata al presidente della Provincia, chiedere che la Giunta provinciale provveda d'ufficio, sentiti il Comune o i Comuni interessati. In tal caso la presentazione di un atto unilaterale col quale il richiedente assume gli obblighi stabiliti d'ufficio dalla Giunta provinciale sostituisce la convenzione.

In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al primo comma, il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta provinciale il versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui all'art. 18."

Note all'articolo 96

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:

"Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.

1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

2. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di

cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia. Qualora l'Istituto verifici l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.”.

Nota all'articolo 99

- Il testo dell'art. 43, comma 5, della legge regionale n. 53/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 43 - Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una struttura denominata Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

2. Al Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è assegnato un Capo di Gabinetto e la relativa dotazione di personale è definita dall'Ufficio di presidenza, nei limiti stabiliti dalla tabella 1 di cui all'allegato B.

3. Il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale svolge anche le funzioni di segreteria del Presidente del Consiglio regionale.

4. Il Capo del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.

5. L'incarico di Capo di Gabinetto è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale individuate tra il personale tratto dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, [in possesso della qualifica dirigenziale] e termina con la cessazione del Presidente del Consiglio regionale che ha conferito l'incarico.

6. Il trattamento economico è pari alla media dei trattamenti economici previsti per i dirigenti capi dei servizi del Consiglio regionale.

7. Nell'ambito del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale può essere individuata la posizione di vicario del Capo di Gabinetto.”.

Nota all'articolo 100

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Modalità di conferimento delle deleghe.

1. *Le funzioni di cui all'articolo 12 sono delegate al Comitato mediante la stipula delle convenzioni previste all'articolo 2 adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 approvate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.*

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni ad essa affidati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Nell'esercizio della delega, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.”.

Nota all'articolo 101

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 18/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Indennità di funzione e rimborsi.

1. Al Presidente e ad ogni membro del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è pari rispettivamente al cinquanta per cento e al venticinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, al componente che ne assume le funzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 10, a partire del primo giorno di assenza del Presidente e sino al giorno antecedente quello di rientro dello stesso, spetta l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

3. *Ai componenti del Comitato che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora facciano uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti.*

4. Ai componenti del Comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 ”.

Nota all'articolo 104

- Il testo dell'art. 39 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 39 - Concorso della Regione nella contribuzione corrisposta ai consorzi di bonifica.

1. La Regione si sostituisce ai proprietari di uno o più immobili censiti al catasto urbano consortile tenuti al pagamento di un contributo pari o inferiore al limite di esenzione fissato annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle relative disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale.

2. La Giunta regionale concede ai consorzi di bonifica un finanziamento annuale determinato nella misura della minore contribuzione consortile conseguente all'applicazione del comma 1.

2 bis. In ragione della tutela assoluta dell'ambiente riconosciuta dalla normativa di settore alle zone di riserva integrale di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”, come individuate nei piani ambientali dei parchi regionali o nelle leggi istitutive delle relative aree naturali protette, la Regione si sostituisce ai proprietari degli immobili situati in tali zone tenuti al pagamento degli oneri contributivi consortili.

2 ter. I consorzi di bonifica interessati individuano gli immobili di cui al comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, e quantificano l'importo del contributo consortile ai fini del relativo contributo regionale.

3. I contribuenti di cui al comma 1 mantengono il diritto di elettorato attivo e passivo nonché l'appartenenza alla fascia di rappresentanza di cui all'articolo 8.”

Nota all'articolo 105

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 37 - Scarichi nella rete irrigua e di bonifica.

1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica, ivi compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali, comportano in capo al soggetto che li effettua, anche se non associato al consorzio, l'obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo ricettore.

[2. Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque.

3. Il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi.]

3 bis. Le strutture regionali competenti verificano entro il 31 marzo di ogni anno l'ammontare degli oneri complessivi diretti ed indiretti conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 3. (3)

3 ter. Ove tali oneri risultino superiori a quelli conseguenti all'applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, dell'articolo 38, comma 1, non si applicano, per l'anno di riferimento i commi 2 e 3. (4)

4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica completano il censimento di tutti gli scarichi nella rete irrigua e di bonifica, determinando il contributo dovuto dagli utilizzatori; gli importi introitati costituiscono voce specifica in detrazione del piano di riparto di cui all'articolo 38.

5. Per i consorzi che non provvedono ad adempiere a quanto previsto dal comma 4, il contributo regionale di cui all'articolo 32 è ridotto del quindici per cento il primo anno, del trenta per cento il secondo anno e del cinquanta per cento a decorrere dal terzo e successivi anni in cui si protrae l'inadempienza.

6. Gli enti che provvedono al rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico sono tenuti a comunicare ai consorzi di bonifica territorialmente competenti i nominativi dei soggetti titolari dell'autorizzazione nonché le caratteristiche qualitative e quantitative e l'ubicazione degli scarichi, distinguendo quelli sversanti direttamente nella rete irrigua e di bonifica da quelli sversanti in altre reti che recapitano nella stessa.

7. Lo scarico di acque reflue nella rete irrigua e di bonifica, compresi gli sfioratori fognari di piena, è subordinato alla concessione del consorzio di bonifica, competente per territorio, ai sensi degli articoli 134, comma primo, lettera g), 135 e 136, comma primo, lettera c), del regio decreto n. 368 del 1904. Lo scarico di acque reflue in assenza di formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia di bonifica e la conseguente applicazione degli articoli 141 e seguenti del regio decreto n. 368 del 1904.

8. Qualora per effetto del cumulo degli scarichi concessi nelle acque di bonifica e irrigazione ne derivi il mancato rispetto degli obiettivi di qualità fissati per dette acque ovvero la non utilizzabilità delle acque a scopi irrigui, il consorzio di bonifica, tenuto conto della destinazione del corpo idrico e del periodo di utilizzazione irrigua dello stesso, può chiedere la modifica o la revoca dell'autorizzazione agli scarichi agli enti competenti al loro rilascio.”

Nota all'articolo 106

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Pubblicazione della rivista Il Diritto della Regione.

1. La Regione promuove la pubblicazione periodica di una rivista a contenuto dottrinale e giurisprudenziale su materie di interesse regionale.

2. La rivista di cui al comma 1 assume il titolo Il Diritto della Regione.”

Nota all'articolo 107

- Il testo dell'art. 31, comma 2, della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 31 - Disposizioni transitorie e finali.

2. In via transitoria, fino alla fine della corrente legislatura, nell'ambito delle Segreterie di cui all'articolo 8, può essere individuata la posizione di vicario del responsabile di Segreteria cui compete, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui all'articolo 20.”.

Nota all'articolo 110

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 4/2016, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 23 - Norma finanziaria.

1. Alle minori entrate relative ai minori introiti da attività istruttoria conseguenti all'abrogazione della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie” - Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi degli oneri istruttori, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d), introitate sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 4, lettere d) ed e), dell'articolo 7 e dell'articolo 20, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” - Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo, in ciascuno dei medesimi esercizi, la dotazione della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti”.

2 bis. Per lo studio e l'approfondimento delle implicazioni e degli effetti negativi sull'ambiente di determinate tipologie progettuali ed attività assoggettate alle procedure di cui alla presente legge, nell'ambito dell'attività del Comitato tecnico VIA di cui all'articolo 7, è stanziata la somma di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 a valere sulla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” - Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titoli 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.”.

2 ter. Le attività di cui al comma 2 bis sono affidate ad esperti esterni in possesso di idonea professionalità, da individuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi e consulenze pubblici.”.

Nota all'articolo 112

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 29/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente [Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso]:

“Art. 2 - Requisiti, ambito e modalità di esercizio dell'attività.

1. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista” e all'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, da presentare allo sportello unico attività produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.

1 bis. Per ogni sede dell'impresa dove è esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di estetista, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetista. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.

1 ter. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

1 quater. L'ampliamento dei locali, il trasferimento della gestione o della sede dell'attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.

2. L'ambito e le modalità di esercizio della predetta attività sono delineati dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990, e dal regolamento di cui all'articolo 6.

[2 bis. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1/1990 l'attività di decorazione e ricostruzione delle unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/1990.]”.